

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	88
DIFESA (IV)	»	96
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	99
FINANZE (VI)	»	106
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	145
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	146
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	158
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	162
AFFARI SOCIALI (XII)	»	187
AGRICOLTURA (XIII)	»	201

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	250
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	252
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	254

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-A 3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 maggio 2015.

**Legge quadro missioni internazionali.
C. 45-933-952-1959-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
14.25 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Terna nell'ambito del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final)	4
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 maggio 2015.

Audizione di rappresentanti di Terna nell'ambito del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final).

L'audizione si è svolta dalle 14 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 440 del 7 maggio 2015:

a pagina 7, sesta riga, le parole: « Audizione del Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, Silvia Velo, » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Seguito audizione di rappresentanti di Enel, »;

a pagina 7, prima colonna, alla ventesima riga, le parole: « Audizione del Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, Silvia Velo, » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Seguito audizione di rappresentanti di Enel, ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	15
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	33
--	----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	36
--	----

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Manlio Di Stefano (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	37
--	----

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	38
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
--	----

<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	39
--	----

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 Scanu ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, per l'intero esame del disegno di legge in titolo, il deputato Rosato è sostituito dal deputato Carbone, nominato relatore, e che la deputata Lombardi sostituisce la deputata Federica Dieni.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, riferisce sul disegno di legge di cui oggi la Commissione inizia l'esame, che reca una organica riforma della pubblica amministrazione. Ricorda che esso è stato presentato al Parlamento nel mese di luglio del 2014, a chiusura di una consultazione pubblica lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini.

Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica e già approvato dal Senato, è composta da 18 articoli, che contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge.

Tale disegno di legge si inserisce all'interno del più complessivo processo di riforma dello Stato che si sta attuando: la riforma del titolo V della Costituzione, l'attuazione della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Del Rio) e la riforma della pubblica amministrazione, appunto,

rappresentano tasselli di un unico disegno complessivo di cambiamento della Repubblica.

La pubblica amministrazione è l'insieme di attività a presidio degli interessi pubblici. Da questo elemento occorre partire per comprendere la ratio della riforma che non è rivolta esclusivamente ai 3 milioni di lavoratrici e lavoratori pubblici ma è una riforma per 60 milioni di italiani.

Questa è la chiave di lettura fondamentale per descrivere i singoli provvedimenti contenuti nella riforma e il filo rosso che tiene insieme ambiti e settori apparentemente distanti e diversi tra loro.

Il primo grande cambiamento è dunque nell'approccio: non una riforma di settore, ma una « riforma Paese ». La riforma, infatti, tocca tutti gli aspetti dell'amministrazione, sono 15 articoli e 11 grandi materie oggetto dei decreti attuativi che saranno successivamente esaminati dal Parlamento.

Interventi che si muovono lungo una precisa direzione, quella di creare una pubblica amministrazione più democratica, più semplice e più competente.

Passando all'esame del contenuto del disegno di legge, sottolinea come esso si apra con la delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con la finalità di garantire: il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale; la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici. Nell'immaginario collettivo, ancora oggi la parola digitale richiama l'idea di una materia per « addetti ai lavori », tanto più in una pubblica amministrazione caratterizzata storicamente da profili giuridico/amministrativi. Ma questa è una visione vecchia, che non risponde a ciò che i cittadini ormai sperimentano nella loro vita quotidiana. La filosofia dell'intera riforma della pubblica amministrazione, in sintonia con le altre riforme richiamate, è quella di consegnare ai cittadini uno Stato meno complicato, meno farraginoso, uno stato

più semplice e, quindi, più veloce ed efficace nella sua azione a beneficio della collettività. Quella che immaginificamente si definisce « rivoluzione digitale » non è quindi solo uno strumento, ma il modo in cui deve trasformarsi la pubblica amministrazione per offrire servizi migliori a 60 milioni di italiani che sono i veri destinatari della riforma. Un accesso ai servizi rapido, trasparente e uguale per tutti è un fatto di democrazia prima ancora che di modernità. Il vero obiettivo è perciò la rivoluzione digitale nell'erogazione dei servizi ai cittadini, ribaltando la logica: ricevere servizi in modalità digitale non è solo un dovere in capo all'amministrazione, ma un diritto riconosciuto al cittadino. La previsione di un domicilio digitale per cittadini e imprese; standard minimi per la fruizione e accessibilità dei servizi in modalità digitale e sanzioni per le amministrazioni; ridefiniti in chiave digitale i procedimenti amministrativi (cosiddetto *digital first*).

A tal fine, i decreti legislativi dovranno modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi. Un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. In particolare, è prevista la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche, la piena applicazione del principio « innanzitutto digitale » (cosiddetto *digital first*, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività della pubblica amministrazione), il potenziamento della connettività a banda larga e ultra-larga e dell'accesso alla rete *internet* presso gli uffici pubblici, la partecipazione con modalità telematiche ai processi de-

cisionali pubblici, l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo del cosiddetto PIN unico, la promozione dell'elezione del domicilio digitale.

Un secondo gruppo attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare, la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione, la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche, la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale.

Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.

Un secondo importante obiettivo del disegno di legge è quello di promuovere l'unità dell'amministrazione e la semplificazione dell'azione amministrativa. Non è solo un problema di conflitti tra diversi livelli istituzionali, ma spesso anche di uffici dello stesso livello che non si parlano o si ostacolano tra loro. È come se la nostra Repubblica fosse composta da mille amministrazioni diverse. Questo rende complicato il rapporto tra privato e amministrazione, con ricadute anche economiche in termini di investimenti che potremmo attrarre e che invece perdiamo.

L'obiettivo è invece quello di ricomporre queste distanze; l'amministrazione deve muoversi come un corpo unico che agisce in modo coerente e funzionale agli interessi e ai bisogni dei cittadini che chiedono trasparenza, semplicità negli adempimenti e coerenza nelle decisioni.

A tal fine l'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I numerosi principi e criteri direttivi sono volti principalmente ad assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi.

Essi prevedono, in particolare, la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi; la ridefinizione dei tipi di conferenza; l'introduzione di modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale; la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici; la riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza; la revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; l'introduzione di strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

La disciplina si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini; in tal caso il termine è di 60 giorni. Con riferimento a tale ipotesi, non sembrerebbe possibile l'intervento del Presidente del Consiglio.

L'articolo 4 reca una delega al Governo – da esercitarsi entro un anno – per la

precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento (segnalazione certificata di inizio attività-SCIA del privato, silenzio assenso dell'amministrazione, autorizzazione espressa dell'amministrazione, comunicazione preventiva del privato) e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

L'articolo 5 introduce alcune modifiche alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), delimitando con maggiore precisione i poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività. In particolare, si specifica l'obbligo dell'amministrazione di motivare l'invito a regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare. Sono inoltre tipizzate e limitate le determinazioni che la p.a. può adottare in via di autotutela.

Inoltre, l'articolo interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, specificando che l'amministrazione può agire entro un termine di diciotto mesi (invece di un « termine ragionevole ») dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine.

L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche

amministrazioni (decreto legislativo 33 del 2013) e alla inconfirmità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 39 del 2013).

Oltre a richiamare i principi e i criteri direttivi della legge n. 190, l'articolo in esame introduce quattro ulteriori principi. Due principi sono di carattere integrativo e sono volti alla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi previsti ed alla semplificazione degli oneri (lettere *a*) e *c*). Gli altri due principi, introdotti dal Senato, introducono fattispecie affatto nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della p.a. dei membri del Parlamento (lettera *b*) e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni (lettera *d*).

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi entro la data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali (comma 1).

I principi e criteri direttivi della nuova delega presentano un contenuto tra loro parzialmente disomogeneo. In particolare: la lettera *a*) stabilisce principi e criteri che trovano applicazione nella riorganizzazione dell'amministrazione statale, sia centrale sia periferica: alcuni di essi rivestono carattere generale (come la riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e la soppressione o il riordino degli uffici e organismi disfunzionali) mentre altri riguardano specifici settori e/o amministrazioni. Tra questi ultimi, si segnalano: il riordino del FORMEZ PA; la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia al fine di una migliore cooperazione sul territorio; il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza agroalimentare e del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso negli altri corpi di

polizia; riordino dei corpi di polizia provinciale, in coerenza con la riforma delle province (legge n. 56 del 2014).

La lettera *b*) indica principi e criteri riferibili esclusivamente alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale, focalizzando in particolare il campo di intervento sul rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri e sulle conseguenti funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra i principi si prevede anche l'esame da parte del Consiglio dei ministri delle designazioni e nomine di competenza ministeriale, nonché una nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione e il rafforzamento delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nella vigilanza sulle agenzie governative nazionali.

La lettera *c*) prevede principi e criteri per la riorganizzazione delle amministrazioni competenti nel settore degli autoveicoli. La delega prevede in particolare la riorganizzazione delle funzioni oggi svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La lettera *d*), con esclusivo riferimento all'amministrazione statale periferica, prevede la razionalizzazione della rete delle prefetture – UTG, mediante riduzione del numero delle prefetture e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini.

La lettera *e*) prevede, tra i criteri di delega, la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, nonché la trasformazione del Comitato italiano paraolimpico in ente autonomo di diritto pubblico.

L'articolo 8 prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo dovrà essere emanato entro dodici mesi

nel rispetto di principi e criteri direttivi, tra cui: rideterminazione del diritto annuale, riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni (da 105 a 60), ridefinizione dei compiti e delle funzioni, riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni, riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, e, infine introduzione di una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria. Inoltre il decreto legislativo dovrà esser adottato su proposta Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare entro dodici mesi, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

La nostra amministrazione è ricca di professionalità che non meritano di essere travolte dalla rappresentazione decadente che si dà della pubblica amministrazione, perché le persone devono essere il motore del cambiamento.

Per questo occorre valorizzare al meglio le competenze che abbiamo secondo un principio: le persone giuste, al posto giusto per un tempo giusto.

Lavorare nel pubblico deve tornare ad essere un prestigio e una ambizione per i giovani.

La dirigenza è un pezzo importante di questa riforma. La riforma fa una scelta chiara e netta sul modello di dirigenza: una dirigenza di ruolo e selezionata per concorso. Ma questa scelta deve essere resa compatibile con un modello di fun-

zionamento diverso da quello che si è sin qui realizzato e che ha prodotto una sostanziale inamovibilità della dirigenza. L'obiettivo cui tende la riforma è creare un mercato del lavoro della dirigenza di ruolo, migliorando il sistema di valutazione che deve diventare il perno sul quale costruire i meccanismi selettivi. Dobbiamo avere un corpo unico della dirigenza della Repubblica, un mercato del lavoro competitivo con assegnazione degli incarichi sulla base di interPELLI che tengano conto delle valutazioni ottenute dai dirigenti negli incarichi precedenti, senza più alcun automatismo di carriera.

Per queste finalità è prevista, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.

Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali – inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN), esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – e i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali e fermo restando il mantenimento della figura del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione (cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente).

Nel nuovo quadro di riferimento, è previsto altresì l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i primi tre anni tale fun-

zione è affidata a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, confluiti nel ruolo dirigenziale locale.

Saranno contenuti in una banca dati – tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica, cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli – i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici.

Contestualmente alla realizzazione dei suddetti tre ruoli unici, è prevista l'istituzione di tre commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, con funzioni, tra le altre, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi; la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale competenti, in particolare, alla gestione dei ruoli dei dirigenti, rispettivamente, regionali e degli enti locali.

Ai decreti delegati spetta quindi la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze – degli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi di delega stabiliti nel testo, tra cui la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, il necessario superamento di un successivo esame dopo un primo periodo di immissione in servizio, nonché l'esclusione di graduatorie di idonei.

Per quanto attiene al sistema di formazione, è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, al fine di assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli; riguardo alla formazione permanente dei dirigenti è stabilita la definizione di obblighi formativi annuali ed il coinvolgimento dei dirigenti anche nella formazione di futuri dirigenti.

Altri criteri di delega riguardano: la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato; la definizione di una disciplina sul confe-

rimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di principi, tra cui: lo svolgimento della procedura con avviso pubblico ed in base al principio dell'equilibrio di genere; la previsione di una preselezione da parte delle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale; una « valutazione di congruità successiva » della stessa Commissione per gli altri incarichi; la durata quadriennale degli incarichi dirigenziali, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per una sola volta; la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi; la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi, il superamento degli automatismi di carriera e la costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione; il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente); viene altresì richiamata, in particolare, la ridefinizione del rapporto tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità dirigenziale, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per « l'attività gestionale »; la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di

limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico.

Il comma 1, lettera o), dell'articolo 9 detta i principi fondamentali di delega al Governo per la disciplina, nell'ambito dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 10, comma 1, introdotto durante l'esame al Senato, detta principi di delega finalizzati a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca data la peculiarità dei loro scopi istituzionali, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui godono questi enti.

L'articolo 11 detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

La disposizione, in particolare, prevede una serie di misure organizzative (rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro; telelavoro; forme di *co-working* e *smart-working*) di cui possano avvalersi, entro tre anni, almeno il 20 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta.

La definizione degli indirizzi per l'attuazione delle misure organizzative è demandata ad una direttiva del Presidente del Consiglio.

L'articolo 12 contiene i principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale.

I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono contenuti – rispettivamente – negli articoli 13, 14 e 15.

L'articolo 13 individua i principi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi sul riordino e la sem-

plificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa. In particolare, tra i principi e criteri direttivi si segnalano: per quanto riguarda i concorsi pubblici, la previsione di meccanismi valutativi volti a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche e l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche, con la revisione delle modalità di espletamento degli stessi e l'introduzione di strumenti atti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame e di forme di preselezione dei componenti le commissioni che ne garantiscano l'imparzialità.; l'introduzione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni; l'attribuzione all'A.R.A.N. di maggiori compiti di supporto tecnico, anche ai fini della contrattazione; la ridefinizione di contenuti e procedure della contrattazione integrativa; la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze; la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; la disciplina delle forme di lavoro flessibile; la promozione del ricambio generazionale mediante la riduzione, su base volontaria, dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali; il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità; la semplificazione delle norme sulla valutazione dei dipendenti pubblici, sul rico-

noscimento del merito e sui meccanismi di premialità; l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare; il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti per l'attività gestionale, mediante esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per la gestione.

L'articolo 14 reca la delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione normativa delle stesse, cui si aggiunge quella di tutelare e stimolare la concorrenza.

Le norme che regolano i servizi pubblici sono rivolte a disciplinare la gestione e fruizione di beni comuni. In questi anni la confusione normativa che si è stratificata, ha prodotto sprechi, inefficienze e alterazioni di mercato con risultati negativi sui servizi ai cittadini. Per questa ragione occorre fissare nuove regole generali sull'organizzazione e gestione di un servizio pubblico, partendo dal principio che il pubblico interviene quando l'attività privata non può garantire parità di servizi a tutti i cittadini.

Occorre garantire il rigoroso rispetto dei principi comunitari in tema di tutela della concorrenza e del libero mercato e assegnare un ruolo fondamentale alle autonomie locali.

Per l'esercizio della delega vengono quindi dettati i necessari principi e criteri direttivi, così definiti: differenziazione delle tipologie societarie in relazione ai tre diversi elementi delle attività svolte, degli interessi pubblici di riferimento e della quotazione in borsa; ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche; creazione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti

e degli organi di gestione e del personale delle società partecipate; individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive; promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza; eliminazione delle sovrapposizioni tra il regime privatistico e quello pubblicistico nella regolamentazione di istituti ispirati alle medesime esigenze; possibilità di piani di rientro ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio; regolazione dei flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata.

Uno specifico criterio di delega è, infine, dettato con riferimento alle sole società partecipate dagli enti locali, ed è a sua volta articolato in cinque diversi principi, attinenti all'adeguatezza della forma societaria da adottare, ai criteri e strumenti di gestione, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali ed agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria.

L'articolo 15 reca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale.

L'esercizio della delega legislativa in esame – da attuare sulla base dei principi e criteri generali indicati all'articolo 12 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – è volta, altresì, alla previsione di: una disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi

pubblici locali di rilevanza economica; meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico; criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta; una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconfiribilità di incarichi o cariche; una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, l'attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti; una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; una revisione delle discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare « disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione ».

Si tratta di un importante intervento di semplificazione normativa che va incontro all'esigenza, più volte ribadita dal governo e dal Parlamento, di implementare l'attuazione dei provvedimenti normativi e di certezza del diritto vigente. Ciò consente peraltro di valutare la sussistenza delle condizioni per l'adozione di provvedimenti normativi assunti in una fase congiunturale differente. È questa una delle misure

utili al fine del disboscamento dell'enorme massa normativa che grava sulla funzionalità del nostro sistema economico ed una misura per il rafforzamento della certezza delle regole vigenti, preconditione per la programmazione degli investimenti e delle attività economiche.

L'articolo 17 inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 18 reca, infine, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame nonché dei decreti legislativi da esso previsti (comma 1). Per la copertura finanziaria dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel provvedimento si richiama la conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità nazionale, prevedendo che i decreti in questione siano corredati di relazione tecnica e che, qualora determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, vengano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (commi 2 e 3).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Nuovo testo C. 2994 Governo ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) il prescritto parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge n. 2994, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », come risultante dai numerosi emendamenti approvati.

Fa presente, innanzitutto, che il testo del provvedimento, ampiamente modificato nel corso dell'*iter* in sede referente, si compone complessivamente di 27 articoli.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1, concernente l'oggetto e le finalità del provvedimento, precisa a che cosa è finalizzato l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

L'articolo 2 affida al dirigente scolastico la garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali. Inoltre, confermando la novità dell'istituzione dell'organico dell'autonomia, precisa che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

Tale articolo disciplina, inoltre, la procedura di predisposizione e verifica del nuovo Piano triennale dell'offerta formativa (che sostituisce l'attuale Piano annuale

– POF): in particolare, è stato previsto che esso è rivedibile annualmente ed è elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato dal consiglio di istituto. Inoltre, è stato specificato che il Piano contiene – oltre che l'indicazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e la programmazione dell'offerta formativa ad essi riferita – anche le stesse previsioni per il personale ATA.

L'individuazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi formativi che durante l'esame in sede referente sono stati ampliati, includendovi, fra l'altro, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano ed inglese), dello spettacolo dal vivo e della storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del *cyberbullismo*, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scuola, la definizione di un sistema di orientamento.

Durante l'esame in sede referente, inoltre, sono stati introdotti ulteriori contenuti, relativi all'utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica, all'istruzione degli adulti, al riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità, all'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Mibact ai titoli di studio universitari.

Vengono, poi, incrementate le risorse da destinare dal 2015 al 2022 al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Osserva, poi, che l'articolo 3 prevede l'attivazione, nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti. Inoltre, istituisce il *curriculum* dello studente – di cui si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato – che, oltre a documentare il per-

corso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze maturate in ambito extrascolastico. Dispone, altresì, che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, possa individuare percorsi formativi e iniziative diretti a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni.

Ulteriori contenuti, inseriti durante l'esame parlamentare, riguardano lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e il sostegno di eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera nelle attività e nei progetti di orientamento per la prosecuzione degli studi o l'accesso al mondo del lavoro.

L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché all'estero – e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata.

Durante l'esame in sede referente è stata soppressa la previsione in base alla quale gli studenti avrebbero potuto svolgere, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

È stata, invece, prevista la costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, presso le Camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, sono state introdotte disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. In particolare, è stato previsto, da una parte, che le istituzioni formative

accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e che, al fine di garantire agli studenti iscritti ai relativi percorsi pari opportunità rispetto agli studenti iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, tengano conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni recate dalla legge.

Al riguardo, ricorda che per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

Rileva, quindi, che l'articolo 5 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale per tale insegnamento e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'articolo 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS). In particolare, tale articolo riprende in forma dispositiva, con modifiche, alcuni dei principi direttivi originariamente previsti per l'esercizio della delega, mentre per altri – anche in tal caso con alcune modifiche – prevede l'intervento di regolamenti ministeriali, ovvero di linee guida da adottare con decreti interministeriali, d'intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 7 prevede che il MIUR adotta il Piano nazionale scuola digitale, in coe-

renza con il quale le scuole promuovono attività. Fa presente che durante l'esame in sede referente sono stati ricondotti agli obiettivi del Piano i principi e criteri direttivi originariamente previsti per l'esercizio di una delega, tra i quali la definizione delle finalità dell'identità e del profilo digitale di studenti e personale della scuola e delle relative modalità di gestione.

Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Tale articolo dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità. Durante l'esame in sede referente, in particolare, sono stati aggiunti gli enti pubblici e le Camere di commercio fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione dei laboratori ed è stato specificato che la responsabilità relativa alla sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi fa capo ai soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico.

L'articolo 8 prevede che l'organico dell'autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è funzionale alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa ed è assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Il testo indica i criteri per il riparto dei posti comuni e per il potenziamento fra le regioni. Prevede, inoltre, che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti (e non più in albi) territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti.

Nel corso dell'esame è stato previsto che l'ampiezza degli stessi ambiti è defi-

nita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del MIUR e sentiti le regioni e gli enti locali e sono stati indicati i criteri da seguire. È stato, inoltre, previsto che, per l'anno scolastico 2015/2016 – che rappresenta un anno di transizione – gli ambiti hanno estensione provinciale.

Segnala, poi, che un'ulteriore novità riguarda la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale, sulla base di linee guida emanate dal MIUR entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico. Sempre durante l'esame in sede referente è stato chiarito che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. È stato, inoltre, previsto che il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dall'anno scolastico 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali.

Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9 reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti. Al riguardo, l'elemento di maggiore novità derivato dall'esame in sede referente è costituito dalla previsione secondo cui la proposta di incarico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il nuovo testo precisa meglio che, nel caso di più proposte di incarico, è il

docente a scegliere, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una; che, in caso di inerzia dei dirigenti scolastici o di docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta, è l'Ufficio scolastico regionale a provvedere d'ufficio; che l'utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato è possibile purché il docente possieda titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi e sia in possesso di competenze professionali coerenti. Per questi ultimi, si intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente scolastico.

Il nuovo testo prevede anche che gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali. A tal fine, si fa riferimento anche allo svolgimento di colloqui. Si conferma, inoltre, che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni.

È soppressa, invece, la previsione secondo cui il personale dell'organico dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Ulteriori novità riguardano la previsione di uno staff del dirigente scolastico, gli incrementi del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, la previsione che il nucleo per la valutazione degli stessi è composto sulla base dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ossia, costituito presso l'ufficio scolastico regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione) e che la valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa con la retribuzione di risultato, nonché la previsione di copertura di posti vacanti di dirigente scolastico con soggetti idonei del concorso del 2011.

Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi

per dirigente scolastico del 2011, del 2006 e del 2004, nonché alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010, si prevede l'attivazione di un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione in ruolo di dirigenti scolastici, e affida la definizione delle modalità di svolgimento del corso e della prova scritta finale ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 autorizza, anzitutto, il MIUR ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo anno scolastico, l'attribuzione di un incarico annuale. Ai fini del piano straordinario, il numero dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa – che riguardano solo la scuola primaria e secondaria – deve essere determinato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni dei dirigenti scolastici.

Inoltre, confermando, in generale, la previsione del disegno di legge secondo cui l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avverrà esclusivamente mediante concorsi pubblici, durante l'esame in sede referente è stato previsto che per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento (che non perderanno più efficacia dal 1° settembre 2015, come, invece, previsto per quelle relative alla scuola secondaria), la disposizione (articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994) secondo cui l'accesso ha luogo per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie citate.

Per lo svolgimento dei concorsi sono state modificate alcune regole. In partico-

lare, i concorsi – che continueranno ad essere per titoli ed esami – saranno nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale. Potranno accedere alle procedure solo i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso (scomparendo, dunque, il riferimento ai « posti eventualmente disponibili »). Il numero degli idonei non potrà superare il 10 per cento del numero dei posti banditi.

Le graduatorie avranno validità al massimo triennale (con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione) e perderanno comunque efficacia all'atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo.

Sempre durante l'esame in sede referente, sono intervenute due ulteriori novità. Anzitutto, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2016, ferma restando la procedura di autorizzazione, degli idonei del concorso del 2012 (non già assunti), nel limite dei posti vacanti e disponibili.

Inoltre, è stata prevista l'indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, con previsione di attribuzione di un maggior punteggio: al titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione e quanti hanno frequentato i percorsi di tirocinio formativo attivo o i percorsi abilitanti speciali); al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.

L'articolo 11 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente

ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. In sede referente, in particolare, è stato previsto che il dirigente scolastico – cui il testo del disegno di legge affida la valutazione del periodo – debba sentire, a tal fine, il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Inoltre, è stata soppressa la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe. I criteri della valutazione sono individuati con decreto del Ministro.

L'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie.

L'articolo 13 prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base – come previsto durante l'esame parlamentare – dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione.

Con riferimento al Comitato, in particolare, è stata prevista una durata per tre anni scolastici (anziché per uno), l'ingresso di rappresentanti dei genitori e degli studenti, l'individuazione dei membri da parte del Consiglio di istituto, l'integrazione con il tutor per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova.

L'articolo 14 prevede che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo – pari a 36 mesi, anche non continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, istituisce il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizio-

nali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili.

L'articolo 15 prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione. Durante l'esame in sede referente, inoltre, è stato confermato anche per l'anno scolastico 2015/2016 il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998.

L'articolo 16 prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile. Si prevede che con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al decreto-legge n. 44 del 2001), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili.

L'articolo 17 include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF. Durante l'esame parlamentare sono state previste, a tal fine, apposite risorse, nella misura di 50 milioni di euro annui dal 2017.

L'articolo 18 istituisce, sul modello dell'*Art-Bonus*, un credito d'imposta del 65 per cento per gli anni 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manuten-

zione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.

L'articolo 19 introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.

L'articolo 20 prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, «previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle regioni»; le proposte sono sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le stesse, anche attraverso un coinvolgimento delle regioni; l'esame e il coordinamento è finalizzato a individuare almeno una soluzione progettuale per regione di scuole altamente innovative; la stessa Commissione «individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR».

L'articolo 21 prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziata e non utilizzate, ovvero economie realizzate. Prevede, inoltre, l'accelerazione di alcune procedure, la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica, nonché alcune modifiche alla disciplina dell'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale destinata all'edilizia scolastica.

L'articolo 22 prevede lo stanziamento di 40 milioni per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

L'articolo 23 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

Durante l'esame in sede referente sono state soppresse le deleghe concernenti l'autonomia scolastica, i dirigenti scolastici, la *governance* della scuola e gli organi collegiali, gli Istituti tecnici superiori, gli ausili digitali per la didattica.

Inoltre, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare – a fronte della previsione del disegno di legge di includere il percorso abilitativo all'interno di quello universitario (con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale – è stato previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola: in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e nella graduale assunzione della funzione docente; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'inse-

gnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente.

Altre modifiche hanno riguardato la delega relativa agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. In particolare, è stato previsto che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue, che occorre rivedere i criteri di « inserimento nei ruoli per il sostegno didattico », al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno (l'intenzione sembrerebbe, dunque, quella di prevedere dei ruoli separati per i docenti di sostegno), che occorre garantire l'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.

Con riferimento alla delega relativa al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, è stato previsto che lo stesso è riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali).

Inoltre, è stato specificato che la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo.

È stata, infine, introdotta una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della « creatività connessa alla sfera estetica ».

Per quanto riguarda la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 24 prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola

(in relazione all'adozione degli atti attuativi della legge) e delle Commissioni parlamentari (in relazione ai parametri per la determinazione dell'organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2015/2016). Dispone, inoltre, che le previsioni contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla legge sono inefficaci.

L'articolo 25 abroga alcune delle disposizioni vigenti incompatibili con le novità proposte.

L'articolo 26 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 27 prevede che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme degli statuti e le relative norme di attuazione. Dispone, inoltre, l'immediata entrata in vigore della legge.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere, favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

Emendamenti C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono stati trasmessi gli emendamenti Daga 7.1, Mannino 7.2, Governo 7.4 e Colonnese 13.1 e 13.2 per il parere di competenza della I Commissione, presentati direttamente presso la XIV Commissione.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere contrario sugli emendamenti Daga 7.1, Mannino 7.2. Formula, altresì, parere favorevole sull'emen-

damento Governo 7.4 e parere contrario sugli emendamenti Colonnese 13.1 e 13.2.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.35.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Testo unificato C. 784 Bossa ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio.

Roberta AGOSTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere, per i profili di competenza, sul testo unificato delle proposte di legge n. 784 e abbinata, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* in sede referente.

Fa presente, innanzitutto che il provvedimento in esame amplia la possibilità per il figlio adottato o comunque non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche. Al riguardo, ricorda che attualmente l'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (legge sull'adozione) prevede che l'adottato, al compimento dei 25 anni di età, possa accedere alle informazioni relative ai suoi genitori biologici (comma 5). Tale possibilità gli è, invece, preclusa ove la madre si sia avvalsa del cosiddetto parto anonimo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, chiedendo cioè di non essere nominata negli atti di stato civile (comma 7); né sussiste per l'adottato la possibilità di verificare la

permanenza o meno della volontà materna di rimanere nell'anonimato. Rileva altresì che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.

L'illegittimità della disposizione riguarda la parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio di conoscere le proprie informazioni biologiche, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata. La Consulta ha affermato che il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Osserva, poi, che il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce una modifica al suddetto comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, estendendo anche al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità, compiuti i 25 anni, di chiedere al tribunale dei minorenni di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, ove la madre abbia revocato la sua volontà di anonimato dichiarata alla nascita del figlio.

Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono che: l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria; quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza.

Attraverso la riformulazione del citato comma 7 dell'articolo 28 è, quindi, disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, in particolare, tale accesso: nei

confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile; nei confronti della madre deceduta.

Al riguardo, rileva che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte. Ciò avviene nei limiti previsti dall'articolo 9 del cosiddetto codice della *privacy*, che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione: la tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione (articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003).

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, che disciplina il procedimento per l'accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla richiamata sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale.

Si prevede che il procedimento sia avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni: l'adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età ovvero la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica; il figlio non riconosciuto alla nascita in assenza di revoca dell'anonimato da parte della madre; i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi. L'istanza può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato.

Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari,

sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

Al riguardo, evidenzia che la Corte costituzionale, nella suddetta sentenza n. 278 del 2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, al fine di una eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata, non ha scalfito il diritto alla riservatezza delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate, avendo, al contrario, la Corte ribadito la necessità di cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato delle donne «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza» delle stesse.

Fa presente, al riguardo, che si rende opportuno valutare se la procedura individuata dall'articolo 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato sia tale da assicurare la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato della madre.

L'articolo 2 del provvedimento modifica il codice della *privacy* (articolo 93 del decreto legislativo n. 196 del 2003) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base alla quale il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi cento anni dalla for-

mazione del documento. È introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (modificati dall'articolo 1 del testo unificato). In tal modo, il vincolo dei cento anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

L'articolo 3, infine, modifica il regolamento sullo stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000), laddove (articolo 30) disciplina attualmente la dichiarazione di nascita, nel rispetto della eventuale volontà della madre di non essere nominata. Viene, quindi, inserito un nuovo comma – in coordinamento con le nuove disposizioni introdotte nella legge n. 183 – sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva, infine, che il provvedimento in oggetto costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera i), con riguardo a stato civile e anagrafi, e lettera l), con riguardo all'ordinamento civile.

Andrea GIORGIS (PD) osserva preliminarmente come non sia del tutto ragionevole che il provvedimento in esame non sia stato assegnato anche alla Commissione Affari costituzionali, congiuntamente alla Commissione Giustizia, dato che tratta di un bilanciamento di diritti costituzionalmente riconosciuti.

Ritiene, in particolare, che vi siano due aspetti di carattere costituzionale da segnalare alla Commissione di merito, alla luce di una interpretazione della sentenza della Corte costituzionale alla base del provvedimento che sia, tra le molte possibili, la più corretta.

Il primo riguarda il principio di non retroattività della norma. A suo avviso la Corte costituzionale ha ribadito la tutela sia del diritto fondamentale all'anonimato che dell'affidamento, diritti che vanno

contemperati con quello del figlio non riconosciuto a conoscere le proprie origini biologiche. Osserva che invece, se fosse data validità retroattiva alla prescrizione del provvedimento in esame, si intaccherebbe *ex post* il diritto di scelta dell'anonimato effettuato dalla donna, diritto che perderebbe la sua legittima e necessaria tutela.

Evidenzia, inoltre, che in un'esigenza di bilanciamento che tuteli il diritto della madre e non sacrifichi integralmente, come oggi, quello del figlio non riconosciuto a conoscere le sue origini, una soluzione possibile potrebbe consistere nel predisporre un albo delle donne che spontaneamente revochino la scelta dell'anonimato. Sarà poi il giudice a interpellare la madre per sapere se conferma o meno tale revoca. Si tratta di una lettura non implausibile della sentenza della Corte che eviterebbe, col ribaltamento del rapporto tra interpellato e revoca, quella possibile incisione nei confronti del diritto della madre presente nella disposizione attuale del testo.

Celeste COSTANTINO (SEL), nel concordare con quanto affermato dal collega Giorgis, ritiene fondamentale il tema della retroattività del provvedimento sottolineando, altresì, che l'introduzione della possibilità in capo al giudice di interpellare la madre potrebbe entrare in rotta di collisione con il diritto della madre medesima di preservare la vita da lei costruita negli anni. Ricorda il dibattito pubblico che si sta sviluppando sull'argomento e auspica che non siano vanificate le importanti disposizioni a tutela delle madri previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 2000 che hanno fortemente limitato il fenomeno degli abbandoni dei neonati. Ritiene che la soluzione prospettata dal collega Giorgis relativa all'istituzione di un elenco delle donne che hanno revocato la scelta dell'anonimato, in vigore in Francia, non sia perseguibile nel nostro ordinamento.

Teresa PICCIONE (PD), dopo aver evidenziato la complessità e la delicatezza

della materia oggetto del provvedimento in esame, sottolinea la necessità di realizzare una soluzione intermedia tra due contrapposte esigenze, quella del figlio non riconosciuto alla nascita di accedere alle informazioni sulle proprie origini, da un lato, e quella della madre di essere tutelata nel suo diritto alla riservatezza e all'anonimato, dall'altro.

Ciò premesso, ritiene che la proposta di legge in discussione riesca a contemperare le due differenti posizioni. Con riferimento ai rilievi formulati dal deputato Giorgis, circa la necessità di prevedere che la nuova disciplina non sia retroattiva, rileva come sarebbe ingiustificato, alla luce del principio di uguaglianza, stabilire che il diritto ad accedere alle informazioni sulla propria identità non valga per le persone già nate al momento dell'entrata in vigore della legge.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) concorda col collega Giorgis sul fatto che sarebbe stato più adeguato un esame del provvedimento da parte della Commissione Affari costituzionali in sede referente e non solo consultiva. Molti sono infatti, a suo avviso, i diritti costituzionalmente tutelati interessati dalla proposta di legge in esame: il diritto alla riservatezza, quello alla salute, il diritto stesso del nascituro alla vita, tutelato dalla scelta del parto anonimo che ha evitato molti aborti ed anche infanticidi.

Sottolinea che quello della donna che decide di partorire scegliendo l'anonimato sia un atto di eroismo meritevole del più assoluto rispetto. Intaccare questa scelta, dopo tanti anni, con l'intervento degli assistenti sociali, se non addirittura delle forze dell'ordine, potrebbe significare uno sconvolgimento di una situazione di vita acquisita e portare a un sovvertimento di affetti.

Ricorda, infine, che molte delle donne che scelgono il parto anonimo sono straniere che potrebbero subire conseguenze molto gravi se fosse svelata la loro identità.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) pur considerando senza dubbio rile-

vante il tema della retroattività, ritiene più importante individuare un punto di equilibrio tra le confliggenti esigenze della madre di mantenere l'anonimato, da una parte, e del figlio di ottenere notizie sulle proprie origini, dall'altra.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che l'ambito in cui contenere la discussione in corso è definito, a suo avviso, dall'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della maternità e dall'articolo 11 delle preleggi, che sancisce il principio generale della irretroattività della legge. Ritiene, quindi, che, stante la più volte ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, occorre stabilire se la *ratio* della proposta di legge in esame è riconducibile prioritariamente all'esigenza di garantire la posizione di chi vuole acquisire informazioni sulle proprie origini ovvero alla necessità di tutelare la partoriente che intenda mantenere l'anonimato.

Andrea GIORGIS (PD), ad integrazione del suo intervento precedente, evidenzia come dalla suddetta sentenza della Corte non derivi l'obbligo per il legislatore di disciplinare il diritto di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ribadisce che il punto centrale è comprendere se l'obiettivo di fondo è quello di garantire al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini ovvero quello di assicurare che la madre sia consapevole delle conseguenze della scelta di generare un figlio, senza riconoscerlo.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che il ruolo della Commissione affari costituzionali, competente in sede consultiva sul provvedimento in oggetto, consista nel rilevare le eventuali questioni attinenti alla legittimità costituzionale, non avendo com-

petenza specifica sul merito del provvedimento stesso.

Roberta AGOSTINI (PD), *relatrice*, preannunciando la presentazione di una proposta di parere nella successiva seduta della Commissione, evidenzia che, oltre alla questione, più volte richiamata, della retroattività della disciplina recata dal provvedimento in esame, occorrerebbe altresì invitare la Commissione di merito a valutare se la procedura individuata dall'articolo 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, lettera *d*), del provvedimento stesso – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato sia disciplinata in modo tale da assicurare la massima riservatezza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 maggio 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge quadro missioni internazionali.

Testo unificato C. 45 Cirielli ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004 Manlio Di Stefano.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia firmato a Praga l'8 febbraio 2011 si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali in essere tra i due Paesi.

Con riferimento al contenuto, segnala che l'Accordo si compone di un Preambolo, che evidenzia le ragioni sottese alla stipula dell'Accordo e 20 articoli suddivisi in quattro parti incentrate sull'individuazione delle finalità e dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2), sugli ambiti di collaborazione culturale, nell'istruzione, scientifica e tecnologica (articoli 3-14), sulle modalità di esecuzione di tali collaborazioni (articoli 15 e 16) e sulle clausole finali (articoli 17-20).

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, riprende il disegno di legge S. 3600 presentato al Senato l'11 dicembre 2012 e non assegnato a seguito della fine anticipata della XVI Legislatura. Si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 reca le norme in materia di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenza che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

C. 2802 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Cristian INVERNIZZI (LNA), *relatore*, ricorda che il nostro Paese ha ratificato la Convenzione sullo *status* degli apolidi del 1954 con la legge n. 306 del 1962 ma non ha finora aderito alla Convenzione in esame, riguardante un profilo connesso e complementare a quello trattato dal testo

convenzionale del 1954, quello della riduzione dei casi di apolidia. L'adesione è volta a rafforzare le tutele esistenti e a rendere più trasparenti le procedure in materia di prevenzione dell'apolidia qualificata dal nostro ordinamento come la condizione di chi abbia perso la propria cittadinanza di origine e non ne abbia, per fatto proprio, acquistate altre.

La Convenzione ha per obiettivo quello di assicurare che venga rispettato il diritto di ogni persona ad avere una cittadinanza, ivi compreso il diritto di ogni bambino ad acquisire una cittadinanza. Essa stabilisce norme sull'acquisizione, sulla rinuncia, sulla perdita e sulla privazione della cittadinanza e prevede una serie di misure cui gli Stati aderenti devono dare applicazione.

Gli articoli dall'1 al 4 introducono misure per evitare l'apolidia dei minori (attribuzione *jure soli* della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo *jus sanguinis* e attribuzione *jure sanguinis* della cittadinanza ai nati all'estero). Gli articoli 5, 6 e 7 fissano una serie di misure per evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità, condizionando la perdita della cittadinanza al possesso di un'altra cittadinanza. Gli articoli 8 e 9 dettano norme per evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità. L'articolo 10 introduce alcune disposizioni volte ad evitare l'apolidia nel contesto della successione degli Stati (obbligo di regolare la cittadinanza delle persone coinvolte in trasferimenti di territorio da uno Stato a un altro).

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione all'adesione alla Convenzione e l'ordine di esecuzione dello stesso. Al riguardo, segnala che, all'atto del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, l'Italia si avvarrà della facoltà di riserva prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione, in base alla quale lo Stato contraente mantiene il diritto di privare una

persona della sua cittadinanza, ove ricorrano determinate condizioni, così come previsto dalla legislazione italiana.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Alla luce delle considerazioni esposte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, segnala che l'Accordo in esame, in linea con i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio, prevede la creazione di una zona di libero scambio fra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, da realizzarsi attraverso la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari e non tariffari fra le aree economiche, l'adeguamento di standard e la regolamentazione di importanti settori strategici, quali quelli farmaceutici, automobilistici e di elettronica di consumo. L'Accordo punta altresì

a riaprire i rispettivi mercati nei settori dei servizi e degli investimenti, a stabilire un impegno delle parti a tutela della proprietà intellettuale, per l'apertura del mercato degli appalti pubblici, la politica di concorrenza e gli aiuti di Stato. Sottoscritto nell'ottobre del 2010 è già entrato in vigore in via provvisoria nel luglio del 2011 per i settori di esclusiva competenza comunitaria, secondo le regole del diritto dell'Unione europea: si compone di 15 capi, ciascuno dei quali suddiviso in articoli, e di tre protocolli, dedicati alla definizione dei prodotti originari, alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione culturale, nonché di numerosi allegati relativi ai singoli capitoli.

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione consta di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri (valutabili in circa 24.000 euro, a decorrere dal 2015), e l'entrata in vigore del testo.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenza che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Alla luce delle considerazioni esposte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.

Nuovo testo C. 2741 Scanu ed abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, sottolinea che il nuovo testo, risultante dall'esame degli emendamenti, della proposta di legge C. 2741, reca disposizioni volte a prevedere il riconoscimento dell'istituto della riabilitazione militare nei confronti del personale militare italiano condannato alla pena capitale, nel corso della prima guerra mondiale, per la violazione di talune disposizioni previste dell'allora codice penale militare.

Ricorda che nel corso della prima guerra mondiale numerose furono le fucilazioni disposte nei confronti di militari italiani, di cui la ricerca storica ha individuato tre distinte categorie: fucilazioni per sentenze emanate da tribunali militari, in base a processi regolari secondo le norme del tempo; fucilazioni costituenti esecuzioni sommarie da parte direttamente di ufficiali o per ordine degli stessi nella flagranza di particolari reati; fucilazioni eseguite con il metodo della «decimazione».

In relazione alla prima di queste tre categorie, secondo i dati statistici elaborati dall'Ufficio Disciplina del Ministero della Guerra furono circa tremila le condanne a morte per fucilazione emanate dai tribunali militari nel corso della prima guerra mondiale, di cui all'incirca settecentocinquanta ebbero esecuzione.

Per quanto concerne, invece le esecuzioni sommarie, la Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la guerra, redatta nel 1919 dall'Avvocato Generale Militare Donato Tommasi su incarico del Capo di Stato Maggiore Armando Diaz, stima in circa trecento i casi di esecuzioni senza processo, fondati sulla base dell'allora vigente articolo 40 del codice penale dell'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, in base al quale nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico era tenuto ad utilizzare qualsiasi mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, per non rischiare di essere considerato correo. La morte di un militare poteva quindi essere deliberata sulla base del giudizio di un

singolo superiore, senza che venisse seguita alcuna regola, senza sentire le discolpe, senza intervento di un difensore, senza assunzione di prove, senza redazione di atti e/o verbali che potessero essere oggetto di controllo (ed eventualmente di sanzione) successivo sull'operato del superiore/giudice. Nell'esecuzione sommaria sia il giudizio che l'esecuzione erano sostanzialmente contestuali.

Va inoltre ricordata la circolare n. 3525 del 28 settembre del 1915 del Reparto disciplina, avanzamento e giustizia militare del Comando Supremo che poneva le basi per le fucilazioni sommarie, dettando la procedura per l'intervento di repressione di fronte all'apparire di gravi sintomi di «indisciplina individuale o collettiva nei reparti al fronte», indicando espressamente al punto terzo che «... il superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà inesorabile quella dei tribunali militari». Quasi tutte le legislazioni penali militari dell'epoca prevedevano in sostanza poteri analoghi per i superiori che si trovassero ad assistere a determinati reati.

Per quanto riguarda, infine, la pratica della decimazione, in forza dell'articolo 251 del codice penale per l'esercito, al Comandante Supremo era conferita la facoltà di emanare circolari e bandi aventi forza di legge nella zona di guerra, facoltà di cui si fece uso per legittimare la decimazione. Molte fonti storiografiche hanno posto in evidenza come la pratica della decimazione veniva usata anche nell'ipotesi in cui non si riuscisse ad individuare i colpevoli, accettando, in alcuni casi, il rischio di colpire degli innocenti sorteggiati casualmente fra gli appartenenti al reparto in cui si erano verificati i fatti, al fine di ricondurre all'obbedienza i soldati scampati all'estrazione. In particolare con la circolare riservata del comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916, richiamata anche dal testo in esame, il generale Cadorna affermava che: «(...) ricordo che non vi è altro mezzo idoneo a

reprimere reato collettivo che quello della immediata fucilazione dei maggiori responsabili, allorché l'accertamento dei responsabili non è possibile, rimane il diritto e il dovere ai comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte».

Passa ad illustrare il nuovo testo della proposta di legge C. 2741 che si compone di tre articoli.

Nello specifico, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che è avviato d'ufficio il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale. La medesima disposizione precisa che la riabilitazione è disposta in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace. In particolare l'articolo 412 del codice penale militare di pace prevede che: «Il tribunale militare di sorveglianza, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza». A sua volta, l'articolo 178 del codice penale prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, mentre l'articolo 179 precisa le condizioni per la riabilitazione, l'articolo 180 le ipotesi di revoca della sentenza di riabilitazione e l'articolo 181 la riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

Osserva che la motivazione della deroga si giustifica in considerazione del fatto che in base alla normativa vigente la riabilitazione militare ai sensi dell'articolo 412 del codice penale militare di pace può essere concessa su istanza dell'interessato che abbia già ottenuto la «riabilitazione» secondo la legge penale comune, la quale ai sensi dell'articolo 179 del codice penale può a sua volta essere concessa solo ove

« il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta » successivamente al commesso reato. Le suddette condizioni ostano all'evidenza con la possibilità del condannato a morte di ottenere la riabilitazione. Si osserva, inoltre, che secondo la giurisprudenza in materia (si veda la sentenza Rea della Corte di Cassazione del 15 ottobre 1990, richiamata nella relazione della originaria proposta di legge Scanu) è solo con la « riabilitazione militare » che è possibile riacquistare lo « status di onore militare » perduto a seguito della sentenza di condanna.

Sempre al comma 1 dell'articolo 1 si precisa che la riabilitazione è limitata alle condanne riguardanti i reati previsti nei capi III (reati in servizio), IV (disobbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione) V (diserzione) del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone le modalità del procedimento per la riabilitazione: il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale.

Al riguardo fa osservare che la disposizione fa riferimento alla condanna alla pena capitale, prescindendo dunque dalla effettiva esecuzione della stessa.

Il successivo comma 3 dispone in merito agli effetti della riabilitazione specificando che a seguito di tale provvedimento sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

Il comma 4 dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione Difesa, dispone che dal provvedimento di riabilitazione sono espressamente esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente

trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate.

In relazione alle disposizioni dell'articolo 1, desidera rilevare che, in considerazione della non applicazione della disciplina vigente in materia di riabilitazione prevista dal codice penale e dal codice penale militare di pace, appaiono meritevoli di approfondimento i presupposti su cui il tribunale militare di sorveglianza fonda la decisione sulla richiesta di riabilitazione; in particolare, non risulta chiaro se la riabilitazione consegua al verificarsi del presupposto della condanna alla pena capitale per i reati previsti – con la sola esclusione delle ipotesi di trasferimento al nemico delle informazioni coperte dal segreto militare, nelle quali peraltro sembrerebbe comunque necessaria la presentazione della richiesta di riabilitazione da parte del procuratore generale militare – o se il tribunale possa effettuare un'autonoma valutazione.

L'articolo 2 prevede al comma 1 che siano inseriti nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, su istanza di parte presentata al Ministro della Difesa, i nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto del citato articolo 40 del codice penale e della citata circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916. Dell'inserimento è data comunicazione al comune di nascita del militare. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato aggiunto che tale comunicazione è finalizzata alla pubblicazione sull'albo comunale.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'affissione in un'ala del Vittoriano in Roma di una targa nella quale si manifesta la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno ottenuto la riabilitazione. A tal fine il comma 3 prevede che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca

bandisca uno specifico concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il comma 4 dell'articolo 2, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone che sia assicurata la piena fruibilità degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di diserzione, ove non già versati negli archivi di Stato.

Ai sensi dell'articolo 3, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso la Commissione Difesa, al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d'iniziativa di studio e ricerca sul tema del

«fattore umano» nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa del 16 ottobre 2014, promuove la pubblicazione dei propri lavori, nelle forme che assicurino la massima divulgazione.

Osserva, infine, che il contenuto della proposta di legge è riconducibile all'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta della Commissione.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2994 Governo e abbinate, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, relativamente alle norme generali, e che il medesimo articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni per ciò che attiene alle norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

osservato che altre disposizioni intervengono sulla disciplina del personale scolastico riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione;

sottolineato che alcune norme contenute nel provvedimento sono ascrivibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato articolo 117, secondo comma, lettere *e*), e *m*), nonché alla materia « governo del territo-

rio » di competenza concorrente *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 4, comma 10, introduce disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale prevedendo, in particolare, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

rilevato, al riguardo, che, relativamente al sistema di istruzione e formazione professionale, la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;

osservato, in proposito, che, come chiarito dalla Corte costituzionale, « i principi fondamentali » la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'« istruzione » « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente » dalle norme generali, « altre norme, più o meno numerose » (sentenza n. 279 del 2005), necessitando « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale » e che « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di

disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

ricordato, inoltre, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che « la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi » (sentenza n. 50 del 2005);

preso atto che, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale scuola digitale figurano, ai sensi dall'articolo 7, comma 3, lettere *g-bis*) e *i*) del disegno di legge, la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo, nonché la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;

considerato, al riguardo, che occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

osservato, altresì, con riferimento all'articolo 23, comma 2, che sarebbe opportuno prevedere, alla luce dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni, un maggiore coinvolgimento di queste ultime, nella forma del parere sugli schemi di decreti legislativi ovvero di intesa in sede di Conferenza Unificata, in

particolare per quanto riguarda la lettera *d*), in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, e la lettera *f*), relativa alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;

rilevato, in particolare, che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto il carattere trasversale della competenza in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nel senso che essa può incidere anche su ambiti materiali rimessi alla competenza concorrente o residuale delle regioni, dal momento che « si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali » (sentenze n. 371/2008 e n. 387/2007; nello stesso senso sentenza n. 50 del 2008). Peraltro, tale titolo di legittimazione « non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione » (sentenze n. 181/2006 e 285/2005; nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 328/2006, n. 248/2006, n. 423/2004, n. 16/2004; n. 282/2002);

evidenziato che, in alcuni casi, i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 23 del provvedimento in esame ai fini dell'esercizio della delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione risultano di carattere molto ampio e non dettagliati; sotto questo profilo, ad esempio, il comma 2, lettera *f*), dell'articolo 23 non enuclea i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio; analogo rilievo può essere formulato per quanto riguarda la lettera *h*) del medesimo comma, in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;

rilevato, poi, che in altri casi – come quello contemplato dal comma 2, lettera *d*), dell'articolo 23, sull'istruzione professionale – i predetti principi e criteri direttivi sembrano sovrapporsi all'oggetto della delega,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, lettere *g-bis*) e *i*), valuti la Commissione di merito

l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

b) all'articolo 23, comma 2, lettere *d*) ed *f*), valuti la Commissione di merito, per le ragioni indicate in premessa, l'opportunità di stabilire un maggiore coinvolgimento delle regioni;

c) al medesimo articolo 23, comma 2, lettere *f*) ed *h*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire maggiormente i principi e criteri direttivi della delega.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (Emendamenti C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione, (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati gli emendamenti Daga 7.1, Mannino 7.2, Colonnese 13.1 e 13.2 e Governo 7.4, al testo del disegno di legge C. 2977 Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Daga 7.1, Mannino 7.2, Colonnese 13.1 e 13.2

e

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Governo 7.4.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (C. 2004 Manlio Di Stefano).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2004 Manlio Di Stefano, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (C. 2802 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2802 Governo, recante « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (C. 3055, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3055 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	53

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	47
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	85
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo MoVimento 5 stelle</i>)	86
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 Scanu (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Emendamenti C. 219 Bragantini (Parere alle Commissioni Riunite I e VIII) (<i>Esame e conclusione – nulla osta</i>)	52

SEDE REFERENTE

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777

Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*) al testo base C. 3008.

Sono da considerare inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli

aggiuntivi: 2.01 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale ai delitti di violenza privata, atti persecutori, violazione di domicilio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale; 2.02 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale ai delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale; 2.03 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale al delitto di atti persecutori; 2.04 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale a tutti i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone; 2.05 Molteni: inapplicabilità della sospensione condizionale a tutti i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone; 2.06 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale a tutti i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ed al delitto di truffa; 2.07 Molteni: inapplicabilità della sospensione condizionale a tutti i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ed al delitto di truffa; 8.01 Molteni: DASPO per le manifestazioni pubbliche; 12.020 Colletti: modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza degli atti amministrativi; 12.09 Colletti: modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia delle spese in giudizio presso il giudice amministrativo.

Considerato il numero di emendamenti presentati (155) e che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 15 maggio prossimo, ritiene che occorra regolamentare il loro esame affinché possa essere rispettata la programmazione dell'Assemblea.

A tale proposito comunica che la Commissione dovrà concludere l'esame degli emendamenti entro la seduta convocata domani alle ore 8.30. Ricorda che oggi la Commissione è convocata anche al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Una volta terminato l'esame degli emendamenti, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti

per l'espressione del parere. Giovedì, quindi, una volta acquisiti i pareri la Commissione Giustizia potrà conferire il mandato al relatore.

Avverte che, qualora se ne riscontrasse la necessità, si avvarrà di tutti gli strumenti previsti dal Regolamento per rispettare la programmazione dell'Assemblea.

Fa presente che nella medesima giornata di venerdì è iscritta nel calendario dell'Assemblea la proposta di legge C. 1335 (azione di classe), i cui emendamenti (77) devono essere ancora esaminati dalla Commissione. Per poter rispettare anche in questo caso la programmazione dei lavori dell'Assemblea è necessario terminare l'esame degli emendamenti entro la seduta di domani, per poter poi trasmettere il testo risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni per l'espressione del parere. La Commissione giustizia, acquisiti i pareri, terminerebbe l'esame in sede referente nella giornata di giovedì prossimo. È evidente che si potrà passare all'esame del testo base in materia di azione di classe ove nel frattempo sia terminato l'esame degli emendamenti del provvedimento in materia di anticorruzione.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che debba essere meglio valutata l'ammissibilità del suo articolo aggiuntivo 12.020, ritenendo evidente la connessione tra la trasparenza del procedimento amministrativo e la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, evidenzia come l'articolo aggiuntivo in questione, prevedendo una modifica alla legge n. 241 del 1991 in materia di procedimento amministrativo, determini una notevole estensione dell'oggetto dell'esame, confermandone l'inammissibilità. Nel merito, considerando la rilevanza della materia, ritiene che si potrebbe iniziare l'esame di un autonomo provvedimento presso la I Commissione, competente in tema di procedimento amministrativo.

Alessandro PAGANO (AP) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti da lui pre-

sentati preannunciando di ripresentarli anche alla luce del dibattito che si svolgerà in Commissione.

David ERMINI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme al relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 1.28 e 1.29, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.11 e ne raccomanda l'approvazione ritenendo che potrebbe essere un punto qualificante se un testo che per ora non prevede disposizioni realmente significative per contrastare la corruzione, considerato che il Senato ha fortemente depotenziato la proposta di legge S. 19 presentata dal senatore Grasso. In particolare l'emendamento è volto a introdurre una sorta di DASPO nei confronti delle persone condannate per reati contro la pubblica amministrazione. Nel caso di specie, si prevede l'incapacità perpetua di contrarre con la pubblica amministrazione. L'importanza di un divieto del genere emerge chiaramente se ci si sofferma sulle vicende corruttive in relazione all'EXPO 2015. Non riesce a comprendere come si possano coniugare le dichiarazioni « spot » del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla lotta contro la corruzione con il parere contrario del governo sull'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.11.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.33, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.20, che ha la stessa *ratio* dell'emendamento 1.11, avendo ad oggetto l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica a seguito di una condanna per un tempo non inferiore ad un anno per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.20.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.34, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.12.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.35 e 1.5, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.21.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.23 e ne raccomanda l'approvazione. Chiede spiegazioni al Governo ed al relatore di come si possa essere contrari all'aumento di pena per il reato di indebita percezioni di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-ter del codice penale.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.23.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.36, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.24 e ne raccomanda l'approvazione. Osserva che l'emendamento è diretto ad incrementare la pena del reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni che anche nel testo trasmesso dal Senato appare essere troppo esigua. Anche in questo caso è inspiegabile il parere contrario del relatore e del Governo che si rifiutano addirittura di dare una spiegazione al loro incomprensibile atteggiamento.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene non dignitoso per il Parlamento esaminare una legge tanto importante come quella contro il fenomeno della corruzione in tempi così ristretti, non trattandosi di un decreto legge, erigendo tutti gli emendamenti presentati, molti dei quali di buon senso, senza alcun adeguato approfondimento.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti 1.24 e 1.13 Colletti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.37, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 1.6 e Colletti 1.25.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.38, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 1.7 e 1.8 e Colletti 1.26.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.39, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.9.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.27 volto a correggere le storture della legge Severino in relazione al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, evidenziate peraltro dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Anche in questo caso sarebbe utile conoscere le ragioni della contrarietà del Governo e del relatore sul provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.27.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.22.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 1.14 e 1.15.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.16, diretto ad aumentare la pena per il reato di abuso di ufficio, che peraltro è un reato proprio dei politici, come è testimoniato anche dalla circostanza che il candidato del partito democratico alla presidenza della Regione Campania è stato condannato in primo grado proprio per questo reato. Ribadisce di essere in attesa di una risposta dal Governo e dal relatore in merito alla contrarietà ad emendamenti che hanno come obiettivo il rafforzamento di un testo che non ha alcuna efficacia preventiva e repressiva rispetto al fenomeno della corruzione.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 1.16 e Sannicandro 1.3.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.17 diretto ad aumentare la pena del reato di traffico di influenze illecite, volto a punire un fenomeno estremamente grave come è emerso anche nelle ultime vicende giudiziarie relative all'EXPO 2015.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 1.17,

1.18 e 1.10, nonché l'articolo aggiuntivo Caparini 1.01, sottoscritto dal deputato Molteni.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.02, in materia di operazioni sottocopertura e di agente provocatore, la cui approvazione darebbe un contenuto sostanziale ad un provvedimento che è in realtà un mero manifesto di propaganda politica.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.02, 1.03 ed 1.04.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.1, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 3.1 e Colletti 3.2 nonché l'articolo aggiuntivo Colletti 3.02.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1, in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici di coloro che siano stati condannati per alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione, rilevando come la contrarietà del Governo e del relatore Ermini che è uno dei deputati più vicini politicamente al Presidente del Consiglio, contrasti in maniera eclatante con le dichiarazioni che lo stesso Presidente del Consiglio rilascia quotidianamente agli organi di informazione ed ai social-network.

David ERMINI (PD), *relatore*, replica al deputato Colletti che la contrarietà all'approvazione di emendamenti e quindi, alla modifica del testo approvato dal Senato non è in alcun modo in contrasto quanto affermato Presidente del Consiglio che proprio oggi ha espresso l'auspicio che il provvedimento in esame diventi legge prima entro il 31 maggio prossimo. Una modifica al testo non consentirebbe l'approvazione del testo nei tempi delineati dal Presidente del Consiglio.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 4.1 e 4.2.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.3 che è diretto a migliorare la disposizione sulla riparazione pecuniaria contenuta nel testo, che il suo gruppo comunque condivide nella sostanza. Si tratta, in particolare, di precisare che rimane impregiudicata la giurisprudenza esclusiva della Corte dei Conti in relazione al danno erariale nel caso in cui vi sia stata la riparazione pecuniaria da parte del reo.

Vittorio FERRARESI (M5S) interviene per stigmatizzare quanto appena dichiarato dal relatore, osservando che la contrarietà a molti degli emendamenti presentati dal Gruppo M5S si traduce in un non mantenimento di promesse fatte dal Governo e dalla maggioranza ai cittadini in relazione al contrasto della corruzione. Inoltre, ritiene che sia estremamente grave che il Presidente del Consiglio imponga delle date al Parlamento, impedendo in tal modo allo stesso di poter esaminare in maniera compiuta il testo approvato dal Senato dopo un esame durato due anni, che ha visto depotenziare fortemente in testo di partenza. Ritiene che l'Italia non abbia bisogno di leggi, quanto piuttosto di buone leggi.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.3.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.01 diretto ad aumentare, tra l'altro, le pene del reato di traffico di influenze illecite. Anche in questo caso è forte da parte sua lo stupore della contrarietà e del silenzio sia del Governo che del relatore.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 4.01 e l'emendamento Molteni 5.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 5.10 e

5.11, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 5.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 5.12, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 5.4.

Davide MATTIELLO (PD) interviene in merito al suo emendamento 5.1 volto ad adeguare la pena del reato di scambio elettorale politico-mafioso a seguito dell'aumento di pena previsto nel testo relativo al reato di associazione di stampo mafioso. Pur essendo consapevole dell'esigenza di tale adeguamento, prende atto della volontà della maggioranza di non apportare modifiche al testo in esame, affinché questo possa essere approvato senza una ulteriore lettura da parte del Senato e, pertanto, ritira l'emendamento impegnandosi personalmente a ripresentarlo quanto prima in relazione ad un altro progetto di legge.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 5.01.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 5.02 diretto a riformulare la fattispecie del reato di scambio elettorale politico-mafioso che nel corso dell'esame parlamentare svoltosi in questa legislatura quando si è riscritta la fattispecie è stato riformulato a seguito di interventi da parte di Matteo Renzi e di Silvio Berlusconi. Il testo risultante da tale modifica è di fatto inapplicabile, come peraltro risulta da una recente sentenza della Corte di cassazione che ha annullato una sentenza di condanna per il reato in questione proprio a causa della contraddittoria formulazione dello stesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Colletti sottolineando come le ragioni dell'annullamento da parte della Cassazione non siano riconducibili alla formulazione della fattispecie. Invita il deputato Colletti ad essere più preciso nelle sue affermazioni come quella relativa al Presidente del Consiglio, per poter consentire agli altri deputati di controbatterle in maniera adeguata.

Andrea COLLETTI (M5S) replica alla Presidente di essere libero di fare le osservazioni che ritiene più opportune in Commissione e che, qualora queste siano considerate offensive, la Presidenza della Commissione potrà anche rivolgersi alla magistratura.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 5.02, 5.05, 5.03 e l'emendamento 5.04 nonché gli emendamenti Sannicandro 6.1, Colletti 6.2 e 6.3 nonché l'articolo aggiuntivo Colletti 6.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.02 in materia di corruzione nel settore privato, considerato che questa riguarda spesso i servizi pubblici.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 6.02.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 7.01, che rappresenta l'ennesimo emendamento sul DASPO ai corrotti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 7.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 8.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 8.1 e 8.2.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.20, che, riproducendo quanto previsto nella proposta di legge a sua firma n. 1205, supera l'attuale disposizione vigente nonché quanto previsto dal testo del Senato che suscita serie perplessità in più punti. Tra questi richiama la parte in cui si prevede che il reato consista nella consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, quando, al fine di evitare restrizioni applicative del reato, si sarebbe dovuta individuare la condotta nella esposizione di fatti o informazioni materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni. Ricorda che critiche al testo approvato dal Senato sono emerse anche nel corso delle audizioni.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 9.20, Bonafede 9.12, Colletti 9.8 e Paglia 9.2.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.9 diretto a sopprimere l'avverbio « consapevolmente », che determina una eccessiva caratterizzazione dell'elemento soggettivo del reato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Paglia 9.1, Molteni 9.7 e Colletti 9.9 nonché gli emendamenti Paglia 9.3 e Colletti 9.10.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.13 diretto a prevedere che la condotta del reato di falso in bilancio possa consistere anche in errate valutazioni di beni, evidenziato anche nel corso delle audizioni.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 9.13, 9.11 e 9.14.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza

del presentatore dell'emendamento 9.20, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Paglia 9.5 e Colletti 9.15 nonché l'emendamento Paglia 9.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 9.6, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Colletti 9.16 e 9.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 10.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.5 che interviene sulla attenuante relativa ai fatti di lieve entità eliminando il parametro della dimensione della società, al quale il giudice dovrebbe riferirsi nel determinare se il fatto sia di lieve entità. Ritiene che il riferimento alle dimensioni della società così come quello alla natura della medesima possa suscitare gravi dubbi interpretativi determinando anche delle storture applicative consentendo di considerare di lieve entità delle falsità oggettivamente rilevanti ma di poco conto se considerate in relazione alle concrete dimensioni della società. Come già sottolineato, non risulta chiaro neanche il contenuto del parametro relativo alla natura della società. Chiede pertanto chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo sui dubbi interpretativi da lui evidenziati.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 10.5, 10.6, gli identici emendamenti Colletti 10.8 e Paglia 10.2, nonché l'emendamento Colletti 10.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 10.15, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 10.9 e 10.11, nonché gli identici emendamenti Paglia 10.3 e Colletti 10.12.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 10.17, 10.16 e 10.18, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 10.13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 10.19, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 11.30, Bonafede 11.7, Colletti 11.8, Paglia 11.2, gli identici emendamenti Sannicandro 11.1, Molteni 11.5 e Colletti 11.9, gli emendamenti Paglia 11.3 e Colletti 11.12 e 11.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 11.31, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Paglia 11.4 e Colletti 11.13 nonché l'emendamento Molteni 11.6.

Andrea COLLETTI (M5S), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.14 diretto a punire anche le false valutazioni in relazione al delitto di falso in bilancio relativo alle società quotate.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 11.14.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza

del presentatore dell'emendamento 11.32, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 11.15 e 11.16 e l'articolo aggiuntivo Paglia 11.01.

Andrea COLLETTI (M5S), raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 11.06 e 11.02 volti ad aumentare le pene rispettivamente dei reati societari e tributari contenuti nel codice civile e del reato di corruzione tra privati.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 11.06, 11.02, 11.03 e 11.04, nonché gli emendamenti Molteni 12.1, Colletti 12.4, Molteni 12.2 e 12.3, Colletti 12.5 e 12.6 nonché gli articoli aggiuntivi Colletti 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07 e 12.08.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015 — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame emendamenti e conclusione — Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo aggiuntivo 7.05 relativo al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ed il rappresentante del Governo si erano riservati di esprimere il parere anche a seguito di una valutazione relativa non tanto al merito dell'articolo aggiuntivo in esame quanto alla questione di affrontare il tema estremamente complesso della corruzione nel settore privato nell'ambito della Legge europea.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, dichiara di confermare le proprie perplessità di natura metodologica rispetto all'articolo aggiuntivo in esame, per cui esprime parere contrario sullo stesso, auspicando che quanto prima la Commissione possa affrontare l'esame di un provvedimento che abbia per oggetto esclusivo proprio il tema della corruzione tra privati.

Il viceministro Enrico COSTA, esprime parere conforme al relatore anche in merito alle motivazioni dallo stesso addotte.

Andrea COLLETTI (M5S), fa presente che un emendamento proprio in materia di corruzione nel settore privato è stato appena respinto dalla Commissione in relazione al testo sull'anticorruzione approvato dal Senato. Ritiene che proprio questo testo dovrebbe essere la sede opportuna per affrontare il tema della corruzione tra privati.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sull'articolo aggiuntivo Pini 7.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), *relatore*, osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul testo del disegno di legge C. 2994 con riferimento alle disposizioni che attengono alla propria sfera di competenza.

In primo luogo, l'articolo 2, comma 3, lett. i), inerenti agli obiettivi formativi prioritari della scuola. In particolare, il comma 3 stabilisce che le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari. Il testo, quindi, prevede un elenco entro il quale devono essere individuati gli obiettivi formativi prioritari. Tra questi, la lettera i) prevede, tra l'altro, le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della discriminazione e del bullismo e cyber bullismo. Si condivide pienamente tale scelta, considerato che per tali fenomeni una risposta meramente sanzionatoria è sicuramente insufficiente.

Così come si condivide la scelta contenuta nell'articolo 3, comma 8-bis, relativa all'inserimento nel Piano triennale dell'offerta formativa, dell'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti ed i genitori sulle relative tematiche come previsto anche dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 199, in materia di Piano di azione straordinario contro la violenza.

Altra disposizione di competenza della Commissione giustizia è il comma 2 dell'articolo 4. Tale articolo intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro e, in particolare, introduce

nell'ordinamento una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, mettendo a regime la possibilità di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipula di contratti di apprendistato. Il comma 2, novellando l'articolo 1, co. 2, del d.lgs. 77/2005, introduce la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e specifica che le convenzioni possono essere stipulate anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale.

L'articolo 4-bis reca disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari. In realtà, non si incide sull'ambito dell'insegnamento nelle carceri, ma sul trattamento giuridico ed economico degli insegnanti. In particolare, si prevede che, per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari, è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e di uno specifico titolo di specializzazione. Inoltre, i docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria.

L'articolo 5, comma 3, nel prevedere gli obiettivi del Piano nazionale scuola digitale individua la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali.

Il comma 2 dell'articolo 12 prevede che nello stato di previsione del MIUR è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva su-

periore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L'articolo 14 prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola gestito dal MIUR, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali.

Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, si potrebbe esprimere un parere favorevole nel quale viene condivisa la scelta di prevedere tra gli obiettivi formativi prioritari della scuola anche le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della discriminazione e del bullismo e cyber bullismo, nonché di inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, in quanto si tratta di fenomeni che non possono essere contrastati unicamente attraverso le sole norme penali, poiché questi fenomeni si basano principalmente sulla mancanza di formazione a partire dalle istituzioni scolastiche; preso atto dell'attenzione al tema dell'insegnamento presso gli istituti penitenziari, sottolineando come l'istituzione ed il lavoro siano strumenti imprescindibili sia per garantire la funzione rieducativa della pena sia per ridurre sensibilmente la recidiva di coloro che abbiamo scontato la pena; preso inoltre atto della disincentivazione del precariato legato ai contratti a termine, sia della tutela della riservatezza dei dati personali.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) osserva come l'impianto complessivo della riforma sia caotico e confuso. Diverse parti del testo in esame sono incongruenti e di difficile interpretazione come dimostrato anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, nella quale non sempre sono sciolti i dubbi sulla portata normativa delle varie disposizioni. Per tale ragione esprime la contrarietà del proprio gruppo al disegno di legge in esame e presenta una

proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, avvertendo che qualora questa dovesse essere respinta sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.

Nuovo testo C. 2741 Scanu.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, osserva come la proposta di legge in esame sia diretta ad avviare d'ufficio il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati di cui ai capi III (reati in servizio), IV (disobbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione) V (diserzione) del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869. Il comma 4 stabilisce che dal provvedimento di riabilitazione sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate.

La ratio della proposta di legge si può rinvenire nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge C. 2741, dove si legge come durante la prima guerra mondiale « la pena di morte fosse di regola

irrogata non tanto in un'ottica individualizzante che avesse esclusivo riferimento alla gravità oggettiva del fatto e alla personalità o alla pericolosità del reo, bensì questi venisse « reificato », reso egli stesso strumento della volontà repressiva delle gerarchie in chiave di ammonimento e prevenzione generale di possibili comportamenti criminosi da parte di altri soggetti ». Obiettivo della proposta di legge è restituire l'onore militare e riconoscere la dignità di vittime di guerra a quanti furono passati per le armi senza processo con la brutale pratica della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte dei superiori.

Nel corso della prima guerra mondiale numerose furono le fucilazioni disposte nei confronti di militari italiani. Varie erano le ragioni e le procedure della sanzione capitale. La bibliografia più accreditata ha individuato tre distinte categorie: fucilazioni per sentenze emanate da tribunali militari, in base a processi regolari secondo le norme del tempo; fucilazioni costituenti esecuzioni sommarie da parte direttamente di ufficiali o per ordine degli stessi nella flagranza di particolari reati; fucilazioni eseguite con il metodo della « decimazione ».

In relazione alla prima di queste tre categorie secondo i dati statistici elaborati dall'Ufficio Disciplina del Ministero della Guerra furono circa tremila le condanne a morte per fucilazione emanate dai tribunali militari nel corso della prima guerra mondiale, di cui all'incirca settecentocinquanta ebbero esecuzione.

Per quanto concerne, invece le esecuzioni sommarie, la Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la guerra, redatta nel 1919 dall'Avvocato Generale Militare Donato Tommasi su incarico del Capo di Stato Maggiore Armando Diaz, stima in circa trecento i casi di esecuzioni senza processo. Il fondamento giuridico di tali esecuzioni veniva individuato nell'articolo 40 del codice penale dell'esercito in base al quale nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico che non utilizzasse qualsiasi

mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, doveva considerarsi correo e dunque passibile delle stesse gravissime pene stabilite per detti reati. « In virtù di tale norma, gli ufficiali, in particolare i comandanti di reparti o formazioni organiche, avevano non solo la facoltà, ma financo il dovere di uccidere o far uccidere immediatamente, sul posto, i soldati che si fossero resi responsabili di quei particolari reati, secondo l'inappellabile valutazione degli ufficiali stessi » (cfr. Dini, cit) ». Rispetto alle pene capitali irrogate da un tribunale militare con la partecipazione, l'apporto e la valutazione condivisa di tre persone, nell'ipotesi di esecuzione sommaria la morte del militare poteva essere deliberata sulla base del giudizio di un singolo superiore, senza che venisse seguita alcuna regola, senza sentire le discolpe, senza intervento di un difensore, senza assunzione di prove, senza redazione di atti e/o verbali che potessero essere oggetto di controllo (ed eventualmente di sanzione) successivo sull'operato del superiore/giudice. Nell'esecuzione sommaria sia il giudizio che l'esecuzione erano sostanzialmente contestuali.

Per quanto riguarda, infine, la pratica della decimazione, in forza dell'articolo 251 del codice penale per l'esercito, al Comandante Supremo era conferita la facoltà di emanare circolari e bandi aventi forza di legge nella zona di guerra, facoltà di cui si fece uso per legittimare la decimazione. In relazione al fenomeno della decimazione la bibliografia più accreditata ha posto in evidenza come a tale pratica si faceva riferimento anche nell'ipotesi in cui non si riuscisse ad individuare i colpevoli. In alcuni casi, infatti, « si accettava il rischio di colpire degli innocenti sorteggiati casualmente fra gli appartenenti al reparto in cui si erano verificati i fatti. La pretesa funzione di questa decimazione era appunto quella di ricondurre all'obbedienza i soldati scampati all'estrazione, nonché tutti gli altri militari, mediante l'esempio intimidatorio della sorte toccata ai propri compagni » (Cfr. Dini cit) ». In particolare con la circolare riservata nr.

2910 del 1° novembre 1916, (richiamata anche dall'articolo 2 della proposta di legge) il generale Cadorna affermava che: « (...) ricordo che non vi è altro mezzo idoneo a reprimere reato collettivo che quello della immediata fucilazione dei maggiori responsabili, allorché l'accertamento dei responsabili non è possibile, rimane il diritto e il dovere ai comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte ».

Come espressamente specificato al comma 1 dell'articolo 1, si tratta di un procedimento in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace. Si ricorda che in base alla normativa vigente la riabilitazione militare ai sensi dell'articolo 412 cpmp può essere concessa su istanza dell'interessato che abbia già ottenuto la « riabilitazione » secondo la legge penale comune, la quale ai sensi dell'articolo 179 cp può a sua volta essere concessa solo ove « il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta » successivamente al commesso reato. Si tratta di condizioni che nel caso in esame non possono verificarsi in quanto si tratterebbe di riabilitare persone nei cui confronti è stata eseguita la pena capitale.. Si osserva, inoltre, che secondo la giurisprudenza in materia è solo con la « riabilitazione militare » che è possibile riacquistare lo « status di onore militare » perduto a seguito della sentenza di condanna.

Per quanto attiene al procedimento, il comma 2 prevede che il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui sopra, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene agli effetti della riabilitazione si prevede che sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra,

ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Emendamenti C. 219 Bragantini.

(Parere alle Commissioni Riunite I e VIII).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Maria Gaetana Greco, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimersi sugli emendamenti approvati in linea di principio dalle Commissioni riunite I e VIII in sede legislativa in relazione al testo base C. 219 volto a modificare la normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Ricorda che su tale testo la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole quando esso si trovava ancora in sede referente presso le Commissioni di merito.

La specificità dei predetti contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è

nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). La proposta C. 219 introduce modifiche nella disciplina di tali contratti che circoscrivono l'ambito derogatorio dell'attuale normativa, richiedendo ai fini di tali contratti, e in particolare di quelli relativi ai lavori pubblici, la sussistenza del requisito dell'eccezionalità espressamente motivata e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo della Corte dei conti.

Rispetto al testo sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole sono stati approvati in linea di principio alcuni emendamenti che, da un lato, non modificano l'impianto del testo, ma lo precisano, e, dall'altro, non attengono alla competenza della Commissione Giustizia, riguardano l'attività della corte dei Conti, che rientra esclusivamente nella competenza della I Commissione.

Per tale ragione propone pertanto di esprimere il nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni riunite I e VIII.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 28. Santelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 29. Santelli.

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l'articolo 32-ter, secondo comma, del codice penale è sostituito dal seguente: « Essa non può avere durata inferiore ad un anno e sei mesi né superiore a cinque anni ».

1. 19. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la parola: sei.

1. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, dopo la lettera, a) inserire la seguente:

a-bis) All'articolo 32-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue la incapacità perpetua di con-

trattare con la pubblica amministrazione ».

1. 11. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **1. 1.** Pagano.

Al comma sopprimere la lettera b).

* **1. 33.** Santelli.

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

L'articolo 32-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 12-quinquies. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). – Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica ».

1. 20. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1. 34. Santelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) All'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « articolo 99, secondo comma, » sono inserite le seguenti: « nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis ».

1. 12. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 35. Santelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dieci anni e sei mesi con le parole: dodici anni.

1. 5. Molteni, Caparini, Fedriga.

Dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) 1. All'articolo 316, primo comma le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno a quattro anni ».

1. 21. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) All'articolo 316-ter, primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti ».

1. 23. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

1. 36. Santelli.

Alla lettera e) le parole: da uno a sei anni sono sostituite dalle seguenti: da due a sei anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.

1. 24. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da due a sei anni.

1. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

1. 37. Santelli.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da sei a dieci con le parole: sei a dodici.

1. 6. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: da sei a dieci anni, con le seguenti: da quattro a dieci anni.

1. 2. Pagano.

Alla lettera f) dopo le parole: da sei a dieci anni sono aggiunte le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.

1. 25. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1. 38. Santelli.

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire la parola: sei con la parola: otto.

1. 7. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire la parola: otto con la parola: dodici.

1. 8. Molteni, Caparini, Fedriga.

Alla lettera g), al numero 2) dopo le parole: da otto a venti sono aggiunte le seguenti: e della multa prevista degli articoli 318 e 319.

1. 26. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

1. 39. Santelli.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: dieci anni e sei mesi con le parole: dodici anni.

1. 9. Santelli.

Alla lettera h), dopo le parole: da sei anni a dieci anni e sei mesi sono aggiunte le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.

L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà.

1. 27. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) 1. All'articolo 316-bis, primo comma le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da

due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».

1. 22. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) all'articolo 319-quater, il secondo comma è abrogato.

1. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) all'articolo 319-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite».

1. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

1. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1.

1. 3. Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: « uno » è sostituita dalle seguenti: « da uno a tre » e la parola: « tre » è sostituita dalle seguenti: « da due a cinque ».

1. 17. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: « uno » è sostituita dalle seguenti: « da uno a tre » e la parola: « tre » è sostituita dalle seguenti: « da due a sei ».

1. 18. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, lettera l), capoverso comma 1, sostituire le parole: da un terzo a due terzi con le parole: fino a due terzi ».

1. 10. Molteni, Caparini, Fedriga.

ART. 1-bis.

(Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite).

1. *(Operazioni di infiltrazione).* Al fine di indagare i reati di concussione, corruzione attiva o passiva, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo a tali reati, il procuratore della Repubblica competente autorizza le operazioni di infiltrazione di cui al comma 2.

2. Ai fini della presente legge, per operazioni di infiltrazione si intende l'attività di raccolta e di successiva analisi di notizie e di dati dalla cui elaborazione sono ricavate informazioni utili in cui l'identità dell'agente o ufficiale deve rimanere segreta o dissimulata sotto diversa

apparenza, tramite operazioni di polizia giudiziaria attuate nell'ambito di indagini relative ai reati di cui al comma 1 volte all'ottenimento di elementi di prova e consistenti:

a) nell'attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i reati di cui al comma 1, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolano l'individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentono l'impiego;

b) nell'utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o di entrare in contatto con soggetti o con siti nelle reti di comunicazione;

c) in attività propedeutiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e di concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3.

3. *(Procedura).* L'esecuzione delle operazioni di infiltrazione, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale tali operazioni, ovvero la loro parte prevalente, devono essere effettuate può essere disposta:

a) dal dirigente dell'ufficio della squadra mobile della Polizia di Stato;

b) dal dirigente della divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) della Polizia di Stato;

c) dal comandante del nucleo regionale di polizia tributaria;

d) dal comandante provinciale o dal comandante della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri;

e) dal comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza;

f) dal direttore del centro operativo della direzione investigativa antimafia (DIA).

4. Il medesimo procuratore può autorizzare le operazioni di cui al comma 2, qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito di un soggetto o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie o in quelle relative alla stipula dei contratti e all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera c), ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.

5. Nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 il procuratore della Repubblica competente indica, altresì, il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.

6. Per l'esecuzione delle operazioni di infiltrazione il procuratore della Repubblica competente autorizza l'utilizzo di beni mobili e immobili e di documenti di copertura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 12.

7. (*Consumazione del reato*). I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliario a lui collegato, autorizzati ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

8. (*Ritardo od omissione degli atti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia*). Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o per la cattura dei responsabili dei reati di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell'operazione di infiltrazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, pos-

sono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione o sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica competente, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell'avviso.

9. Il procuratore della Repubblica competente impartisce all'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione di infiltrazione le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, di denaro, di beni mobili, ovvero di altre utilità.

10. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 possono essere richieste o impartite anche oralmente; i provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia devono comunque essere emessi entro le ventiquattro ore successive all'emanazione delle disposizioni citate.

11. (*Condizione di segretezza*). Chiunque, nel corso di operazioni di infiltrazione, indebitamente rivela o divulga i nomi degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni medesime o degli ausiliari a loro collegati ovvero con il suo comportamento e operato mette a repentaglio la loro incolumità è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da cinque a sette anni.

12. (*Cause di non punibilità*). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito di operazioni di infiltrazione, pongono in essere le attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

13. Nell'ambito delle operazioni di infiltrazione gli ufficiali di cui al comma 12

possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.

1. 01. Caparini.

Inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura e agente provocatore).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « i delitti previsti dagli articoli », inserire le seguenti: « 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi ».

1. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura e agente provocatore).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « i delitti previsti titolo II, libro II del codice penale ».

1. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Agente provocatore).

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità,

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.

1. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

ART. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1. Santelli.

Dopo l'articolo 2, inserire l'articolo 2-bis.

ART. 2-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 01. Molteni, Caparini, Fedriga.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire l'articolo 2-ter.

ART. 2-ter.

1. Al delitto previsto dagli articoli 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 02. Molteni, Caparini, Fedriga.

Dopo l'articolo 2-ter, inserire l'articolo 2-quater.

ART. 2-quater.

1. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 03. Molteni, Caparini, Fedriga.

Dopo l'articolo 2-quater, inserire l'articolo 2-quinquies.

ART. 2-quinquies.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del

codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 04. Molteni, Caparini, Fedriga.

Dopo l'articolo 2-quinquies, inserire l'articolo 2-sexies.

ART. 2-sexies.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 05. Molteni, Caparini, Fedriga.

Dopo l'articolo 2-sexies, inserire l'articolo 2-septies.

ART. 2-septies.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 06. Molteni, Caparini, Fedriga.

Dopo l'articolo 2-septies, inserire l'articolo 2-octies.

ART. 2-octies.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 07. Molteni, Caparini, Fedriga.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 317, sostituire le parole: da sei anni a dodici anni con le parole: da otto a quattordici anni.

3. 1. Molteni, Caparini, Fedriga.

Dopo le parole: da sei a dodici anni sono aggiunte le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta ».

3. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. L'articolo 319-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319-*quater*.

(Induzione indebita a dare o promettere utilità).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.

L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, col-

labora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà ».

3. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

L'articolo 346-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 346-*bis*.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-*ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 10.000.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Si applica la sanzione amministrativa da euro 7.500 ad euro 15.000 se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 20.000 se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa da euro 2.500 ad euro 5.000.

3. 01. Pizzolante.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: Dopo l'articolo 322-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, dopo il capoverso « Art. 322-quater » aggiungere il seguente:

ART. 322-quinquies.

(Interdizione perpetua dai pubblici uffici).

Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

- 4. 1.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 322-quater » sostituire le parole: « pari all'ammontare » con le seguenti: « non inferiore a due volte l'ammontare ».

- 4. 2.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, aggiungere, alla fine, dopo le parole risarcimento del danno, le seguenti parole: anche erariale.

- 4. 3.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Lombardi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 346 e 346-bis in materia di traffico di influenze illecite).

1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

ART. 346-bis.

(Traffico di influenze illecite).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di

pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'articolo 346 è abrogato.

- 4. 01.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso articolo 416-bis, lettera a), sostituire le parole: da dieci a quindici con le parole da dodici a sedici.

- 5. 2.** Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da dieci a quindici anni con le parole: da sette a quattordici anni.

- 5. 10.** Santelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da dodici a diciotto anni, con le seguenti: da nove a sedici anni.

5. 11. Santelli.

Al comma 1, capoverso articolo 416-bis, lettera b), sostituire le parole: da dodici a diciotto, con le parole: da quattordici a venti.

5. 3. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da quindici a ventisei anni, con le seguenti: da dodici a ventiquattro anni.

5. 12. Santelli.

Al comma 1, capoverso articolo 416-bis, lettera c), sostituire le parole: da quindici a ventisei, con le parole: da diciotto a ventotto.

5. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 416-ter del codice penale le parole: « da quattro a dieci anni, » sono sostituite dalle seguenti: « da sette a dodici anni ».

5. 1. Mattiello.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 648-ter. 1. del codice penale in materia di autoriciclaggio).

1. L'articolo 648-ter. 1 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-ter. 1. — (Autoriciclaggio). — Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a com-

mettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

5. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 416-ter. — (Scambio elettorale politico-mafioso). — Chiunque accetta la pro-

messa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 4-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma » ».

5. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater e 322 del codice penale ».

5. 05. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: « mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis » sono sostituite dalle seguenti: « da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis » ».

5. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: « reclusione da quattro a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « reclusione da sette a dodici anni » ».

5. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso « 1-ter », sopprimere le seguenti parole: Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis.

*** 6. 1.** Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.

Al comma 1, capoverso « 1-ter », sopprimere le seguenti parole: Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis.

*** 6. 4.** Santelli.

Al comma 1, dopo le parole: e 322-bis, inserire le seguenti: nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del codice civile.

6. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, dopo le parole: e 322-bis, inserire le seguenti: nonché 648-ter. 1.

6. 3. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione).

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ».

6. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Corruzione tra privati).

1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocimento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legate, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà ».

2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: « 346-bis » sono inserite le seguenti: « e 5-ter ».

6. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

ART. 7.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione).

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ».

7. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis.

(Introduzione dell'articolo 322-quinquies del codice penale).

1. Dopo l'articolo 322-*quater* è inserito il seguente:

« Articolo 322-*quinquies*. – (Decorso per la prescrizione nei reati contro la Pubblica amministrazione) Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*. 1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado » ».

7. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

ART. 8.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto infine il seguente periodo: » La Commissione, previa diffida nel confronto con l'amministrazione inadempiente, in seguito a delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, può sostituirsi ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole della trasparenza.

8. 4. Santelli.

Al comma 2, capoverso « 32-bis », sostituire la parola: Commissione, *con le seguenti:* Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.).

7. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

2-*bis*. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità to-

tale delle informazioni, è individuata nell'Anac l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

Disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

8. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-*bis* è sostituito dal seguente:

ART. 6-*bis*.

(Lancio di materiale pericoloso e scavalca-mento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo

da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica. »

2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

ART. 6-ter

(Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,

strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.

3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

ART. 6-quater

(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. »

4. L'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

ART. 6-*quinquies*.

(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*.

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

ART. 8.

(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accom-

pagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 583-*quater*. — *(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).* Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

ART. 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.

d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

8. 01. Molteni, Caparini, Fedriga.

ART. 9.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2621.

(False comunicazioni sociali).

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti o informazioni materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da un due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti di cui all'articolo 14 nonché alle fondazioni bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. 20. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nei bilanci » inserire le seguenti: « in violazione delle relative norme di redazione e dei principi contabili nazionali o internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti ».

b) sopprimere le parole: « previste dalla legge ».

c) sopprimere le parole: « materiali rilevanti, » ovunque ricorrano, e dopo la parola fatti » inserire le seguenti: « o informazioni ».

d) sopprimere la parola: « consapevolmente ».

e) sopprimere la parola: « concretamente ».

9. 12. Bonafede.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, al primo comma, sopprimere le parole: previste dalla legge.

9. 08. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, al primo comma, sostituire le parole da: consapevolmente fino a: rilevanti la cui con le seguenti: espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui.

9. 02. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, al primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.

*** 9. 01.** Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, al comma 1, la parola consapevolmente è soppressa.

*** 9. 07.** Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, al primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.

*** 9. 09.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, sostituire le parole da: fatti materiali fino a: rilevanti la cui con le seguenti: informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui.

9. 03. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, sopprimere la parola: fatti materiali, ovunque ricorra, e dopo la parola rilevanti inserire le seguenti: anche se oggetto di valutazioni.

9. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, sopprimere le parole: materiali rilevanti, ovunque ricorrano.

9. 10. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, sopprimere la parola: materiali, ovunque ricorra.

9. 11. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, dopo le parole: materiali rilevanti, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: o informazioni.

9. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: ancorché oggetto di valutazioni.

9. 20. Santelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo periodo, sopprimere la seguente parola: concretamente.

*** 9. 05.** Paglia, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.

*** 9. 15.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, sostituire le parole: uno a cinque anni, con le seguenti: due a sei anni.

9. 04. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

All'articolo 9, comma 1, capoverso ART. 2621, sostituire la parola cinque con la parola sei.

***9. 06.** Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621 », primo comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

*** 9. 16.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621 », aggiungere, in fine, il seguente comma: « Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà ».

9. 17. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

ART. 10.

Al capoverso ART. 2621-bis codice civile, il comma 1, è soppresso.

Conseguentemente al comma 2:

sostituire la frase: si applica la stessa pena di cui al precedente comma con la frase: si applica la pena la pena da sei mesi a tre anni.

10. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-ter », primo comma, sopprimere le parole: delle dimensioni della società e.

10. 5. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-bis », sopprimere il secondo comma.

10. 6. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 262-bis », secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

10. 8. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-ter », secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 2621, con le seguenti: al primo comma.

10. 7. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-bis » al secondo comma sopprimere il secondo periodo; e dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

10. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-bis », secondo comma sopprimere l'ultimo periodo.

10. 2. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-bis », secondo comma, dopo le parole: dei credi-

tori inserire le seguenti: , dei risparmiatori e della Pubblica Amministrazione.

10. 9. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale caso, i termini per proporre querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale sono raddoppiati.

10. 11. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 2621-ter », con il seguente:

ART. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). – Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del codice penale.

* **10. 3.** Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sostituire il capoverso « ART. 2621-ter » con il seguente:

ART. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). – Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale.

* **10. 12.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-ter:

a) dopo le parole: « il giudice valuta », inserire le seguenti: « se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio o una variazione di rilevante entità del patrimonio netto, nonché »;

b) sopprimere le parole: « in modo prevalente ».

10. 17. Santelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « il giudice valuta », inserire le seguenti: « se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché »;

b) sopprimere le seguenti parole: « in modo prevalente »;

c) aggiungere in fine il seguente comma: « la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 4 per cento ».

10. 16. Santelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-ter »:

a) dopo le parole: « il giudice valuta », inserire le seguenti: « se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi o proventi dell'attività caratteristica, nonché »;

b) e sopprimere le parole: « in modo prevalente ».

10. 18. Santelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2621-ter » dopo la parola: *creditori* inserire le seguenti: ovvero al sistema economico.

10. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « 2621-ter », aggiungere, in fine, il seguente comma: in ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta.

10. 19. Santelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale anche nel caso in cui i dipendenti della società non superino le 15 unità.

10. 1. Pagano, Pizzolante.

ART. 11.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. – (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti o informazioni rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono

irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

11. 30. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2622 », primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: « dell'Unione europea », ovunque ricorrano.

b) dopo le parole: « nei bilanci » inserire le seguenti: « , in violazione delle relative norme di redazione e dei principi contabili nazionali o internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti, ».

c) sopprimere le parole: « , previste dalla legge, ».

d) sopprimere le parole: « materiali rilevanti », ovunque ricorrano, e dopo la parola: « fatti » inserire le seguenti: « o informazioni »;

e) sopprimere la parola: « consapevolmente ».

f) sopprimere la parola: concretamente.

11. 7. Bonafede.

Al comma 1, capoverso « ART. 2622 », sopprimere le parole: dell'Unione europea, ovunque ricorrano.

11. 8. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2622 », primo comma, sostituire le parole da: consapevolmente fino a: rilevanti la cui con le seguenti: espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui.

11. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2622 », al primo comma, sopprimere la seguente parola: consapevolmente.

* **11. 1.** Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.

Al comma 1, capoverso articolo 2622, al comma 1, la parola: consapevolmente è soppressa.

* **11. 5.** Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso « ART. 2622 », primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.

* **11. 9.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 2622 », primo comma, sostituire le parole da: fatti materiali fino a: rilevanti la cui con le seguenti: informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui.

11. 3. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso « ART. 2622 », primo comma, sopprimere la parola: materiali ovunque ricorra.

11. 12. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 2622 », primo comma, dopo le parole: espongono fatti materiali, inserire le seguenti: o informazioni e dopo le parole: omettono fatti rilevanti inserire le seguenti: o informazioni.

11. 10. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 2622 », primo comma, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: ancorché oggetto di valutazioni.

11. 31. Santelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 2622 », primo periodo, sopprimere la seguente parola: concretamente.

11. 4. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « Art. 2622 », primo comma, sopprimere la seguente parola: concretamente.

11. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso articolo 2622, al comma 1, la parola tre è sostituita con la parola: quattro.

11. 6. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso « Art. 2622 », dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento ai fatti oggetto di valutazioni,.

11. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « Art.2622 », dopo il primo comma inserire il seguente: In ogni caso, il fatto non è punibile se

conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta.

11. 32. Santelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 2622 », secondo comma, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

« 4-bis) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo ».

11. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 2622 », aggiungere, in fine, il seguente comma: Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà.

11. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 2622-bis.

(Circostanza aggravante).

Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocimento ai risparmiatori o alla società le pene ivi previste sono aumentate.

11. 01. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare).

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 2625 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2625.

(Impedito controllo).

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. L'articolo 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2626.

(Indebita restituzione dei conferimenti).

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

3. L'articolo 2627 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2627.

(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

4. L'articolo 2628 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2628.

(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

5. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2629.

(Operazioni in pregiudizio dei creditori).

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei

creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.

6. L'articolo 2629-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2629-*bis*.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000. Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000.

7. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2630.

(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una so-

cietà o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

8. L'articolo 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2632.

(Formazione fittizia del capitale).

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

9. L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2633.

(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il reato è estinto qualora il reo provveda

all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.

10. L'articolo 2634 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2634.

(Infedeltà patrimoniale).

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da; vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

11. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2635.

(Corruzione tra privati).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi

di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

12. L'articolo 2636 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2636.

(Illecita influenza sull'assemblea).

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

13. L'articolo 2637 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2637.

(Aggiotaggio).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i

quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000.

14. Dopo l'articolo 2637 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 2637-bis.

(Divulgazione di notizie sociali risentite).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio.

15. L'articolo 2640 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2640.

(Circostanza attenuante).

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa

di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.

11. 06. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati).

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « da due a sei anni »;

b) al secondo comma le parole: « fino a un anno e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

11. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni specifiche in materia di interdizione per reati di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali).

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 648-ter.1, nonché 26121 e 2622 del codice civile conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

11. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale in materia di false comunicazioni sociali).

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

f-quinquies) delitto di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

11. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

ART. 12.

Al capoverso articolo 25-ter, alla lettera b), sostituire le parole: da duecento a quattrocento con le parole: da trecento a cinquecento.

12. 1. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-ter », lettera b), capoverso a) sostituire la parola: quattrocento, con la seguente: seicento.

Conseguentemente:

a) alla lettera c) sostituire la parola: « duecento », con la seguente: « trecento »;

b) alla lettera d) sostituire la parola: seicento, con la seguente: « ottocento ».

12. 4. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

All'articolo 12, capoverso articolo 25-ter, alla lettera c), sostituire le parole: da cento a duecento con le parole: da duecento a trecento.

12. 2. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al capoverso articolo 25-ter, alla lettera d), sostituire le parole: quattrocento a

seicento con le parole: da seicento a ottocento.

12. 3. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-ter », dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ».

12. 5. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 25-ter », dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 29, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto ».

12. 6. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisione legale).

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

ART. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). – 1. I responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finan-

ziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione da uno a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocimento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.

6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto ».

12. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulla falsità dei responsabili della revisione legale).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « con l'arresto fino a un anno » con le seguenti: « con la reclusione da uno a sei anni ».

b) al comma 2, sostituire le parole: « da uno a quattro con le seguenti »: da tre a otto

c) al comma 3, sostituire le parole: « da uno a cinque con le seguenti »: da tre a otto.

12. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulla falsità dei responsabili della revisione legale).

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, « con l'arresto fino a un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a cinque anni ».

b) al comma 2, sostituire le parole: « da uno a quattro » sono sostituite con le seguenti: « da due a sei ».

c) al comma 3, sostituire le parole: « da uno a cinque » con le seguenti: « da due a sei ».

12. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di responsabilità per la revisione legale).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole: « , con la consapevolezza della falsità e l'intenzione

di ingannare i destinatari delle comunicazioni, » sono soppresse;

b) Al comma 2, dopo le parole: « destinatari delle comunicazioni » inserire le seguenti: « o i risparmiatori ».

12. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Corruzione dei revisori e compensi illegali dei responsabili della revisione legale).

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « sino a tre anni » con le seguenti: « da uno a sei anni »;

b) all'articolo 28, comma 2, primo periodo sostituire le parole: « da uno a cinque » con le seguenti: « da tre a otto »;

c) all'articolo 30 comma 1, sostituire le parole: « da uno a tre » con le seguenti: « da uno a cinque » e le parole: « euro mille » con le seguenti: « euro diecimila ».

12. 05. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Potenziamento delle misure di contrasto alla criminalità finanziaria).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il

potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monito raggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza è per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributa-

ria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere.

12. 06. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale).

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. A coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Mi-

nistro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale ».

12. 07. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di norma, gli appalti di lavori pubblici non sono soggetti ad esclusione, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento ».

12. 08. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo il CAPO I aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti modifiche alla legge 7 agosto del 1990, n. 241.

1. All'articolo 22 (*Definizioni e principi in materia di accesso*) della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « che abbiano un interesse » sono aggiunte le seguenti parole: « diretto, concreto e attuale, »;

al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso » sono aggiunte le seguenti: « ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti »;

al comma 1, lettera *d*), le parole: « atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione » sono sostituite

dalle seguenti: « atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo »;

2. All'articolo 23 (*Ambito di applicazione del diritto di accesso*) sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: « degli enti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « , degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate »;

3. All'articolo 24 (*Esclusione dal diritto di accesso*) sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 3 è soppresso.

4. All'articolo 25 (*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*) sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 5 aggiungere il seguente;

« 5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio ».

5. All'articolo 29 (*Ambito di applicazione della legge*) sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: « , alle società con totale o rilevante capitale pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate »;

al comma 1, dopo le parole: « agli enti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali ».

12. 20. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44

della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)

All'articolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

3. In ogni caso, anche in caso di compensazione delle spese, il giudice ordina alla parte soccombente la refusione del costo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.

12. 09. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

ALLEGATO 2

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

condivisa la scelta di prevedere tra gli obiettivi formativi prioritari della scuola anche le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della discriminazione e del bullismo e cyber bullismo, nonché di inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa l'educazione alla parità di genere la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, in quanto si tratta di fenomeni che non possono essere contrastati unicamente attraverso le sole norme penali, poiché questi fenomeni si basano principalmente

sulla mancanza di formazione a partire dalle istituzioni scolastiche;

preso atto dell'attenzione al tema dell'insegnamento presso gli istituti penitenziari, sottolineando come l'istituzione ed il lavoro siano strumenti imprescindibili sia per garantire la funzione rieducativa della pena sia per ridurre sensibilmente la recidiva di coloro che abbiamo scontato la pena, nonché alla questione della disincentivazione del precariato legato ai contratti a termine ed al tema della tutela della riservatezza dei dati personali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 2994 Governo, come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione,

in riferimento agli articoli del provvedimento in oggetto rilevato che:

l'articolo 2, comma 3, lett. i) è stato introdotto con un emendamento della relatrice. Pone l'attenzione su una questione spinosa e che si ritiene sia meritevole di tutela quale la predisposizione di iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni sempre più gravi e diffusi della dispersione scolastica, della discriminazione, del bullismo e *cyberbullismo*;

l'articolo 4, comma 2 predispone modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

l'articolo 4-bis disciplina l'insegnamento presso gli istituti penitenziari apportando le modificazioni all'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e istituisce un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione;

l'articolo 5, comma 3, lett. *G-ter*) dispone che il piano nazionale scuola digitale abbia tra gli obiettivi anche la definizione dei criteri per la tutela della

riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche;

l'articolo 12, comma 2 predispone l'istituzione del fondo per risarcimento danni per rinnovo contratti superiori a 36 mesi;

l'articolo 14, comma 3 prevede che il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, renda accessibili i dati del *curriculum* dello studente e del docente;

l'articolo 16, comma 5 prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web.

Osservato che l'impianto complessivo della riforma è caotico e confuso. Diverse parti del testo in esame sono incongruenti e di difficile interpretazione come dimostrato anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, nella quale non sempre

sono sciolti i dubbi sulla portata normativa delle varie disposizioni. Si sottolinea che il governo, per mezzo della legge di stabilità, ha operato delle riduzioni degli stanziamenti destinati all'istruzione. Si precisa che i dati attuali dimostrano che il livello della spesa per istruzione è inferiore alla media europea sotto qualsiasi aspetto la si consideri (rapporto percentuale tra spesa per istruzione e PIL, rapporto tra spesa per istruzione e spesa pubblica e spesa *pro capite* per ciascun alunno).

Per le parti di stretta competenza della commissione giustizia si nota come le disposizioni volte a contrastare fenomeni di *cyberbullismo* e bullismo nonché i diffusi fenomeni di dispersione scolastica rischiano di essere, alla luce dei tagli del settore, e al tenore letterale della norma che poco o nulla dice, meramente propagandistici e quindi illusori e vani e di dare risposte inadeguate.

Rilevato, inoltre, che alcune previsioni sono meramente ripetitive di disposizioni vigenti, come l'articolo 4 comma 2 che affianca ai soggetti che possono stipulare convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro gli ordini professionali e gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale: questi ultimi risultano già ricompresi fra gli «enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore» che la normativa attualmente in vigore già menziona.

Osservato che, per quanto riguarda la diffusione dei dati sul portale unico dei dati della scuola, come evidenziato anche nel dossier del servizio studi, alcuni dei dati trattati e diffusi potrebbero avere natura di dati sensibili. Al riguardo, appare necessario individuare *legislativamente* almeno i limiti e le garanzie fondamentali per tali trattamenti di dati, nonché esplicitare se il conferimento dei dati sia obbligatorio o volontario e quali siano i poteri esercitabili dagli interessati e da coloro che hanno la tutela legale dei minorenni, dal momento che il decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice della tutela dei dati personali) attribuisce in più punti un'efficacia abilitativa particolare e rafforzata alle previsioni *di legge* sul trattamento dati. Si rileva inoltre che la disciplina del trattamento dei dati sarebbe differenziata – in modi, allo stato attuale, non dettagliatamente prefigurabili – fra le scuole pubbliche e quelle paritarie di natura privata in quanto alle due categorie risulterebbero applicabili, rispettivamente, il capo II e il capo III del titolo III del predetto codice,

esprime

PARERE CONTRARIO

AGOSTINELLI, FERRARESI, BONAFEDE,
BUSINAROLO, COLLETTI, SARTI.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed una osservazione</i>)	88
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa. Doc. XXVII, n. 20 (<i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento</i>)	93
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 13.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed una osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, ricorda che la III Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VII Commissione (Cultura) sul disegno di legge C. 2994, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. A tal proposito segnala che il provvedimento, che è collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato significativamente modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito, che ne ha trasmesso il testo alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione dei pareri appunto in vista dell'avvio dell'esame presso l'Aula a partire da giovedì 14 maggio prossimo. Il parere dovrà, pertanto, essere reso in questa seduta in considerazione della prevista conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione cultura nella giornata di domani mercoledì 13 maggio.

Nel fare presente di essere presentatrice di una delle proposte di legge abbinate al provvedimento di iniziativa gover-

nativa, che affrontava il tema delle cosiddette « classi pollaio », rileva, in via preliminare, che il provvedimento promuove un'ampia riforma della scuola, puntando in particolare a valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotandole delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie. La relazione illustrativa indica, infatti, che le disposizioni sono volte a « garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e l'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio ».

Prima di procedere all'approfondimento delle norme di competenza, segnala che la fase di esame in sede referente ha contribuito ad arricchire il testo governativo di nuove rilevanti disposizioni che, a partire dall'articolo 1, relativo ad oggetto e finalità del provvedimento, conferiscono maggiore respiro e caratura alla riforma. Si riferisce, ad esempio, all'esplicitazione dell'obiettivo di contrastare disuguaglianze socio-culturali e territoriali, all'affermazione del ruolo della scuola nella società della conoscenza, come luogo dove si attua il diritto allo studio e si educano gli individui alla cittadinanza attiva. E pensa anche alle nuove disposizioni che rivelano una sensibilità cosmopolita, attenta alla dimensione globale del sapere e che attuano il diritto allo studio anche nei confronti degli stranieri in Italia così come oltre i confini nazionali, anche al fine di promuovere la nostra lingua e cultura all'estero in chiave di internazionalizzazione del nostro sistema-Paese.

Questa sensibilità emerge all'articolo 2, comma 3, in tema di autonomia scolastica e offerta formativa, laddove ai fini della individuazione del fabbisogno di posti dell'organico, si menzionano tra gli obiettivi formativi: la valorizzazione delle competenze linguistiche, oltre all'inglese (lett. a)); il potenziamento delle competenze con attenzione ai temi della tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale (lett. c)); la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace per il rispetto

delle differenze e il dialogo tra le culture (lett. d)); l'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano per alunni e studenti di lingua o di cittadinanza non italiana (lett. q)), in un contesto attento anche a favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti come parte di un fondamentale percorso di integrazione socio-economica che passa attraverso i valori della cultura e dell'educazione civica (articolo 3, comma 14-*quater*). Una simile attenzione emerge anche in tema di riparto della dotazione organica tra le regioni (articolo 6, comma 2-*ter*) quando si indica come criterio la rilevanza di aree a forte processo immigratorio.

Quanto all'apprendimento di lingue comunitarie, oltre all'inglese, il testo giunge a prevedere che i percorsi di alternanza scuola-lavoro si possano realizzare anche all'estero per favorire l'acquisizione di tali competenze (articolo 4, comma 3).

Ancora in riferimento all'attenzione per la dimensione internazionale, l'articolo 2 è stato integrato da un comma 3-*ter* che prevede la possibilità per le scuole con lingua di insegnamento sloveno e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia la possibilità di scrivere convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui alla legge n. 38 del 2001, recante « Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia ». Analogo riferimento è presente nel testo emendato al nuovo comma 6 dell'articolo 6, in tema di organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa, laddove si prevede che nella ripartizione dell'organico si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento sloveno e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole il numero di posti è determinato a livello regionale e comunque in modo separato dall'organico regionale complessivo.

Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, nell'economia del provvedimento assume centralità il Capo VII che si compone del solo articolo 23, recante una ampia delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istru-

zione e formazione. Tale articolo delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico tra i quali, al comma 2, si segnalano – quanto ai nostri profili di competenza – i principi e criteri direttivi, di cui innanzitutto alla lettera *h*), concernenti revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, l'intervento normativo di revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, prevista ad oggi dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, è reso necessario dall'esigenza di avere un contingente di personale scolastico all'estero che permetta un'efficace promozione della lingua e della cultura italiane. La normativa vigente appare oggi inadeguata a rispondere alle sfide e alle opportunità attuali. Inoltre, la forte riduzione degli organici a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 e il decremento delle risorse rendono necessario un adeguamento delle disposizioni normative, finalizzato a rispondere alle esigenze complessive di efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico, assicurando la sostenibilità della rete scolastica all'estero. Occorre, pertanto, procedere ad una ridefinizione dei criteri e delle modalità di selezione, di destinazione e di permanenza all'estero del personale docente e amministrativo; alla revisione del trattamento economico;

alla disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; alla revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.

Al riguardo, appare opportuno ampliare tali principi e criteri direttivi valorizzando in modo più esplicito la lingua e la cultura italiane quali veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali. Menziona in proposito un emendamento dell'onorevole Garavini, che spera possa essere recepito nel corso della discussione in Aula e che viene riportato come condizione nella proposta di parere.

Valutato che la cifra specifica dell'Italia è rappresentata da un patrimonio culturale straordinario sia in termini economici sia ai fini del rafforzamento dell'influenza e del ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale, sarebbe opportuno prevedere tra i criteri e principi direttivi: 1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di governance del sistema; 2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi Paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico; 3) la programmazione pluriennale degli interventi; 4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica; 5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche; 6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei bonus fiscali a tali iniziative; 7) la definizione dei criteri e

delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo.

È, infine, doveroso citare il richiamo operato dalla nuova lettera *l-bis* del medesimo comma 2 dell'articolo 21, che indica la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero quale strumento per promuovere e diffondere la cultura del nostro Paese.

Segnala, infine che, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 23, i decreti legislativi sono adottati, su proposta del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri ministri competenti, dunque anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli schemi di decreto saranno trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Dai decreti legislativi non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e dunque le amministrazioni competenti dovranno provvedere con una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in loro dotazione. Diversamente sarà necessario provvedere con strumenti legislativi *ad hoc*, ivi compresa la legge di stabilità. In generale, nei due anni successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive, secondo quanto dispongono i successivi commi 4, 5 e 6.

Alla luce di quanto sopra esposto presenta una proposta di parere favorevole, con una condizione ed una osservazione, che potrà recepire gli elementi che emergeranno anche da questa seduta (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Mario GIRO concorda con le considerazioni svolte dalla relatrice.

Laura GARAVINI (PD) esprime apprezzamento per quanto affermato dalla rela-

trice, ribadendo il sostegno al provvedimento nel suo complesso, in quanto esso pone la scuola come priorità del Paese. Per quanto attiene i profili di competenza della Commissione, rileva come nel parere si tenga conto della proposta emendativa da lei già presentata presso la VII Commissione (Cultura), riguardante le linee di indirizzo da impartire al Governo quanto alla delega per la riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero. Definire i contorni della delega si rende necessario perché i tagli operati al settore nel corso degli ultimi anni, pari a circa il 75 per cento, hanno creato rilevanti difficoltà: derivanti sia dalla riduzione del numero di insegnanti inviati all'estero, sia dalle minori risorse riservate agli enti gestori, anche nelle realtà estere; ed è dunque indispensabile porre mano ad un progetto condiviso di riforma che tuteli e promuova la diffusione dell'italiano, che risulta essere tra la quarta e la quinta lingua straniera più studiata al mondo. Ciò risponderebbe tra l'altro non solo all'obiettivo di venire incontro alle esigenze delle nostre comunità all'estero, ma anche di valorizzare e promuovere l'immagine del nostro Paese nel mondo.

Michele NICOLETTI (PD) esprime apprezzamento per il provvedimento nel suo complesso, che pone il nostro sistema scolastico in un quadro europeo, in particolare per quanto riguarda la formazione ed il reclutamento degli insegnanti – argomento a proposito del quale ci eravamo in passato attirati numerose critiche dagli organismi internazionali. A proposito di tale ambito, a cui ritiene legati i risultati talora deludenti ottenuti dagli studenti italiani nel corso delle prove OCSE-PISA, richiama un emendamento approvato nel corso dei lavori della Commissione di merito. Ancora a proposito dei contenuti del provvedimento, auspica che possa essere valorizzata fra i suoi contenuti anche l'educazione alla cittadinanza, anche a livello europeo, a proposito della quale

sarebbe opportuno presentare un emendamento in Aula.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, è molto favorevole agli interventi effettuati sulle scuole italiane all'estero, specie per quanto riguarda la maggiore flessibilità nei contratti di lavoro con il personale locale.

Maria Edera SPADONI (M5S) svolge un intervento attinente all'ordine dei lavori, auspicando che in futuro sia possibile disporre dei contenuti della proposta di parere del relatore con congruo anticipo sul momento della deliberazione in Commissione, in modo da poterli esaminare con maggiore cura. Ricorda la valutazione assolutamente negativa del Movimento 5 Stelle sul provvedimento, di cui sono da rigettarsi le previsioni relative ai presidi-dirigenti e alle sponsorizzazioni della scuole da parte delle imprese. Per quanto riguarda infine il parere della relatrice, chiede chiarimenti sul significato della norma contenuta nel punto 7) della condizione, preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) manifesta l'appoggio dei socialisti al provvedimento in esame, anche concordando con quanto affermato dall'onorevole Nicoletti sul fatto che esso organizza la scuola con modalità più affini a quelle complessive europee. Nel richiamare il sostegno assicurato dalla sua forza politica alla riforma Moratti ricorda, peraltro, come i socialisti siano da sempre contrari al finanziamento pubblico delle scuole paritarie, perché esso contraddice il dettato della Costituzione. Esprime, infine, apprezzamento sul parere della relatrice, e in particolare sul sostegno dell'insegnamento della lingua italiana all'estero, che il Governo dovrà valorizzare nella propria delega.

Mario MARAZZITI (PI-CD) esprime approvazione per la proposta di parere della relatrice, anche con riferimento alla rilevanza dell'insegnamento della lingua ita-

liana all'estero, sia per venire incontro alle esigenze delle nostre comunità che per promuovere l'immagine internazionale dell'Italia attraverso la cultura. Per quanto riguarda la condizione contenuta nel parere, propone di aggiungere, al termine del punto 2), la seguente espressione: « anche in sinergia con l'offerta del servizio pubblico radiotelevisivo »: ciò allo scopo di allargare la platea dei destinatari della promozione della lingua italiana. Esprime infine apprezzamento per le procedure più agili di reclutamento del personale *in loco*.

Quanto al provvedimento nel suo complesso, ricorda come il suo gruppo sia favorevole alla riforma della scuola operata dal Governo. In particolare l'articolo 9, avente ad oggetto le materie di dirigenza ed autonomia, ne è un punto chiave; occorre solo evitare che esso produca delle fatture a livello nazionale, perché non tutti i dirigenti hanno ricevuto la formazione adeguata a svolgere le nuove funzioni loro assegnate.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, risponde alla richiesta di chiarimento avanzata dall'onorevole Spadoni, affermando che la previsione normativa di cui alla condizione serve a specificare una norma che sarebbe altrimenti rimasta generica. Il punto 7), in particolare, introduce un sistema dotato di maggiore trasparenza e pubblicità nella selezione e gestione del personale. Accetta la riformulazione del punto 2) suggerita dall'onorevole Marazziti. Quanto all'osservazione, essa vuole regolare per legge una materia molto delicata ad oggi affidata esclusivamente alla discrezionalità degli organi dirigenziali, e avanza la previsione che essa verrà tradotta in Aula nella presentazione di un ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione della relatrice, come riformulato.

La seduta termina alle 13.35.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 13.35.

Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa.

Doc. XXVII, n. 20.

(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento).

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, in vista dell'audizione della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sul Libro bianco prevista per il giorno 14 maggio davanti alle Commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo al fine di potere acquisire previamente dal Go-

verno il quadro completo sul tema in titolo.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) si associa alla richiesta del relatore, anche per un gesto di riguardo nei confronti della Ministra.

Maria Edera SPADONI (M5S) esprime il proprio assenso alla proposta del relatore.

Vincenzo AMENDOLA (PD) manifesta il proprio apprezzamento rispetto a quanto suggerito dal relatore.

Massimo ARTINI (Misto-AL) dichiarando di essere presente alla seduta della Commissione esteri, pur non facendone parte, per acquisire gli spunti che possono emergere dalla discussione che si sta tenendo, considera giustificato quanto affermato dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (C. 2994 Governo e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2994 e abb., recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », così come risultante dall'approvazione di emendamenti presso la Commissione di merito;

apprezzata la finalità complessiva del provvedimento, volto alla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e all'affermazione del ruolo della scuola nella società della conoscenza come luogo dove si attua il diritto allo studio e si educano gli individui alla cittadinanza attiva, anche in un'ottica di proiezione internazionale del nostro Paese attraverso le chiavi della lingua e della cultura;

preso atto con soddisfazione delle norme che, esplicitando i valori del dialogo interculturale e dell'educazione alla pace, promuovono il potenziamento delle competenze linguistiche e culturali anche dei cittadini stranieri in Italia quale fattore decisivo di un processo di integrazione socio-economica fondato sui valori della cultura e dell'educazione civica;

evidenziato a tal proposito la centralità della figura del mediatore culturale il cui ruolo nelle scuole è decisivo soprattutto in contesti territoriali ad alta presenza migratoria;

richiamate, in particolare, le norme di cui all'articolo 23, comma 2, recanti una ampia delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati alla lettera *h*) concernenti revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;

ritenuto opportuno ampliare tali principi e criteri direttivi ai fini della riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali;

valutato che la cifra specifica dell'Italia è rappresentata da un patrimonio culturale straordinario sia in termini economici sia per il rafforzamento dell'influenza e del ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale per cui sarebbe opportuno prevedere: 1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di *governance* del sistema; 2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilingui-

stico; 3) la programmazione pluriennale degli interventi; 4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica; 5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche; 6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei bonus fiscali a tali iniziative; 7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 23, comma 2, sostituire la lettera *h*) con la seguente:

« *h*) riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali. L'italiano è un veicolo culturale privilegiato, anche a livello internazionale, per l'accesso ad un universo artistico, letterario e filosofico. Invece la cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita rappresenta a sua volta un marchio – il brand Italia – che può essere un patrimonio straordinario per il nostro

Paese, sia in termini economici che per rafforzare l'influenza ed il ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. Si prevede:

1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di *governance* del sistema;

2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi Paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico, anche in sinergia con l'offerta del servizio pubblico radiotelevisivo;

3) la programmazione pluriennale degli interventi;

4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica;

5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche;

6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei bonus fiscali a tali iniziative;

7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo »,

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la presenza di mediatori culturali nelle classi laddove la percentuale di allievi stranieri sia superiore al trenta per cento.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulle unità navali che il Ministero della difesa intende dismettere nel prossimo decennio	96
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame degli emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>) ..	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulle unità navali che il Ministero della difesa intende dismettere nel prossimo decennio.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il 4 dicembre 2014 la Commissione, al termine dell'esame del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2014 (atto del Governo n. 116), ha espresso al Governo parere favorevole con alcune condizioni. Con il predetto parere, la Commissione ha tra l'altro chiesto al Governo di trasmetterle l'elenco delle singole unità navali che la Difesa intende dismettere nel prossimo decennio, precisando per ognuna di esse la data di entrata in linea operativa e la data della prevista cessazione.

Comunica, quindi, che la ministra della difesa, Roberta Pinotti, con lettera in data

8 maggio 2015, ha trasmesso alla Commissione l'elenco delle unità navali in questione.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame degli emendamenti e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Commissione Difesa ha già avuto modo di pronunciarsi sul provvedimento in titolo, esprimendo il 9 luglio 2014 parere favorevole con una condizione e un'osservazione. Informa, quindi, la Commissione che il provvedimento è stato trasferito alla sede legislativa. In tale sede le Commissioni di merito – Affari costituzionali e Ambiente – hanno adottato come testo base il nuovo testo della proposta di legge

C. 219, come risultante dall'esame in sede referente, e hanno approvato in linea di principio i tre emendamenti al predetto testo sui quali la Commissione è chiamata a rendere il parere.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che il parere espresso dalla Commissione Difesa il 9 luglio 2014, richiamato dal presidente, era favorevole con una condizione e un'osservazione, evidenza che tali rilievi non sono stati recepiti dalle Commissioni di merito.

Ricorda che la proposta di legge all'esame delle Commissioni I e VIII interviene sulla disciplina dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto codice dei contratti pubblici). Per tali contratti, il citato articolo prevede una disciplina derogatoria rispetto alla disciplina generale prevista dal codice in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici.

In particolare, l'articolo 17 consente di derogare alle norme generali in materia di affidamento per i contratti « al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza », nonché per quelli « la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ».

In sintesi, le deroghe riguardano le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture oggetto dei contratti: in particolare è previsto che gli affidamenti possono avvenire con gara informale e, se è necessario, negoziando con un solo operatore economico. Le deroghe riguardano, ancora, il controllo della Corte dei conti, essendo escluso il controllo preventivo di legittimità, almeno per i contratti posti in essere da amministrazioni statali, e infine i controlli dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, sottolinea che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del codice dei contratti, le disposizioni dello stesso codice – comprese quindi quelle in

materia di affidamento – non si applicano ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza che sono oggetto di una disciplina speciale, dettata dal decreto legislativo n. 208 del 2011, attuativo della direttiva n. 2009/81/CE, né si applicano ai contratti nei settori della difesa e della sicurezza elencati all'articolo 6 del medesimo decreto n. 208.

Ciò premesso, ricorda che la proposta di legge all'esame delle Commissioni I e VIII interviene sulla disciplina derogatoria per l'affidamento di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza in tre modi: in primo luogo prevede una maggiore trasparenza e una più chiara motivazione per il ricorso alle procedure derogatorie di affidamento dei contratti; in secondo luogo prevede il controllo non solo successivo, come già previsto, ma anche preventivo della Corte dei conti sui contratti in questione; infine, prevede che i provvedimenti amministrativi con cui è disposto il ricorso alle procedure derogatorie siano adottati non genericamente da dirigenti di livello dirigenziale generale, come oggi previsto, ma dal segretario generale del Ministero interessato, se tale ufficio è previsto, ovvero dal capo del dipartimento competente del Ministero, se non c'è un segretario generale.

Ribadisce quanto già detto in occasione della discussione sul testo trasmesso dalle Commissioni I e VIII durante l'esame in sede referente, vale a dire che il provvedimento deve essere valutato positivamente, contenendo disposizioni orientate ad assicurare maggiore trasparenza e controllo per i contratti che, in ragione del carattere secretato dei lavori che ne sono oggetto o comunque di esigenze di sicurezza, sono affidati con procedure diverse da quelle generalmente previste per l'affidamento dei lavori pubblici.

Passando al merito delle proposte emendative presentate dai relatori e approvate in linea di principio, osserva che l'emendamento 1.6 riformula il nuovo comma 5 dell'articolo 17 del codice dei contratti, con il quale viene introdotto, accanto al controllo successivo della Corte

dei conti, anche il controllo preventivo di legittimità sui contratti di cui si parla. La nuova formulazione disciplina più chiaramente, e in modo distinto, i due momenti del controllo – preventivo e successivo – e dei rispettivi tempi.

L'emendamento 2.1, invece, precisa che i provvedimenti che dispongono il ricorso alla procedura derogatoria per i contratti secretati sono adottati dal dirigente di ufficio dirigenziale generale solo quando non sia istituito l'ufficio del segretario generale: in quest'ultimo caso, come detto, spetta al segretario generale ad adottare i provvedimenti in questione.

Infine, l'emendamento Tit. 1 si limita a modificare il titolo del provvedimento in modo solo formale.

In conclusione, poiché non si ravvisano profili problematici per quanto riguarda le competenze della Commissione difesa e considerato che le proposte emendative

dei relatori sono state ampiamente condivise da tutti i gruppi parlamentari, propone di esprimere su di esse un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Domenico ROSSI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 219 (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Parere su emendamenti</i>)	100
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	101
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
AVVERTENZA	105

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

C. 45 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 5 maggio 2015, ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 45 e abb., recante disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda, altresì, che in quella sede sono stati evidenziati profili problematici di carattere finanziario, in merito ai quali il Governo si era riservato di fornire chiarimenti. Segnala che, avendo la Commissione difesa, nella seduta del 6 maggio 2015, concluso l'esame in sede referente del nuovo testo unificato, senza apportare ulteriori modifiche al te-

sto del provvedimento, la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi direttamente sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 5 maggio scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, al fine di completare i necessari approfondimenti istruttori con le amministrazioni interessate, chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel prendere atto della richiesta testé espressa dalla rappresentante del Governo, auspica tuttavia che gli elementi informativi in parola possano essere acquisiti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione del fatto che sul provvedimento in titolo è già stata svolta la discussione sulle linee generali in Assemblea. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 219.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative approvate in linea di principio al provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 9 luglio 2014, ha espresso parere favorevole, con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul nuovo testo del provvedimento, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure

di sicurezza. Segnala in particolare che la condizione, riguardante l'inserimento di una esplicita clausola di neutralità finanziaria al fine di garantire che dall'istituzione e dal funzionamento, presso la Corte dei conti, dell'apposito ufficio per il controllo preventivo di legittimità e regolarità sui contratti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è stata recepita dalle Commissioni di merito nella seduta del 7 agosto 2014, nel corso della quale è stato concluso l'esame in sede referente e conferito mandato ai relatori a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo del provvedimento. Avverte inoltre che le suddette Commissioni ne hanno successivamente chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 10 aprile 2015, e che nel corso dell'esame in sede legislativa sono stati approvati in linea di principio tre emendamenti dei relatori. Al riguardo segnala quanto segue: l'emendamento 1.6 è volto a precisare che il termine di quarantacinque giorni per la pronuncia della Corte dei conti è riferito al solo controllo preventivo e non a quello successivo per il quale si applicano i termini generali; l'emendamento 2.1 conferma, come già attualmente previsto, che l'adozione degli atti relativi ai contratti secretati è di competenza del direttore generale, ma limita questa previsione ai soli casi in cui non sia istituito l'ufficio del segretario generale; l'emendamento Tit.1 è un'integrazione del titolo di carattere formale. Poiché le proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rilevare l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di nulla osta formulata dal relatore sugli emendamenti 1.6, 2.1 e Tit.1 dei relatori, approvati in linea di principio dalle Commissioni riunite I e VIII.

La Commissione approva quindi la proposta di nulla osta del relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, reca disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di associazione di tipo mafioso, nonché disposizioni penali in materia di società e consorzi, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. In merito agli articoli 4 e 6, concernenti le riparazioni pecuniarie, non ha alcunché da osservare per i profili di quantificazione. Circa l'articolo 8, comma 1, riguardante le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, ritiene che andrebbe confermato che le nuove competenze in materia di contratti e appalti pubblici attribuite dalla norma in esame possano essere esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, segnalando la necessità di acquisire i necessari elementi informativi da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione in merito alla questione da ultimo evidenziata dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.

Nuovo testo C. 2741 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a consentire la riabilitazione dei militari delle Forze armate condannati alla pena capitale, nel corso della prima guerra mondiale, per la violazione di talune disposizioni previste dell'allora codice penale militare e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, in assenza di un'espressa previsione d'invarianza finanziaria, ritiene che andrebbe chiarito che quanto previsto dal provvedimento in esame ai fini della riabilitazione dei militari italiani condannati alla fucilazione nel corso della prima Guerra mondiale possa essere disposto senza oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Intende riferirsi, in particolare, allo svolgimento delle procedure di riabilitazione da parte degli organi della giurisdizione militare, all'aggiornamento editoriale dell'Albo d'oro dei caduti, alle procedure concorsuali per la redazione del testo commemorativo della riabilitazione e alle relative targhe da collocare presso il Vittoriano in Roma e nei sacrari militari.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma la necessità di introdurre nell'articolato in esame un'apposita clausola di invarianza, al fine di assicurare la neutralità del provvedimento sotto il profilo finanziario.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2741 e abb., recante Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince la necessità di introdurre, dopo l'articolo 3, un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: "ART. 3-bis. – All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 maggio 2015 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni.

Atto n. 158.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 – recante delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro – in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Ricorda che il provvedimento si compone di 57 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 2 a 10 e 46, comma 1, lettera *a*), concernenti il contratto di lavoro a tempo parziale, osserva che l'articolo 10 esclude l'applicazione al settore pubblico delle disposizioni relative al lavoro supplementare, di cui agli articoli 4, commi 5 e 10, per il quale è prevista una retribuzione maggiorata, e dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 8, da cui sarebbero potuti discendere effetti finanziari.

Per quanto riguarda la possibilità per il lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, in caso di specifiche patologie gravi per sé o per i familiari diretti, rileva che la norma non sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito giudica utile una conferma.

Circa gli articoli da 11 a 16 e 46, comma 1, lettera *b*), riguardanti il con-

tratto di lavoro intermittente, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni in esame non si applicano alle pubbliche amministrazioni.

In ordine agli articoli da 17 a 27, 46, comma 1, lettera c), e 46, comma 2, concernenti il lavoro a tempo determinato, rileva che, in base all'articolo 19, il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data della sesta proroga, nel caso in cui questa si verifichi nell'arco temporale di tre anni. Osserva che l'applicazione di tale previsione al comparto delle pubbliche amministrazioni potrebbe avere implicazioni per la finanza pubblica. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo agli articoli da 28 a 38 e 46, comma 1, lettera g), riguardanti il contratto di somministrazione di lavoro, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Circa gli articoli da 39 a 45 e 46, comma 1, lettera l), relativi ai contratti di apprendistato, osserva che le norme in esame prevedono, a carico delle istituzioni formative, taluni adempimenti necessari allo svolgimento dell'apprendistato. Nel prendere atto delle clausole di invarianza previste dalle norme in esame e di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Relativamente agli articoli da 47 a 50, concernenti le misure in favore della trasformazione di contratti atipici in contratti di lavoro subordinato, osserva preliminarmente che le norme in esame sono suscettibili di determinare minori entrate contributive in ragione della trasformazione di contratti atipici in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente maggior ricorso alle agevolazioni in tal senso previste dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015. Ciò premesso, ipotizzando una ripartizione omogenea dei contratti nei mesi che residuano nel 2015, la quantificazione appare sostanzialmente congrua rispetto alla numerosità della platea ipotizzata. Considera comunque opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in ordine alla prudenzialità del nuovo tasso di ricorso all'agevolazione ipotizzato – 16,5 per cento in luogo dell'11 per cento stimato dalla relazione tecnica allegata alla legge di stabilità 2015 –, alla luce dell'effetto di incentivazione insito nella normativa in esame.

Per quanto riguarda le minori entrate derivanti dall'estinzione delle violazioni connesse ai versamenti contributivi, assicurativi e fiscali relativi a un'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, di cui all'articolo 48, comma 2, rileva che la relazione tecnica postula una compensazione tra effetti di segno opposto, in ragione delle maggiori entrate fiscali e contributive relative alle trasformazioni contrattuali in esame. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a definire l'ordine di grandezza degli effetti, di segno opposto, ipotizzati dalla relazione tecnica, nonché in merito al loro allineamento temporale al fine di suffragare la compensatività dei medesimi e quindi l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Circa gli articoli da 51 a 54, in materia di lavoro accessorio, rileva che la quantificazione delle maggiori entrate contributive connesse all'elevazione del limite dei compensi conseguibili in un anno solare, da 5.000 a 7.000 euro netti, appare congrua alla luce dei dati e delle ipotesi riportati nella relazione tecnica. Tali risparmi, peraltro, come indicato nella relazione tecnica, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se la disciplina in esame sia idonea a incentivare il ricorso alla tipologia contrattuale in questione rispetto ad altre, con eventuali implicazioni sul gettito contributivo. In merito all'articolo 56, recante la copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia, per quanto attiene ai profili di quantificazione, riguardo all'utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità delle risorse

sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto. Prende altresì atto di quanto affermato nella relazione tecnica con riferimento al diverso impatto delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sul saldo netto da finanziare e sul saldo di indebitamento netto, dovuta all'imputazione sul saldo netto da finanziare dei contributi figurativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (cap. 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del quale è prevista, ai sensi della lettera *a*), la riduzione in misura pari a 16 milioni di euro per il 2015, a 52 milioni di euro per il 2016, a 40 milioni di euro per il 2017 e a 28 milioni di euro per il 2018, rammenta che esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, che ne ha determinato la dotazione in un importo pari a 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, ciò al fine di apprestare le risorse occorrenti alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge di delega in materia di riforma del mercato del lavoro, nell'ambito della quale rientra a pieno titolo lo schema di decreto in esame. In proposito, segnala che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il Fondo in commento reca le necessarie disponibilità. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera *b*), apprestata sulla base delle maggiori entrate indotte dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 47 a 50 del presente decreto, segnala che tale modalità di copertura « endogena » di nuovi oneri attraverso effetti indiretti in termini di maggiore entrata non appare pienamente coerente con il dettato della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, che all'articolo 17, comma 1, individua tra le differenti modalità mediante cui assicurare la copertura

finanziaria dei provvedimenti onerosi le « modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate », con ciò implicando la necessità di procedere ad una previa modifica sul piano legislativo delle norme dirette a determinare un maggior gettito.

Sul punto, rileva tuttavia che alla suddetta modalità di copertura finanziaria si è fatto già ricorso in via di prassi con specifico riferimento a quegli effetti che siano connotati da bassi margini di incertezza e che rispettino comunque l'allineamento sul piano temporale, quantitativo e qualitativo con gli effetti diretti, fattispecie questa che sembrerebbe verificarsi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, anche in rapporto allo schema di decreto in esame. Peraltro, l'utilizzo di tali maggiori entrate per finalità di copertura potrebbe rendere più difficoltoso il monitoraggio degli oneri e la conseguente attivazione della clausola di salvaguardia, di cui ai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 56, giacché, come evidenziato nel prosieguo, l'attivazione della citata clausola, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dovrebbe dipendere non solo dall'andamento delle minori entrate contributive, ma anche dall'andamento delle maggiori entrate utilizzate a copertura delle prime, derivanti dalle minori deduzioni fiscali che derivano dal versamento di contributi di importo più contenuto. Sul punto, giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento, infine, all'utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), ai sensi della lettera *c*), nella misura dei diversi importi indicati in rapporto, rispettivamente, ai differenti saldi di finanza pubblica, considera opportuno che il Governo assicuri che detto utilizzo non pregiudichi comunque gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. In proposito, fa presente che sul citato Fondo, in base ai dati del bilancio triennale, risultano

iscritte risorse pari a euro 1.309.467.599 per il 2015, a euro 959.817.599 per il 2016 e a euro 629.787.599 per il 2017. In proposito, segnala che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il Fondo in commento reca le necessarie disponibilità. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, osserva che la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia, vale a dire se quest'ultima, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, affidi al Ministro l'adozione di misure correttive « di carattere espansivo », quali, ad esempio, la compensazione dei maggiori oneri con maggiori entrate, o « di carattere restrittivo », quali, ad esempio, la compensazione dei maggiori oneri con riduzione delle prestazioni da erogare. In mancanza di tale indicazione, come già osservato in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157), ritiene preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione di tali misure. In tale contesto, considera pienamente applicabile la procedura prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Osserva che tale procedura, poiché idonea ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in caso di leggi la cui attuazione pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, deve a fortiori ritenersi tale anche nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni conte-

nute in una singola legge, anche qualora essi, in ipotesi, non pregiudichino il conseguimento dei citati obiettivi.

Ciò premesso, in merito alla formulazione della clausola di salvaguardia finanziaria, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione – in coerenza con quanto previsto al primo periodo del comma 2 riguardo al monitoraggio degli effetti finanziari – giudica necessario prevedere l'attivazione della clausola stessa non solo in caso di scostamenti rispetto « alla valutazione delle minori entrate contributive », come sembra disporre il secondo periodo del comma 2, ma anche nel caso di scostamenti rispetto alle maggiori entrate previste, posto che anche queste ultime rappresentano delle mere previsioni e concorrono alla definizione degli effetti finanziari netti derivanti dal provvedimento. Su tali aspetti ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 155.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, professor Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	107
--	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	144
--	-----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamento C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamento</i>)	123
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
---	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, professor Giuseppe Pisauro.

(*Svolgimento e conclusione*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE, *presidente*, Marco CAUSI (PD) e Daniele PESCO (M5S), cui replica Giuseppe PISAURO, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il professor Pisauro e dichiara conclusione l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come la Commissione debba esprimere il parere sul provvedimento entro oggi, in quanto la Commissione Cultura ne concluderà l'esame in sede referente nella stessa giornata odierna.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Segnala come l'articolo 1 individui l'oggetto della legge nella piena attuazione dell'autonomia scolastica, allo scopo di innalzare i livelli di istruzione, contrastare le disuguaglianze, prevenire l'abbandono scolastico, affermare il ruolo della scuola, adeguare i *curricula* scolastici ai nuovi stili di apprendere, garantire il diritto allo studio e le pari opportunità, mediante forme di flessibilità dell'autonomia didattica.

Tali finalità devono essere realizzate mediante:

la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali della scuola;

la massima flessibilità e diversificazione;

l'integrazione e il migliore utilizzo delle risorse e delle strutture;

l'introduzione di tecnologie innovative;

il coordinamento con il contesto territoriale.

In tale contesto l'elemento cardine è rappresentato dall'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa da parte della scuola per il potenziamento della conoscenza e delle competenze degli studenti e l'apertura della comunità scolastica al territorio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2 il quale, al fine di realizzare compiutamente l'autonomia scolastica, al comma 1 rafforza, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, la funzione del dirigente scolastico, per garantire una efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, e istituisce l'organico dell'autonomia sull'intera istituzione scolastica, prevedendo inoltre la partecipazione di tutti docenti dell'organico dell'autonomia alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa.

Il comma 2 ribadisce i contenuti dell'autonomia didattica e organizzativa delle

scuole già previsti a legislazione vigente, con riferimento alle scelte relative alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative, aggiungendo l'individuazione, da parte delle stesse istituzioni scolastiche, del proprio fabbisogno di docenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, e di quello relativo ad attrezzature e infrastrutture materiali.

In base al comma 3, il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia è determinato in relazione all'offerta formativa che la singola scuola intende realizzare, nonché in riferimento al potenziamento dell'offerta formativa, in particolare al fine di rafforzare le competenze linguistiche, con prioritario riferimento all'italiano e all'inglese e altre lingue dell'Unione europea, alle competenze matematico-logiche e scientifiche, alle competenze digitali, alle competenze nella pratica e cultura musicale, dello spettacolo dal vivo, dell'arte e della storia dell'arte, alle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, nonché di diritto e di economia, oltre che al fine di potenziare le discipline motorie, lo sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile di vita sano, anche con riferimento all'alimentazione, il potenziamento delle attività di laboratorio.

La disposizione pone inoltre gli ulteriori obiettivi di: contrastare la dispersione scolastica e la discriminazione, nonché contrastare il bullismo e garantire la più ampia inclusione scolastica; garantire l'apertura pomeridiana delle scuole e ridurre il numero di alunni per classe o gruppi di classi; valorizzare la scuola intesa comunità aperta al territorio e in grado di interagire con le famiglie e la comunità locale; incrementare l'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; ridurre il numero di alunni e studenti per classe; valorizzare percorsi formativi individualizzati e individuare sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito di alunni e studenti; perseguire l'alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per stranieri; definire un sistema di orientamento.

I commi 3-bis e 5 dedicano specifica attenzione ai temi della promozione dell'educazione alimentare, dando priorità all'inserimento nelle mense scolastiche di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, mentre il comma 6 riguarda il finanziamento delle istituzioni scolastiche, disponendo che, con decreto ministeriale, il MIUR provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche, con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, per la realizzazione degli obiettivi del Piano triennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 attribuisce all'ufficio scolastico regionale il compito di individuare la dotazione organica complessiva dell'autonomia.

I commi da 8 a 12 individuano i contenuti e le modalità di predisposizione del Piano triennale dell'offerta formativa, che si aggiunge al Piano annuale dell'offerta formativa.

Il comma 13 dispone che, una volta definito il Piano triennale dell'offerta formativa, il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia.

In deroga alla procedura prevista per la determinazione del fabbisogno organico nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, il comma 15 prevede che, per l'anno scolastico 2015-2016, il dirigente scolastico provvede all'«immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario», redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto. A seguito di ciò, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia per il predetto anno scolastico 2015-2016.

Il comma 14 stabilisce che le istituzioni scolastiche realizzano i progetti inseriti nei Piani triennali anche utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia, nonché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, alla cui ripartizione si provvede con il medesimo decreto previsto dal comma 7.

Il comma 21 prevede l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021.

Il comma 16 dispone che l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, utilizzando docenti madrelingua o «abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso», in qualità di specialisti.

Il comma 17 prevede l'emanazione di un decreto del MIUR per stabilire l'equipollenza alla laurea e alla specializzazione di titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale nei settori dei beni culturali e del turismo.

Il comma 18 prevede la realizzazione presso le scuole di attività educative, ricreative e culturali nelle scuole durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

Il comma 19 prevede che il MIUR aggiorni il decreto del Presidente della Repubblica, concernente il Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, al fine di innalzare il livello di istruzione degli adulti, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, nonché favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti.

Il comma 20 stabilisce che l'insegnamento delle varie materie agli alunni con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

Il comma 22 prevede l'incremento di 7 milioni di euro dal 2015 al 2022 del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale prevede l'attivazione, nelle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali che soddisfino le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti e istituisce il *Curriculum* dello studente, che è inserito nel Portale unico di cui all'articolo 14, ai sensi del comma 4. In

tale ambito il comma 7 prevede iniziative specifiche per lo sviluppo delle tecniche di primo soccorso. Viene specificato inoltre, al comma 3, che i contenuti del *curriculum* dello studente sono valutati nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di secondo grado.

A tali fini il comma 2 dispone che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti e una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni.

L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro e, in particolare, introduce nell'ordinamento una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e mette a regime la possibilità di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipula di contratti di apprendistato.

In particolare, il comma 1 dispone che, a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di alternanza scuola-lavoro – che devono essere inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa – hanno una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei.

Il comma 2 introduce la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali o con musei e altre istituzioni operanti nel settore dei beni culturali e specifica che le convenzioni possono essere stipulate anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale.

Il comma 3 prevede che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata, nonché con forme di alternanza svolte all'estero.

Il comma 5 prevede che le scuole secondarie di secondo grado organizzano,

nei limiti delle risorse disponibili, corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il comma 7 prevede che il Dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili alla attivazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro e di periodi di formazione in azienda con la stipula di contratti di apprendistato e la stipula di convenzioni finalizzate anche a favorire l'orientamento dello studente.

Il comma 8 prevede l'istituzione presso le camere di commercio di un registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.

Il comma 10 prevede che al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione, possono concorrere anche istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale e che tale offerta formativa è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati dal MIUR.

Il comma 6 autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui dal 2016, da ripartire fra le istituzioni scolastiche per le finalità indicate dall'articolo, nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle stesse.

Con riferimento all'articolo 5, rileva come esso rechi norme per l'insegnamento presso gli istituti penitenziari, in particolare per quanto riguarda il regime giuridico dei docenti, mentre l'articolo 6 interviene sul settore degli istituti tecnici superiori, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, i percorsi formativi, le prove conclusive e la disciplina delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti stessi. Specifiche norme sono dettate per quanto riguarda i percorsi formativi di talune aree didattiche degli istituti.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti.

Ai sensi del comma 3 il Piano persegue gli obiettivi di:

realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;

potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari per migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, nonché la condivisione di dati e lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i componenti di ciascuna comunità scolastica e tra le istituzioni scolastiche ed educative e le articolazioni del MIUR;

formare i docenti per l'innovazione didattica e la cultura digitale per l'insegnamento;

formare i Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), gli assistenti tecnici e gli assistenti amministrativi per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

potenziare le infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività delle scuole;

valorizzare le migliori esperienze delle istituzioni scolastiche, anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività;

gestire il profilo digitale di studenti e docenti e definire i relativi criteri di riservatezza;

definire criteri per l'adozione di testi didattici in formato digitale.

Il comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta for-

mativa in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale.

Il comma 6 dispone che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole, anche in rete tra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi, evidenziandolo nei Piani triennali dell'offerta formativa, di laboratori territoriali per l'occupabilità, con la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici locali, camere di commercio, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese.

Il comma 7 prevede che per l'attuazione delle attività indicate dall'articolo nell'anno 2015 si utilizzano 90 milioni di euro delle risorse impegnate nel 2014 a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e che, dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da ripartire fra le istituzioni scolastiche.

L'articolo 8 al comma 1 indica la composizione dell'organico dell'autonomia, il quale si articola nei posti comuni, nei posti di sostegno e nei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il comma 1-bis stabilisce che l'organico dell'autonomia è finalizzato alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa ed è impiegato per attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione ed è assegnato alle singole istituzioni scolastiche sulla base del fabbisogno espresso nel predetto Piani triennale dell'offerta formativa.

Il comma 2 dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 l'organico dell'autonomia è determinato ogni 3 anni su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, e comunque nel limite massimo di risorse finanziarie indicate dall'articolo 24, comma 1.

Il comma 3 stabilisce che il riparto della dotazione organica fra le regioni è

effettuato sulla base del numero di classi. Viene precisato che il riparto dell'organico tiene conto della presenza di aree montane, aree interne o piccole isole, di aree a forte processo migratorio e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, e si specifica che il riparto considera anche il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale.

Il comma 4 dispone che i ruoli dei docenti sono regionali, articolati in ambiti territoriali (i quali saranno definiti dagli uffici scolastici regionali entro il 31 marzo 2016), suddivisi in sezioni separate per gradi ed istruzioni classi di concorso e tipologie di posto. In tale ambito il comma 5 precisa che per l'anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

Il comma 6 stabilisce che l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali con decreto del Direttore dell'ufficio scolastico regionale.

Il comma 7 stabilisce gli uffici scolastici regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, per la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e la realizzazione di progetti o iniziative. A tal fine il comma 8 demanda al MIUR la definizione di linee guida per la definizione degli accordi di rete, i cui contenuti sono specificati dal comma 9 (criteri per l'utilizzo dei docenti, gare di formazioni del personale, trasparenza e pubblicità delle decisioni).

Ai sensi del comma 10 la rete può svolgere l'istruttoria sugli atti relativi a cessazione dal servizio, pratiche pensionistiche, progressioni e ricostruzioni di carriera. Il comma 11 specifica inoltre che il personale già assunto in ruolo a tempo indeterminato conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza mentre il personale in esubero viene assegnato a domanda ad un ambito territoriale; dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale dei docenti opera tra i predetti ambiti territoriali.

Il comma 14 dispone che nella ripartizione dell'organico dei posti dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia, mentre il comma 15 prevede che restano salve le diverse determinazioni che la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato o possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo.

Illustra quindi l'articolo 9, che reca disposizioni inerenti alle competenze del dirigente scolastico, il quale, ai sensi del comma 1 svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento e sono responsabili delle scelte didattiche e formative, della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

I commi 2 e 3 prevedono che i dirigenti scolastici propongono gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell'ambito territoriale di riferimento, tenendo conto anche delle candidature dei docenti stessi, potendo utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle di abilitazione, purché in possesso di titoli di studio, formazione e competenze coerenti. A tal fine viene disposto che la proposta di incarico avvenga sulla base di taluni criteri:

durata triennale;

valorizzazione del *curriculum* e delle esperienze e competenze professionali;

trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti mediante pubblicazione sul sito internet della scuola.

Ai sensi del comma 4, il dirigente scolastico individua, nell'ambito dell'organico, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico.

Il comma 5 prevede che il dirigente scolastico può derogare, nell'ambito della dotazione organica dell'autonomia assegnata e delle risorse, anche logistiche, disponibili, ai parametri sul numero di alunni e studenti per la formazione delle classi, allo scopo di migliorare la qualità didattica.

Il comma 6 prevede che il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni dei docenti assenti per supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia.

Il comma 7 prevede un incremento, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, in relazione alle nuove competenze agli stessi attribuite, per 12 milioni di euro per il 2015 e 35 milioni di euro annui dal 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato, nonché di ulteriori 46 milioni nel 2016 e 14 milioni nel 2017 a titolo di retribuzione *una tantum*.

Il comma 8 prevede che con decreto del MIUR siano definite le modalità di svolgimento e conclusione di un corso intensivo di formazione per l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Ai sensi del comma 9 tale procedura riguarda i soggetti già vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con il decreto direttoriale 13 luglio 2011, ovvero coloro che abbiano superato positivamente le procedure concorsuali, successivamente annullate, relative al predetto concorso, nonché i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole nell'ambito del contenzioso legato ad altri concorsi specificamente indicati dalla norma.

Il comma 13 prevede che i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti, nel limite massimo del 20 per cento, ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso a dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011.

Il comma 14 dispone che, nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la medesima valutazione tiene conto della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valutazione e la valorizzazione dei docenti « e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli ».

Il comma 15 interviene sulla composizione e articolazione del Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici. La disposizione interviene inoltre sull'attribuzione di incarichi ai dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR oltre ad autorizzare una spesa massima di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.

L'articolo 10 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, riguardante i vincitori (non ancora assunti) del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

In particolare, illustra il comma 1, il quale dispone che il piano straordinario (che comporterà l'assunzione di 100.701 unità di personale docente) riguarda il personale docente delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione ed è finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili nel nuovo organico dell'autonomia. A tal fine viene previsto che l'organico dell'autonomia sia determinato, ai fini del predetto piano di assunzioni e limitatamente ai posti di potenziamento nella scuola primaria e secondaria, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico.

I commi 2 e 3 indicano che partecipano al piano straordinario, previa presentazione di apposita domanda di assunzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia: i vincitori del concorso pubblico del 2012, non ancora assunti, presenti nelle graduatorie di merito alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione e gli iscritti (a pieno titolo), alla data di entrata in vigore della legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Ai sensi del comma 9 sono invece esclusi dal piano straordinario di assunzioni: i soggetti già assunti in qualità di docenti a tempo indeterminato presso scuole statali (anche qualora presenti nelle

graduatorie di merito o ad esaurimento di cui al comma 2); i soggetti per i quali la riserva per il conseguimento del titolo abilitante non sia stata sciolta entro il 30 giugno 2015.

Il comma 4 dispone che alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede con le seguenti modalità e secondo il seguente ordine:

1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;

2) assunzione degli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento, eventualmente incrementato dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente;

3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;

4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie a esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

Il comma 5 dispone che (tutti) i soggetti interessati « possono » esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Nell'ambito degli ambiti indicati, i soggetti sono assunti prioritariamente – se in possesso del relativo titolo di specializzazione – sui posti di sostegno o, in subordine, a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. Ai sensi del comma 6 per l'anno scolastico 2015-2016 l'attribu-

zione di incarichi su tali ambiti territoriali avrà carattere annuale.

Il comma 7 prevede l'accettazione espressa della proposta di assunzione da parte dei soggetti interessati, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione attraverso il sistema informativo. In caso di mancata accettazione nei termini e nelle modalità indicate, i soggetti interessati non possono essere oggetto di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario.

Il comma 8 dispone che con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicate tutte le informazioni inerenti le modalità di partecipazione al piano straordinario.

Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2015, perdono efficacia ai fini delle assunzioni con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque, anche per le supplenze), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria (ad eccezione, quindi, della scuola dell'infanzia): le graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012; le graduatorie a esaurimento del personale docente. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente al 2012.

Il comma 12 prevede l'avvio, per l'anno scolastico 2016-2017, di un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti a tempo indeterminato assunti entro l'anno scolastico 2014-2015.

Il comma 13 dispone che, a regime, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali, su base regionale, per titoli ed esami, tenendo conto del fabbisogno espresso dalle scuole nei piani triennali dell'offerta formativa.

Il comma 17 prevede che il MIUR bandisca entro il 1° ottobre 2015 un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, prevedendo di valorizzare il titolo di abilitazione conseguito e il servizio prestato a

tempo indeterminato. In tale ambito il comma 14 prevede che, a decorrere dal predetto concorso pubblico, possono accedere alle procedure concorsuali solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione, mentre il comma 15 istituisce un diritto di segreteria per la partecipazione ai concorsi pubblici della scuola materna, elementare e secondaria, nella misura stabilita dai relativi bandi, destinato a finanziare la stessa procedura concorsuale. Il comma 16 precisa che i concorsi sono nazionali e banditi su base regionale con cadenza triennale, che il numero degli idonei non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti banditi e che le relative graduatorie hanno validità triennale.

Il comma 18 prevede che gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012 non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni contemplato dall'articolo 8, sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2016.

Passa quindi a illustrare l'articolo 11, il quale concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo.

In particolare, il comma 1 dispone che il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 8 è sottoposto al periodo di formazione e prova, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo.

Il comma 3 prevede che la valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione previsto dalla normativa vigente, sulla base di un'istruttoria del docente al quale lo stesso dirigente affida le funzioni di tutor, sentito il Comitato di valutazione.

In base al comma 4, i criteri e gli obiettivi della valutazione, nonché le modalità per la valutazione del grado di raggiungimento degli stessi e le attività formative sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.

Il comma 5 dispone che, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e prova, il dirigente scolastico prov-

vede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.

L'articolo 12 istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione continua e l'iscrizione a corsi di laurea e *post lauream* del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, il comma 1 prevede che la Carta abbia un valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.

In tale ambito, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come l'ultimo periodo del comma specifici che tale somma non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile.

Essa può essere utilizzata per: l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica; pubblicazioni e riviste utili all'aggiornamento professionale; *hardware* e software; per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali; rappresentazioni teatrali o cinematografiche; ingresso a musei, mostre ed eventi culturali; iniziative coerenti con le attività indicate nel « Piano dell'offerta formativa » e nel Piano nazionale di formazione.

Il comma 2 affida la definizione di criteri e modalità per l'assegnazione e l'utilizzo della Carta, delle modalità per l'erogazione delle agevolazioni collegate alla stessa, nonché dell'« importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al successivo comma 3 », ad un DPCM da adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 autorizza a decorrere dal 2015 una spesa annua di 381,137 milioni di euro annui per il finanziamento della Carta.

Il comma 4 riguarda la formazione in servizio dei docenti, che viene definita « obbligatoria, permanente e strutturale », prevedendo che le attività di formazione sono definite dalle singole scuole, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, « in coe-

renza con il Piano triennale dell'offerta formativa » e con i risultati emersi dai Piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle scuole nell'ambito della fase di autovalutazione. Tale Piano nazionale di formazione è adottato ogni 3 anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Il comma 5 autorizza la spesa di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative.

L'articolo 13 prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, il comma 1 prevede che il fondo, con lo stanziamento suddetto, è ripartito a livello territoriale e fra le istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in proporzione alla dotazione organica dei docenti e considerando i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree a maggior rischio educativo.

Il comma 2 affida al dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione dei docenti, il compito di assegnare una quota delle risorse del fondo ai docenti, sulla base di una valutazione motivata.

Il comma 3 ribadisce che le risorse così attribuite sono destinate a valorizzare il merito del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, specificando che si tratta del personale di ruolo.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala la previsione del comma 3, secondo cui la somma assegnata a ciascun docente costituisce un *bonus* avente natura di retribuzione accessoria.

Il comma 4 sostituisce la disciplina relativa al comitato per la valutazione dei docenti istituito presso ogni istituzione scolastica e educativa e di cui viene disciplinata la composizione. Al comitato spetta il compito di individuare il criterio per la valutazione dei docenti sulla base della qualità dell'insegnamento, dei risultati ottenuti rispetto alle competenze degli alunni e all'innovazione didattica, nonché delle responsabilità di coordinamento assunte dai docenti. Inoltre il comitato esprime il parere circa il superamento del periodo di formazione e prova del personale docente.

L'articolo 14 dispone, al comma 1, che i contratti a tempo determinato del personale della scuola stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge per la copertura di posti vacanti e disponibili (supplenze annuali) non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

Il comma 2 istituisce un Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti su posti vacanti e disponibili per più di 36 mesi, con una dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L'articolo 15 prevede, al comma 1, la possibilità, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle fasce assunzionali.

Il comma 2 conferma per l'anno 2015-2016 il contingente di 300 docenti e dirigenti scolastici assegnato presso il MIUR per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica.

L'articolo 16 istituisce, al comma 1, il Portale unico dei dati della scuola, che, in base al comma 3, è gestito dal MIUR, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali.

In base ai commi 2 e 4, nel Portale, i cui dati devono essere stabilmente accessibili e riutilizzabili, sono pubblicati in formato aperto:

- i dati relativi ai bilanci delle scuole;
- i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione;

- l'anagrafe dell'edilizia scolastica;

- gli incarichi di docenza;

- i Piani dell'offerta formativa;

- i dati dell'Osservatorio tecnologico;

- i materiali e le opere autoprodotte dalle scuole;

- la normativa, gli atti e le circolari.

Il comma 3 dispone, inoltre, che il portale rende accessibili i dati del *curriculum* dello studente, e il *curriculum* del docente, mentre il comma 5 specifica che tali dati non potranno più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

Il comma 6 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2015 per la predisposizione del Portale e di 100.000 euro annui dal 2016 per le spese di gestione e funzionamento dello stesso.

Il comma 7 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum dedicati, al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.

Il comma 8 riguarda l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche e educative statali prevedendo che a tal fine con decreto del MIUR sia modificato il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il Capo V, in materia di agevolazioni fiscali, composto dagli articoli 17, 18 e 19.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (il quale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali) tra i destinatari del beneficio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

In particolare, il comma 1 novella in più punti la normativa vigente in materia, recata dai commi 4-*novies* e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, la quale, pur introdotta per il riparto del 5 per mille dell'esercizio 2010, è stata di anno in anno estesa agli esercizi successivi con apposite norme di legge.

La lettera *a)* include le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i soggetti che possono beneficiare del riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF in base alla scelta dei contribuenti.

La lettera *b)* prevede che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al predetto riparto, come definiti nelle apposite liste stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono anche stabilite le modalità di richiesta, le modalità del riparto delle somme stesse, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

La lettera *c)* stabilisce che in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dal 2016, i contribuenti indicano l'istituzione scolastica alla quale devolvere la quota del 5 per mille.

In merito alla distribuzione delle risorse viene istituito nello stato di previsione del MIUR un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2017, da destinare alle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Inoltre viene stabilito che, con distinti decreti del MIUR, sia definita la ripartizione dei predetti 50 milioni di euro e siano stabiliti i criteri per il riparto tra le singole istituzioni scolastiche delle disponibilità del fondo derivanti dalle scelte del 5 per mille espresse. A quest'ultimo fine

viene specificato che l'80 per cento delle disponibilità del fondo è suddivisa in proporzione alle scelte espresse in favore delle singole istituzioni, mentre la restante quota del 20 per cento è destinata alle istituzioni scolastiche presso cui l'attribuzione in base al predetto criterio proporzionale determina un'assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con decreto del MIUR.

Il comma 2 stabilisce l'efficacia delle modifiche appena descritte a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

L'articolo 18 istituisce, sulla falsariga delle previsioni in materia di *Art-Bonus* recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, un credito d'imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, denominato *school bonus*.

In tale contesto ricorda che l'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 consente di detrarre il 19 per cento delle spese sostenute per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, se finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. Tale detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.

In particolare, in base al comma 1, la misura del credito di imposta per le erogazioni liberali in questione è pari al 65 per cento per quelle effettuate negli anni 2015 e 2016 e al 50 per cento di quelle nel 2017.

Il comma 2 prevede che il credito di imposta spetta alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari

di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

In merito alla previsione del comma 2, segnala l'opportunità di chiarire se e in che misura l'agevolazione sia cumulabile con la detrazione delle spese di frequenza delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle scuole superiori di secondo grado prevista dall'articolo 19 del disegno di legge, il quale da parte sua precisa che la detrazione stessa non è cumulabile con l'altra detrazione per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritarie senza scopo di lucro, finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell'offerta formativa, già prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*octies*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

Il comma 3 prevede che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, stabilendo inoltre che per i titolari di reddito d'impresa il credito è utilizzabile in compensazione, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il comma 4 dispone che ai fini della fruizione del credito d'imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Il comma 5 prevede che gli istituti scolastici beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute. Le stesse scuole devono inoltre pubblicare sul proprio sito internet e sul portale del MIUR il dato relativo all'ammontare delle donazioni ricevute, precisandone la destinazione e l'utilizzo. Tale pubblicità dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e non deve comportare nuovi oneri per lo Stato.

In merito segnala l'opportunità di esplicitare se la norma intenda fare riferimento

al Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 16 del disegno di legge, integrando in tal caso, allo stesso articolo 16, l'elenco delle informazioni da pubblicare.

Il comma 6 individua i maggiori oneri derivanti dal credito d'imposta introdotto dall'articolo in 7,5 milioni di euro per il 2016, 15 milioni di euro per il 2017, 20,8 milioni di euro per il 2018, 13,3 milioni di euro per il 2019 e 5,8 milioni di euro per il 2020, ai quali si fa fronte a valere sulle risorse individuate dall'articolo 26.

L'articolo 19 al comma 1 introduce, nell'ambito dell'articolo 15 del TUIR, una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole superiori di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Dal momento che gli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito degli istituti statali sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, la disposizione riguarda, sostanzialmente, solo le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie.

Per effetto di tali modifiche, sarà, dunque, detraibile dall'IRPEF il 19 per cento delle spese sostenute, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

La disposizione dispone esplicitamente che rimane fermo il beneficio già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*octies*), del TUIR, recante la detrazione per le erogazioni liberali finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie del sistema nazionale di istruzione, specificando inoltre che le due detrazioni non sono cumulabili.

Il comma 2 prevede che il MIUR avvii un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica. Viene specificato che il piano è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche di secondo grado in cui il numero dei diplomati si discosti significativamente dal numero degli alunni delle classi iniziali e intermedie. È con-

templata altresì la presentazione annuale di una relazione al Parlamento sugli esiti dell'attività di verifica.

Segnala quindi l'articolo 20, il quale prevede, al comma 1, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti per l'elaborazione di proposte progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento, anche per favorire l'uso delle nuove tecnologie nell'attività didattica.

Le proposte progettuali presentate sono esaminate « e coordinate » da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio e con il coinvolgimento delle regioni, al fine di individuare le soluzioni progettuali e di individuare i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR.

Il comma 2 prevede che per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte della somma, pari a 300 milioni di euro, che l'INAIL destina, nel triennio 2014-2016, ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, rispetto alla quale i canoni di locazione, da corrispondere allo stesso, sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 9 milioni annui a decorrere dal 2018.

L'articolo 21 reca disposizioni attinenti le competenze dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

In particolare, il comma 1 prevede che all'Osservatorio per l'edilizia scolastica partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio e che lo stesso ha anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica (e non più, solo, compiti di indirizzo e coordinamento delle attività di studio e compiti di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi)

e di diffusione della cultura della sicurezza. In tale ambito viene stabilita anche l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Il comma 2 prevede che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 ed è « utile » per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza di edifici scolastici. Tale programmazione viene aggiornata ogni tre anni.

Il comma 3 prevede che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge in relazione ai finanziamenti disposti da varie disposizioni, fatte salve le risorse relative a interventi in corso di realizzazione o di cui sono in corso procedure di appalto, sono destinate all'attuazione, nel 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, secondo la procedura indicata dallo stesso comma.

Il comma 4 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni devono fornire al MIUR il monitoraggio dei piani di edilizia scolastica finanziati per il triennio 2007-2009, pena la mancata, successiva, assegnazione di ulteriori risorse statali. Le economie accertate all'esito del monitoraggio restano, in tal caso, nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici scolastici.

Il comma 12 stabilisce che le risorse per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, destinate alla realizzazione degli interventi individuati con la risoluzione parlamentare 8-00143 del 2 agosto 2011, per le quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge, sono destinate alla programmazione nazionale 2015-2017.

Il comma 14 stabilisce che le risorse della quota dell'8 per mille relativa all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica necessari a

causa di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del MIUR.

Il comma 15 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzi le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a stipulare mutui trentennali per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le cui rate sono a carico dello Stato. Al tal fine si prevedono contributi pluriennali pari a 4 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2016.

Il comma 16 modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, incrementando da 40 a 50 milioni di euro lo stanziamento di contributi pluriennali per la stipula di mutui trentennali per favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché per la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

Il comma 7 reca disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione ed il completamento dei cosiddetti piani straordinari di messa in sicurezza degli edifici scolastici avviati nel corso delle legislature precedenti, sia attraverso il riutilizzo delle risorse non impiegate, sia mediante l'accelerazione delle procedure.

Il comma 5 reca disposizioni volte a far confluire nel Fondo unico per l'edilizia scolastica ulteriori risorse attinenti all'edilizia medesima – riconducibili alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nel settore del-

l'istruzione del periodo 2007-2013 – da impiegare, in particolare, nello stesso territorio al quale erano destinate.

Il comma 6 limita l'efficacia delle misure sanzionatorie da applicare agli enti locali nel 2015 in caso di mancato rispetto degli obiettivi finanziari del patto di stabilità 2014, per gli enti che abbiano sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica.

I commi 8 e 9 modificano le modalità e i termini di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità (FROP) destinate agli interventi di edilizia scolastica.

Il comma 10 introduce una disposizione di accelerazione delle procedure (attraverso l'istituto del silenzio-assenso) per la realizzazione degli interventi qualificati di « estrema urgenza ».

Il comma 11 proroga dal 1° settembre 2015 al 1° novembre 2015 l'entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione.

L'articolo 22 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2015, da erogare secondo termini e modalità indicate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici, al fine di prevenire crolli. Inoltre viene disposto che le indagini diagnostiche possono essere cofinanziate dagli enti locali proprietari degli edifici. In tale ambito è previsto che gli interventi di messa in sicurezza resisi necessari all'esito delle predette indagini diagnostiche nonché di quelle già eseguite dal 2009 al 2011 in base alla disciplina in materia, possono essere finanziati anche avvalendosi delle risorse previste da alcune disposizioni di cui all'articolo 19.

L'articolo 23, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposi-

zioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni della stessa legge.

Il comma 2 reca una serie estremamente ampia e articolata di principi e criteri direttivi di delega, i quali, oltre a prevedere la redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, nonché la raccolta per materie omogenee delle norme regolamentari vigenti negli ambiti trattati, contemplano interventi in materia di:

riordino e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli del docenti della scuola secondaria;

norme in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso la revisione del criterio di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico;

revisione dei percorsi di istruzione professionale;

istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni;

garanzia dell'effettività del diritto allo studio e definizione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni;

promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutico e cinematografico;

revisione della normativa sulle scuole italiane all'estero;

adeguamento della normativa concernente la valutazione e certificazione delle competenze degli studenti per il primo ciclo di istruzione, nonché gli esami di Stato della scuola secondaria.

Il comma 3 disciplina gli aspetti procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi, i quali sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto (in tutti i casi) con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, nonché (a seconda degli ambiti) con altri Ministeri interessati, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.

In tale ambito è previsto che gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il parere deve intervenire entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare cade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine di 18 mesi di cui al comma 1, la scadenza stessa è prorogata di 90 giorni.

Il comma 5 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità e rispettando gli stessi principi e criteri direttivi.

Il comma 6 dispone che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, a tal fine, le Amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

In tale ambito è previsto, tuttavia, che, nel caso per taluni decreti legislativi si determinino nuovi o maggiori oneri, gli stessi sono emanati « solo successivamente o contestualmente » all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le risorse finanziarie.

Il comma 4 prevede che con uno o più regolamenti governativi o ministeriali sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti sui quali interviene il provvedimento, apportando le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento alla disciplina conseguente all'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 24 prevede talune deroghe alla normativa vigente, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e delle Commissioni parlamentari.

In particolare, il comma 1 dispone che per l'adozione degli atti normativi attuativi

del provvedimento in esame non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

Il comma 2 dispone che il regolamento sulla razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 8 del disegno di legge.

Il comma 3 dispone che, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari.

Il comma 4 stabilisce che, fermo restando, per le scuole italiane all'estero, il contingente del personale docente di ruolo dello Stato previsto, le disposizioni recate dal disegno di legge si applicano alle scuole italiane all'estero compatibilmente con le specifiche situazioni locali.

Il comma 5 dispone che le norme recate dal disegno di legge sono inderogabili e che le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dal testo dello stesso disegno di legge, sono inefficaci.

Il comma 6 stabilisce che il MIUR emani un decreto per adeguare le disposizioni della legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare per quanto riguarda la formazione e l'abilitazione dei docenti, l'assunzione e la formazione dei dirigenti, nonché il diritto di rappresentanza negli organi collegiali.

L'articolo 25 reca l'abrogazione di alcune norme incompatibili con le disposizioni introdotte dal disegno di legge.

L'articolo 26 reca le disposizioni di carattere finanziario.

In particolare, il comma 1 prevede i limiti di spesa dell'incremento della dotazione organica del personale docente a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 (544,18 milioni nel 2015; 1.853,35 milioni nel 2016; 1.865,7 milioni nel 2017; 1.909,6 milioni nel 2018; 1.951,2 milioni nel 2019; 2.012,93 milioni nel 2020; 2.058,5 milioni nel 2021; 2.104,44 milioni nel 2022; 2.150,63 milioni nel 2023; 2.193,85 milioni nel 2024 e 2.233,6 milioni annui dal 2025).

Il comma 2 iscrive nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come un fondo di parte corrente il Fondo denominato « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » con i seguenti stanziamenti. Al Fondo sono attribuiti: 2,983 milioni di euro per il 2015; 8,313 milioni di euro per il 2016; 37,563 milioni di euro per il 2017; 18,863 milioni di euro per il 2018; 21,763 milioni di euro per il 2019; 3,9 milioni di euro per il 2020 e per il 2021; 16,923 milioni di euro per il 2022.

Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che può destinare fino a un massimo del 10 per cento dello stesso Fondo ai servizi istituzionali e generali del MIUR per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

In merito ricorda che il Fondo « La Buona Scuola » è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), con la finalità di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, la valorizzazione dei docenti e la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati da una serie di disposizioni del provvedimento dal 2015, ai quali si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del predetto Fondo « La buona scuola » istituito dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 20 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per il 2019, 86,367 milioni per il 2020, 126,137 milioni per l'anno 2021, 59,1 per il 2022, 81,367 milioni per

il 2023, 124,587 milioni per l'anno 2024 e a 164,337 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli ulteriori effetti finanziari dal 2015 delle disposizioni elencate dal comma 3, a cui si fa fronte mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 5, pur ribadendo le competenze istituzionali di controllo e verifica del MIUR e del MEF, dispone la costituzione – tramite decreto interministeriale, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 – di un apposito un comitato di verifica tecnico-finanziaria, composto da rappresentanti dei due Ministeri, al quale è affidato il monitoraggio della spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti e l'utilizzo del Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti su posti vacanti e disponibili istituito dall'articolo 12, comma 2, del disegno di legge.

Il comma 6 reca la clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo che, qualora, a seguito della procedura di monitoraggio, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista, sono adottate idonee misure correttive, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Il comma 7 dispone che, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi (prestati antecedentemente alla nomina) agli effetti della carriera, le relative domande del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno.

L'articolo 27 reca al comma 1 una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le norme della legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province

autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il comma 2 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Daniele PESCO (M5S), nell'esprimere la valutazione complessivamente contraria del suo gruppo sul provvedimento in esame, evidenzia in primo luogo come, anche in questo caso, il Governo non abbia in alcun modo ascoltato le proposte avanzate dai gruppi di opposizione, mantenendo invece un atteggiamento di chiusura.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, evidenzia come esso incida negativamente sul mondo della scuola. Infatti, sebbene sia condivisibile l'idea di procedere a un piano di assunzioni del personale scolastico, evidenzia come le misure in tal senso recate dal provvedimento non risultino sufficienti, anche per quanto riguarda l'assorbimento degli attuali docenti precari.

Sotto un altro profilo non appaiono inoltre condivisibili le misure relative al ruolo del dirigente scolastico, al quale verrà attribuito impropriamente il potere di decidere sulla sorte dei docenti.

Dichiara pertanto il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche al di là degli specifici profili di competenza della Commissione Finanze.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

Emendamento C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamento*).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo aggiuntivo trasmesso dalla XIV

Commissione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Petrini, aveva proposto di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 11.0.2 del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Atto n. 162.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle modalità di esame degli schemi di decreto, attuativi della delega per la riforma fiscale, relativi all'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), alla fatturazione elettronica (Atto n. 162) e alla disciplina dell'abuso del diritto (Atto n. 163), rileva come nella giornata di lunedì 18 o in quella di martedì 19 maggio prossimo sarà organizzato un seminario volto ad approfondire le tematiche affrontate dai provvedimenti, al quale parteciperanno, oltre al Viceministro Casero, i rappresentanti istituzionali dell'Amministrazione finanziaria, le organiz-

zazioni rappresentative degli operatori interessati dagli interventi legislativi, gli intermediari tributari, nonché taluni esperti.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162).

Sottolinea, innanzitutto, come le misure recate dallo schema di decreto si inquadrino nella disciplina, già vigente, relativa all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, la quale persegue, da parte sua, gli obiettivi specifici di ridurre e controllare la spesa pubblica, nonché di migliorare la trasparenza nei rapporti contrattuali con la PA.

In tale contesto il nuovo meccanismo di trasmissione in via telematica dei dati all'Amministrazione finanziaria previsto dallo schema di decreto ha invece natura opzionale e si pone come strumento di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, nonché di snellimento nei rapporti con il fisco.

Le questioni che si pongono prioritariamente in merito a tale intervento normativo risultano peraltro analoghe a quelle concernenti il richiamato meccanismo della fatturazione obbligatoria nei rapporti con la PA, in quanto attengono ai costi del sistema di trasmissione, all'efficienza ed affidabilità di quest'ultimo, nonché all'adeguatezza delle semplificazioni previste per i contribuenti che aderiranno a tale nuovo sistema. Ritiene quindi, che nel corso dell'esame, occorrerà approfondire in termini puntuali se sia possibile diminuire ulteriormente gli oneri posti a carico dei contribuenti e se il sistema di interscambio dei dati sia in grado di funzionare al meglio.

Sotto un ulteriore profilo ritiene che lo schema di decreto legislativo possa essere migliorato e rafforzato per quanto riguarda il contributo che il nuovo sistema di fatturazione elettronica opzionale potrà

fornire ai fini del contrasto all'evasione fiscale, il quale costituisce uno degli obiettivi della delega per la riforma fiscale.

Ricorda quindi che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega per la riforma del sistema fiscale conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014.

Tale legge, la quale persegue l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, reca, oltre ai principi di delega generali e alle procedure di delega, i principi e criteri direttivi di delega specifici per una vasta serie di materie: la revisione del catasto dei fabbricati (articolo 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (articoli 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (articoli 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (articoli da 6 a 8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (articolo 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (articolo 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (articoli da 11 a 13); la disciplina dei giochi pubblici (articolo 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (articolo 15).

Nello specifico lo schema di decreto attua i criteri di delega indicati dall'articolo 9 della legge di delega, il quale, nell'ambito delle attività volte a rafforzare l'attività conoscitiva e di controllo delega il Governo ad introdurre norme per il rafforzamento dei controlli, prevede, al comma 1, lettera *d*), l'incentivazione, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, dell'utilizzo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul

valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi della successiva lettera *g*) del predetto comma 1, il Governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

In merito ricorda come finora l'obbligo di fatturazione elettronica sia stato introdotto nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008), che ha previsto l'obbligo di inviare *online* le fatture destinate alla PA mediante il cosiddetto Sistema di Interscambio (SdI). Tale sistema di interscambio è una piattaforma informatica che serve a trasmettere e a ricevere, la fattura elettronica, gestendo i dati di fatturazione. Il sistema di interscambio è gestito direttamente dall'Agenzia delle entrate, che ha il compito di vigilare sul trattamento dei dati e delle informazioni e di gestire flussi informativi, monitorando così anche i conti della Pubblica Amministrazione.

Su un piano più generale la fatturazione elettronica costituisce un obiettivo faro dell'Agenda digitale Europea, rappresentando una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione.

A tale proposito la Commissione Europea ha stimato in circa 240 miliardi di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche. L'OCSE e la stessa Commissione europea hanno inoltre dichiarato che l'adozione di sistemi di fatturazione elettronica può migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali e producendo quindi una forte spinta alla *tax compliance*.

Per quanto attiene allo stato di attuazione della predetta delega rileva come finora siano stati emanati in via definitiva tre decreti legislativi.

In particolare, il 7 agosto 2014 la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99). Tra le misure previste nello schema di decreto ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri; sono stati inoltre semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-*bis*). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti ed è stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2, della legge delega), la Commissione Finanze della Camera il 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto del Governo n. 106). A seguito dell'esame dello schema 106-*bis*, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre 2014 ha espresso su di esso parere favorevole. Nella *Gazzetta Uf-*

ficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Il 6 agosto 2014 la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-*bis*, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole in data 22 ottobre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

In tale contesto sottolinea inoltre come l'attuazione della delega fiscale rappresenti uno degli interventi di riforma strategiche indicate dal DEF 2015, che le inserisce tra le venti azioni del Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR).

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 29 maggio 2015, prorogabile di venti giorni. Qualora il Governo non intenda adeguarsi ai contenuti dei pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere nuovamente lo schema di decreto, sul quale le Commissioni competenti devono esprimere il parere entro dieci giorni.

In conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine di esercizio della delega, che è stato prorogato di tre mesi al 26 maggio 2015, risulta ulteriormente prorogato di 3 mesi, fino al 26 settembre 2015, in quanto il termine di espressione del parere sullo schema di decreto spira nei trenta giorni precedenti

al predetto termine del 26 maggio, come del resto anche nel caso degli altri due schemi di decreto di attuazione della delega fiscale recentemente trasmessi dal Governo (ricorda che si tratta dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese – Atto n. 161 e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente – Atto n. 163).

Passando a un'illustrazione puntuale dei contenuti dello schema di decreto, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1, comma 1, prevede, al fine di diffondere l'uso della fatturazione elettronica in Italia, che l'Agenzia delle entrate, a partire dal 1° luglio 2016 ponga a disposizione dei contribuenti interessati dalla disposizione (in particolare tutti i soggetti passivi IVA), soluzioni tecniche gratuite che permettano di generare e trasmettere fatture elettroniche anche tra privati e, per specifiche categorie di soggetti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche la conservazione delle medesime.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle entrate, metta gratuitamente a disposizione di tutti i soggetti IVA il sistema di interscambio (SdI) per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica definito « fattura PA », di cui all'allegato A del decreto interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55; inoltre è previsto che, a decorrere dal medesimo termine iniziale, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che tale sistema di interscambio, opportunamente potenziato, può svolgere compiti analoghi a quelli per i quali è stato realizzato (attraverso la veicolazione da « molti » – fornitori PPAA – a « molti » – PPAA – delle fatture elettroniche).

Il comma 3 dispone, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA possano optare per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni) mediante l'utilizzo del sistema di interscambio; in tal caso l'opzione ha effetto per cinque anni a decorrere dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata e, se non revocata, si rinnova automaticamente ogni cinque anni.

Il comma 4 prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sentite le associazioni di categoria (anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, tra cui segnala il Forum italiano sulla Fatturazione Elettronica, istituito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate), di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisca le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica in formato strutturato di cui al comma 3, rispettando i principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni previste dal comma 2.

Il comma 5 specifica che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3, al fine di riscontrare i dati comunicati dai soggetti passivi IVA con le transazioni effettuate, in modo da ridurre gli adempimenti dei citati soggetti, non ostacolare il normale svolgimento della loro attività ed escludere la duplicazione di adempimenti.

Il comma 6 stabilisce specifiche sanzioni in caso di omissione della trasmissione dei dati delle fatture ovvero della

trasmissione di dati incompleti o inesatti con riferimento alle controparti della fatturazione.

In particolare è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 2.065,83 in caso di omissione delle comunicazioni prescritte dalla legge tributaria o di invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri).

L'articolo 2, comma 1, prevede che tutti i soggetti che effettuano le cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto e attività assimilate, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti a fini IVA. L'opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In merito ricorda che il citato articolo 24 definisce gli obblighi di registrazione dei corrispettivi IVA, prevedendo che i commercianti al minuto e gli altri contribuenti assimilati, in luogo del registro delle fatture, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile distintamente per ciascuna tipologia di operazioni indicata.

Il comma 2 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sia resa obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

Il comma 3 dispone che la memorizzazione e la trasmissione dei dati avvenga mediante l'utilizzo di apparecchi tecnologici in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, comprese le informazioni che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il comma 4 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, la definizione delle modalità di opzione, delle informazioni da trasmettere, delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché ogni altra necessaria disposizione di attuazione.

Il comma 5 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi rappresenti una modalità sostitutiva di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi (scontrino fiscale e ricevuta fiscale), previsti dall'articolo 12 della legge n. 413 del 1991 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996. La disposizione specifica che, nel caso di richiesta da parte del cliente, resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura, rinviando inoltre a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la possibile individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche a fini commerciali, tali operazioni.

Il comma 6 stabilisce, a carico dei soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, o nel caso di memorizzazione o trasmissione incompleta o non veritiera.

Segnala come si tratti di una sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, nonché della sospensione della

licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese, nel caso si verificano quattro distinte violazioni – nell'arco di un quinquennio – dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da uno a sei mesi.

L'articolo 3 prevede che, per i soggetti i quali effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione sia quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, vengano meno una serie di obblighi.

Ai sensi delle lettere *a)* e *b)* si tratta, in particolare:

1) delle comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (cosiddetto spesometro), le quali riguardano attualmente le operazioni, attive e passive, rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore; per le operazioni per cui non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa;

2) delle comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta « *black list* »;

3) degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati.

La lettera *c)* prevede inoltre che i rimborsi IVA siano eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 30, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *d)* stabilisce che i termini di accertamento (a pena di decadenza) in materia di IVA e di imposte dirette, previsti rispettivamente dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto legislativo, con il quale sarà data attuazione alla disposizione di delega in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 23 del 2014.

Ricorda che il citato articolo 57, primo comma, prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti induttivi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. L'articolo 43, primo comma, dispone da parte sua che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, che l'Agenzia delle entrate realizzi un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Vengono così meno gli obblighi di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati, previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità e la garanzia previsti ai fini dei rimborsi IVA di importo superiore a 15.000 euro nei casi indicati dall'articolo 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Il comma 2 specifica che condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute (effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio) e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che essi optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, come previsto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le categorie di soggetti che potranno accedere al regime premiale, tra i quali possono rientrare anche soggetti non di minori dimensioni che svolgano attività d'impresa, arte o professione; per tali ultimi soggetti il regime in discorso si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

L'articolo 5 stabilisce la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA qualora lo stesso sia incorso in talune violazioni.

In particolare, per il contribuente che abbia optato per la fatturazione elettronica o per la trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la perdita del diritto alle « agevolazioni » di cui agli articoli 3 e 4, comma 1 dello schema nei casi in cui lo stesso:

- a) ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- b) non trasmetta le relative variazioni;
- c) ometta di inviare i dati dei corrispettivi;
- d) trasmetta dati incompleti o inesatti.

La disposizione fa comunque salva l'applicazione del regime sanzionatorio previ-

sto agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 6, dello schema di decreto.

Rileva quindi come la norma faccia inoltre salva la possibilità che il contribuente, sebbene tardivamente, trasmetta correttamente tali dati in via telematica: in tal caso è previsto che la regolarizzazione « tardiva » degli obblighi di trasmissione avvenga entro il termine ultimo che sarà indicato nei provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 4. Tale regolarizzazione avrebbe dunque il solo effetto, per il contribuente, di continuare a beneficiare del regime incentivante, pur applicandosi le sanzioni.

L'articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, quantificati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2016 e in 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata allo schema, tali oneri sono legati ai costi *una tantum* nel 2016 per l'acquisto o la realizzazione di specifici software (per 1.220.00 euro), ai costi ricorrenti annui per l'acquisizione o veicolazione delle fatture elettroniche e per l'elaborazione dei relativi dati (per 5.469.508 euro), nonché ai costi ricorrenti annui per la messa a disposizione telematica dei dati ai contribuenti (per 4.270.00 euro).

Ai citati oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è alimentato mediante maggiori entrate derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della stessa legge n. 23 del 2014.

L'articolo 7 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i commi da 429 a 432 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

In merito ricorda che il comma 429 della citata legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), ha introdotto, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle

entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri – distinti per ciascun punto vendita – delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Il comma 430 specifica i requisiti per l'individuazione delle imprese di grande distribuzione commerciale ai fini del comma 429: esse sono sia quelle che operano con esercizi commerciali con superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000, sia quelle facenti parte di un gruppo, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale, come sopra identificate, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi.

Il comma 430-*bis* estende la disposizione di cui al comma 429 anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 e assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati.

Ai sensi del comma 431, la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Il comma 432 specifica le sanzioni applicabili per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431.

Daniele PESCO (M5S) ringrazia il relatore per l'ampia illustrazione dello schema di decreto, rispetto al cui contenuto considera prioritario porre una prima questione. Nel rilevare positivamente, infatti, come l'articolo 7 dello schema abroghi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la normativa contenuta nella legge n. 311 del 2004, che consente alle imprese della grande distribuzione di tra-

smettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, evidenzia come tale normativa appaia assolutamente vergognosa, oltre a risultare in contrasto con i principi costituzionali, in quanto permette alle predette imprese di grande distribuzione di non emettere gli scontrini fiscali e di trasmettere i dati relativi ai corrispettivi senza alcun controllo circa la veridicità dei dati stessi.

In tale contesto ritiene quindi indispensabile correggere la formulazione del predetto articolo 7, nel senso di stabilire l'abrogazione immediata delle predette disposizioni della legge n. 311, individuando un sistema più rigoroso e accettabile.

Sotto un diverso profilo sottolinea la necessità di rafforzare le agevolazioni previste dallo schema di decreto in favore dei contribuenti che scelgano di aderire al nuovo meccanismo di trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, anche prevedendo incentivi di carattere monetario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.

Atto n. 163.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).

A tale riguardo sottolinea innanzitutto la grande importanza del provvedimento, atteso che la certezza del diritto costituisce

un fattore cruciale per il corretto funzionamento del sistema fiscale, in quanto incide sulle relazioni economiche sottese all'applicazione delle stesse norme tributarie.

In tale contesto evidenzia come il primo tema affrontato dallo schema di decreto riguardi la disciplina dell'abuso del diritto, in quanto l'articolo 1 incide radicalmente sulla disciplina dell'elusione tributaria recata dall'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. A tale proposito rammenta come, mentre la disciplina vigente del predetto articolo 37-*bis* individua l'applicazione delle disposizioni antielusive in un quadro chiuso di fattispecie, nel corso degli anni la giurisprudenza abbia forzato la previsione normativa, estendendone l'applicazione anche a fattispecie create in via interpretativa dalla stessa giurisprudenza, la quale, nel quadro di tale attività interpretativa, ha enucleato la figura dell'abuso del diritto, facendola discendere dai precetti costituzionali in materia tributaria.

Tale complesso contesto normativo rende evidentemente necessario un intervento regolatorio da parte del Legislatore, in quanto l'interpretazione giurisprudenziale ha finito per creare elementi di confusione e di incertezza, oltre a sollevare numerosi rilievi da parte della dottrina. Richiama, in particolare, le critiche formulate, in sede dottrina, per quanto riguarda la possibilità, affermata dalla giurisprudenza stessa, che il giudice eccepisca d'ufficio l'abuso del diritto in tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, laddove invece il processo tributario prende avvio e si sviluppa sempre su impulso di parte.

Al fine di inquadrare meglio la problematica, ritiene opportuno sottolineare come i fenomeni elusivi si annidino sostanzialmente nell'ambito degli atti societari, mentre essi sono difficilmente immaginabili con riferimento all'attività degli imprenditori individuali ovvero nell'ambito dei redditi da lavoro.

Evidenzia quindi come lo schema di decreto risulti redatto in termini tecnica-

mente molto apprezzabili, realizzando l'obiettivo di sostituire l'attuale impostazione normativa in materia di elusione, che, come ricordato in precedenza, fa riferimento a un elenco chiuso di fattispecie, con una nuova disciplina che regoli in termini generali l'abuso del diritto in maniera chiara ed esplicita.

In tale prospettiva considera particolarmente positivo il fatto che, in attuazione delle previsioni di delega, si giunga finalmente a uniformare due fattispecie simili, ma non coincidenti, quali l'elusione fiscale e l'abuso del diritto, apportando un contributo importante per assicurare la certezza del diritto in questo campo. A questi fini ritiene che la Commissione debba innanzitutto valutare se i commi 1 e 2 dell'articolo 1, i quali introducono un nuovo articolo 10-*bis* nello Statuto dei diritti del contribuente al fine di disciplinare l'abuso del diritto e l'elusione fiscale, risultino formulati adeguatamente, evitando di introdurre una disciplina a maglie troppo larghe la quale, a sua volta, lascerebbe eccessivo spazio alle interpretazioni giurisdizionali, compromettendo in tal modo l'obiettivo di assicurare la certezza del diritto.

Il secondo tema affrontato dallo schema di decreto legislativo riguarda la problematica del raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato tributario, anch'essa oggetto di interventi interpretativi giurisprudenziali, evidenziando anche in questo caso l'opportunità che il Legislatore si riappropri della sua funzione regolatoria, eliminando le incertezze sussistenti in tale delicata materia.

Il terzo tema oggetto dell'intervento legislativo è costituito dall'introduzione di un nuovo regime di adempimento collaborativo, il quale costituisce una novità molto importante nell'ordinamento tributario, in quanto consente di instaurare un rapporto più sereno ed equilibrato tra fisco e contribuenti.

A tale proposito evidenzia come, analogamente a quanto avvenuto con l'introduzione del modello 730 precompilato, le novità introdotte dallo schema di decreto costituiscano una fase iniziale di speri-

mentazione del nuovo regime, che dunque deve necessariamente essere circoscritto alle grandi aziende con fatturato superiore a 10 miliardi, nonché a quelle aziende che hanno aderito al Progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo del 2013, interessando pertanto, nel complesso, circa cento società.

Ritiene quindi che il predetto regime collaborativo dovrà essere ulteriormente messo a punto, per poterlo successivamente estendere anche a una platea più ampia di contribuenti.

Passando all'illustrazione dello schema di decreto, ricorda che esso è stato predisposto ai sensi della delega per la riforma del sistema fiscale conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, la cui attuazione rappresenta uno degli interventi di riforma strategiche indicate dal DEF 2015, che le inserisce tra le venti azioni del Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR).

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 29 maggio 2015, prorogabile di venti giorni. Qualora il Governo non intenda adeguarsi ai contenuti dei pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere nuovamente lo schema di decreto, sul quale le Commissioni competenti devono esprimere il parere entro dieci giorni.

In conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine di esercizio della delega, che è stato prorogato di tre mesi al 26 maggio 2015, risulta ulteriormente prorogato di 3 mesi, fino al 26 settembre 2015, in quanto il termine di espressione del parere sullo schema di decreto spira nei trenta giorni precedenti al predetto termine del 26 maggio, come del resto anche nel caso degli altri due schemi di decreto di attuazione della delega fiscale recentemente trasmessi dal Governo (ricorda che si tratta dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizza-

zione delle imprese – Atto n. 161 e dello schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici – Atto n. 162).

Con riferimento al contenuto dettagliato dello schema di decreto, che si compone di 8 articoli suddivisi in 4 titoli, l'articolo 1, comma 1, inserendo un nuovo articolo 10-*bis* nello Statuto dei diritti dei contribuenti di cui alla legge n. 212 del 2000, disciplina l'abuso del diritto e l'elusione fiscale, che sono unificati in un unico concetto che riguarda tutti i tributi, imposte sui redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale disciplina vigente in materia doganale.

In sostanza, in ottemperanza alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, viene introdotta una norma generale antiabuso, mentre si abroga la vigente norma antielusiva, applicabile solo per l'accertamento delle imposte sui redditi a un numero chiuso di operazioni (di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

Le norme del comma 1 attuano i principi e criteri di delega specifici recati dall'articolo 5 della legge n. 23 del 2014, il quale delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive – coordinandole con i principi contenuti nella predetta Raccomandazione della Commissione europea – al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione, che comprende la fattispecie dell'elusione: ai sensi della lettera *a*) del citato articolo 5, costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.

La lettera *b*) del citato articolo 5 fa salva la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. A tal fine la medesima lettera *b*) prevede che l'abuso del diritto si

configuri nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell'operazione abusiva. Al contrario, se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura. Viene precisato che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente.

Ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 5 la fattispecie abusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria, la quale può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta.

I principi e criteri direttivi prevedono che la disciplina procedurale regoli i seguenti profili:

ai sensi della lettera *d*), il regime della prova, prevedendo che a carico dell'amministrazione è posto l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di mercato, mentre a carico del contribuente grava l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso degli strumenti giuridici utilizzati;

ai sensi della lettera *e*), la motivazione dell'accertamento, prevedendo che nell'atto di accertamento deve essere formalmente e puntualmente individuata la condotta abusiva, a pena di nullità dell'accertamento stesso;

ai sensi della lettera *f*), il contraddittorio e il diritto di difesa, prevedendo che devono essere garantiti in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, sotto questo profilo l'obiettivo

dell'intervento legislativo è quello di dare maggiore certezza al quadro normativo in tema di elusione-abuso del diritto, evitare che gli uffici esercitino i loro poteri di accertamento senza precise linee guida limitandosi a invocare il principio generale antiabuso e, soprattutto, di sganciare la dimostrazione della sussistenza della sostanza economica delle operazioni dalla sfera dei motivi della condotta, rendendola oggettiva ai fini dell'effettività.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 10-*bis* stabilisce che configurano abuso del diritto (ovvero elusione fiscale) le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

La condotta abusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria che, di conseguenza, ne disconosce i vantaggi conseguiti dal contribuente applicando i tributi secondo le disposizioni eluse.

Tale disposizione corrisponde a quella già prevista dall'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Segnala come i vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell'operazione priva di sostanza economica devono essere prevalenti rispetto agli altri fini perseguiti dal contribuente: il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa. Viene richiamato, al riguardo, il criterio direttivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge delega, che impone di considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva.

Il comma 2 dell'articolo 10-*bis* contiene la definizione degli elementi essenziali dell'abuso del diritto.

In base alla lettera *a*), sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. La stessa lettera *a*) individua, in particolare (a solo titolo esemplificativo, come afferma la già citata

relazione illustrativa), due indici di mancanza di sostanza economica:

la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;

la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

Secondo la lettera *b*), per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Il comma 3 dell'articolo 10-*bis* stabilisce che non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

Tale disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), n. 2), della legge delega. Viene aggiunto il riferimento all'attività professionale del contribuente, assente nella delega, la quale fa riferimento solo a quella imprenditoriale.

Le valide ragioni economiche extrafiscali non marginali sussisterebbero – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – solo qualora l'operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, pertanto, dimostrare che l'operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni.

Il comma 4 dell'articolo 10-*bis* afferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Tale disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge delega.

Il limite che separa la libertà di scelta (e quindi il legittimo risparmio di imposta) dall'abuso del diritto è pertanto costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito.

La relazione governativa sottolinea, al riguardo, la delicatezza dell'individuazione

delle *rationes* delle norme tributarie ai fini della configurazione dell'abuso. Viene portato ad esempio di condotta non abusiva la scelta del contribuente, per dare luogo all'estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. Affinché si configuri un abuso dovrà essere dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè, l'aggiramento della *ratio legis* o dei principi dell'ordinamento tributario.

Il comma 5 dell'articolo 10-*bis* prevede la possibilità, per il contribuente, di presentare un'istanza di interpello preventivo all'Agenzia delle entrate, al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

I commi da 6 a 9 dell'articolo 10-*bis*, in attuazione del principio previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della legge delega, prevedono specifiche regole procedurali al fine di garantire un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

In primo luogo, il comma 6 dell'articolo 10-*bis* stabilisce che, prima dell'atto di accertamento dell'abuso del diritto, l'amministrazione finanziaria deve notificare al contribuente, a pena di nullità, una richiesta di chiarimenti in cui devono essere indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una fattispecie di elusione. Il contribuente deve fornire i chiarimenti richiesti entro il termine di sessanta giorni.

Tale fase preliminare, che costituisce una sorta di contraddittorio preventivo obbligatorio, non pregiudica l'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi.

La relazione illustrativa afferma che l'atto di accertamento dell'abuso non può contenere altri eventuali addebiti, i quali, pertanto, dovranno essere separatamente contestati. La relazione afferma, inoltre, che il procedimento delineato nei commi da 6 a 9 costituisce l'unica modalità attraverso cui l'abuso del diritto può essere rilevato e accertato. Diversamente, ver-

rebbe sminuito fortemente il diritto alla difesa del contribuente e avrebbe limitata valenza il criterio fissato dalla legge delega, secondo cui l'accertamento dell'abuso da parte dell'ufficio è nullo in mancanza di specifica motivazione.

Il comma 7 dell'articolo 10-*bis* prevede che l'amministrazione finanziaria notifichi la richiesta di chiarimenti (con la procedura prevista dalle norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi) entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo.

Ricorda in merito che l'avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi e all'IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il secondo periodo del predetto comma 7 prevede che tra la data di ricevimento dei chiarimenti (ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano non meno di sessanta giorni.

Il terzo periodo del comma prevede che « in difetto » (del fatto che siano effettivamente intercorsi sessanta giorni) il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

Il comma 8 dell'articolo 10-*bis* prescrive l'obbligo di motivazione dell'atto di accertamento, a pena di nullità, in relazione a:

- condotta abusiva;
- norme o principi elusi;
- indebiti vantaggi fiscali realizzati;
- chiarimenti forniti dal contribuente.

Tale norma attua il principio previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, il quale prescrive una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso.

Il comma 9 dell'articolo 10-*bis* disciplina il regime della prova, ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi individuati dai commi 1 e 2; a carico del contribuente grava invece l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali che giustificano le operazioni effettuate, indicate dal comma 3.

Tale norma attua il principio previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge delega, il quale prefigura a carico dell'amministrazione l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso a tali strumenti.

In merito ricorda che la questione della rilevanza d'ufficio dell'abuso ha costituito oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinario: infatti la Cassazione nelle sentenze n. 30055, n. 30056 e n. 30057 del 23 dicembre 2008 ha affermato la rilevanza d'ufficio dell'inopponibilità del negozio abusivo all'erario, anche in sede di legittimità, mentre tale orientamento è stato criticato in dottrina, laddove è stato evidenziato il carattere dispositivo del processo tributario. Successivamente nella giurisprudenza della Cassazione è stata registrata un'evoluzione sul punto, affermandosi, con la sentenza n. 17949 del 19 ottobre 2012 che l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, comporta la nullità della sentenza (c.d. « della terza via », o « a sorpresa ») per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione.

Il comma 10 dell'articolo 10-*bis* prevede che in caso di ricorso contro l'atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

Il comma 11 dell'articolo 10-*bis* disciplina i diritti dei contribuenti che non hanno partecipato all'operazione abusiva, ma hanno sostenuto oneri tributari relativamente a tale operazione. Al riguardo la disposizione, riproponendo principi e regole già contenuti nell'attuale testo dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, prevede che essi possono ottenere la restituzione di quanto pagato presentando apposita istanza di rimborso.

Il comma 12 dell'articolo 10-*bis* stabilisce l'applicazione residuale della disciplina dell'abuso del diritto, prevedendo che l'accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell'accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie.

Con tale norma viene individuato pertanto il confine tra fattispecie di evasione e quelle di elusione: quest'ultima (ovvero l'abuso del diritto) si può individuare solamente se il contribuente consegue un vantaggio fiscale illegittimo attraverso fattispecie che non rientrano nell'evasione. In altri termini l'abuso del diritto, da un lato, inizia dove finisce il legittimo risparmio d'imposta e, dall'altro, termina laddove si è in presenza di fattispecie riconducibili all'evasione.

Per la corretta individuazione del concetto di legittimo risparmio d'imposta, richiama quanto previsto dal comma 4 in relazione alla libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

In merito la relazione illustrativa sottolinea come l'abuso del diritto sia stato talvolta impropriamente utilizzato per identificare fattispecie che, invece, presentavano tutti i requisiti della frode, della simulazione e dell'interposizione e

che, quindi, avrebbero dovuto essere perseguite con gli altri specifici strumenti, anche penali, previsti dall'ordinamento tributario.

Il comma 13 dell'articolo 10-*bis* stabilisce l'irrilevanza penale delle condotte abusive: le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti.

Tale disposizione dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge delega, con cui viene demandato al Governo di procedere all'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale costituisce attualmente la norma antielusiva di riferimento, nell'ambito della disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, anche se applicabile ad un numero chiuso di operazioni.

Per ragioni di coordinamento, è previsto inoltre che le disposizioni che richiamano tale articolo 37-*bis* si intendono riferite all'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, in quanto con esso compatibili.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede la possibilità di disapplicare le norme antielusive (che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse) qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non si verificano.

Tale norma è già contemplata nell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 660; rispetto alla norma vigente la disposizione prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai sensi del decreto ministeriale n. 259 del 1998 (in materia di compilazione e inoltre al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura an-

tielusiva) e che tale regolamento possa essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 dell'articolo 1 dispone che i commi da 5 a 11 del nuovo articolo 10-*bis* introdotto dal comma 1 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali (articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973), i quali restano disciplinati dalla normativa di riferimento (articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990 e normativa doganale dell'Unione europea).

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che le nuove disposizioni in materia di abuso del diritto hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.

Fa presente pertanto come le nuove disposizioni sull'abuso si riferiscano anche a operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore della norma. Tuttavia, sono fatti salvi gli atti di accertamento già emessi sulla base della normativa precedente.

L'articolo 2 dello schema di decreto introduce un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario, prevedendo che il raddoppio non operi qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

Le previsioni dell'articolo 2 costituiscono attuazione del principio di delega di cui articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, il quale prevede che il raddoppio dei termini si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 aggiungono un identico periodo al terzo comma degli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (termine per l'accertamento delle imposte sui redditi) e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (termine per gli accertamenti dell'IVA).

Rammenta che le norme da ultimo citate, modificate dall'articolo 37, commi da 24 a 26, del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto « decreto Bersani »), prevedono che, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia (articolo 331 del codice di procedura penale) per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette e IVA sono raddoppiati.

In merito segnala come le predette norme che consentono il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di reati abbiano suscitato critiche, in particolar modo vertenti sul profilo della violazione del principio della certezza del diritto, sebbene siano state giudicate costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale con la n. 247 del 2011; inoltre le Commissioni tributarie hanno ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini qualora in giudizio non sia stata prodotta una copia della denuncia, in quanto tale mancata allegazione impedirebbe al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per la denuncia.

In tale contesto le norme introdotte dai commi 1 e 2 prevedono che il raddoppio dei termini scatti solo per i casi di presentazione della notizia di reato da parte dell'amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini.

Il comma 3 dell'articolo 2, con riferimento alla disciplina transitoria, stabilisce che la nuova norma sul raddoppio dei termini troverà applicazione per gli atti impositivi notificati successivamente all'entrata in vigore del decreto. Infatti, in aderenza a quanto prescritto dalla norma di delega, sono fatti comunque salvi gli effetti degli atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

In merito rileva come il regime transitorio dettato dal comma 3 riguardi gli atti impositivi, mentre la delega fa riferimento agli «atti di controllo».

Al riguardo segnala come la normativa introdotta dall'articolo 2 appaia funzionale a determinare una più diffusa adesione alla cosiddetta *voluntary disclosure* (legge n. 186 del 2014), cioè la procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie. La procedura (che non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie) opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014. Il termine per esperire la procedura scade il 30 settembre 2015.

Rileva infatti come un ostacolo all'adesione alla predetta procedura sia rappresentato dal problema della corretta individuazione dei periodi d'imposta ancora accertabili alla data di presentazione della istanza di collaborazione volontaria e che, quindi, andranno «ricompresi» nella procedura.

Ricorda, in proposito, che per quanto riguarda le violazioni della dichiarazione dei redditi (ossia l'omessa indicazione e tassazione di redditi conseguiti in Italia o all'estero), gli anni da regolarizzare, per i Paesi *white list*, sono quelli dal 2010 (2009 in caso di omessa presentazione) al 2013.

Per i Paesi *black list*, tuttavia, opera la previsione dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009, per cui i termini di accertamento sono raddoppiati; pertanto i termini per l'accertamento dell'infedele dichiarazione vanno dal 2006 (dal 2005 in caso di omessa dichiarazione) al 2013.

Il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, comma 12-*quaterdecies*) ha eliminato il raddoppio dei termini per emettere

l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di *voluntary disclosure*, con riferimento ai Paesi *black list* che abbiano stipulato accordi con l'Italia entro il 2 marzo 2015, al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni fiscali e finanziarie.

In tale contesto l'applicazione della normativa dell'articolo 2 dello schema di decreto, in base alla quale il raddoppio dei termini scatta solo per i casi di presentazione della notizia di reato entro gli ordinari termini (sostanzialmente, salvo i casi di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) comporterà automaticamente la neutralizzazione, ai fini del rientro dei capitali, dei periodi di imposta anteriori al 2010, in quanto gli eventuali reati tributari commessi dal 2006 al 2009, in conseguenza delle modifiche normative, non potranno fare scattare il raddoppio dei termini, in assenza della denuncia penale entro il 31 dicembre 2014.

Pertanto, le annualità ancora soggette ad accertamento tributario in caso di *voluntary disclosure* per attività detenute in Paesi *white list* o in Paesi *black list* divenuti collaborativi attraverso accordi sullo scambio di informazioni partono dal 2009 per le sanzioni da monitoraggio, e dal 2010 per quanto riguarda imposte e sanzioni sui redditi non dichiarati in caso di infedele dichiarazione (dal 2009 in caso di omessa dichiarazione).

Illustra quindi il Titolo III dello schema di decreto, che contiene la disciplina del regime dell'adempimento collaborativo, in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 6 della legge n. 23 del 2014. Esso prevede, al comma 1, l'introduzione di norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali. A tal fine è prevista l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità

già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Inoltre la norma di delega stabilisce che le imprese di maggiori dimensioni devono costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni.

A fronte di ciò il comma 2 del predetto articolo 6 della legge n. 23 prevede minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

In particolare rileva come l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto istituisca tale regime collaborativo, che ha la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

Per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 l'adesione al regime è subordinata al possesso di determinati requisiti, indicati dall'articolo 4, comporta l'assunzione di doveri per l'amministrazione finanziaria e per il contribuente, indicati dall'articolo 5 e comporta una serie di vantaggi per entrambe le parti, indicati dall'articolo 6, che risiedono principalmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell'eventuale contenzioso.

L'articolo 4 individua le caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il quale costituisce il requisito necessario per poter accedere al regime dell'adempimento collaborativo. In particolare, secondo il comma 1 tale sistema di controllo del rischio fiscale deve essere integrato nel sistema di governo aziendale

e di controllo interno. Viene comunque riconosciuta all'impresa autonomia nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento degli obiettivi. Il sistema di controllo del rischio fiscale deve inoltre essere efficace e pertanto consentire un costante monitoraggio dei rischi fiscali nonché modificarsi al variare del contesto aziendale interno ed esterno.

Il sistema, oltre a consentire il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, deve assicurare:

ai sensi della lettera *a*), una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dell'impresa in relazione ai rischi fiscali;

ai sensi della lettera *b*), efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, volte anche a garantire il loro rispetto a tutti i livelli aziendali;

ai sensi della lettera *c*), efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel funzionamento del sistema di controllo interno del rischio fiscale.

Il comma 2 prevede che, con cadenza almeno annuale, gli organi di gestione effettuino l'esame e la valutazione di una relazione che illustri, per gli adempimenti tributari posti in essere dall'impresa, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale elenca i doveri posti a carico sia dell'Agenzia delle entrate sia dell'impresa, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo.

Il comma 1 indica i doveri dell'Agenzia delle entrate, la quale è tenuta, sia in sede di ammissione al regime sia successivamente, ad operare una valutazione del sistema di controllo del rischio fiscale ispirata a criteri di trasparenza e di oggettività, nonché di ragionevolezza e proporzionalità.

In base alla lettera *a)* la valutazione può comportare, nel rispetto di tali principi, anche la proposta di interventi ritenuti necessari sul sistema di controllo interno.

Secondo la lettera *b)* l'Agenzia è tenuta a pubblicare periodicamente, sul proprio sito istituzionale, l'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi, che siano stati rilevati a seguito dell'interlocuzione con i contribuenti che aderiscono al regime, ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva.

Ai sensi delle lettere *c)* e *d)* la relazione con i contribuenti deve inoltre essere improntata ai principi di trasparenza, collaborazione e correttezza, nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza e semplificazione degli adempimenti tributari.

La lettera *e)* prevede che l'Agenzia assicuri la disponibilità a esaminare preventivamente situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi, nonché l'impegno a fornire risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile.

Secondo la lettera *f)* l'Agenzia è altresì tenuta, nell'ambito della valutazione del sistema di controllo interno del rischio fiscale, a considerare le risultanze delle attività dei soggetti incaricati, in ciascuna impresa, della revisione contabile, nonché di quella dei loro colleghi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

Segnala il comma 2, il quale indica invece i doveri del contribuente, che, da parte sua, oltre a istituire e gestire il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, è tenuto, ai sensi della lettera *a)*, a dare attuazione alle eventuali modifiche del sistema ritenute necessarie dall'Agenzia delle entrate.

In base alle lettere *b)* e *c)* il contribuente deve tenere nei confronti dell'Agenzia delle entrate un comportamento collaborativo e trasparente, che si sostanzia sia nella comunicazione tempestiva ed esauriente dei rischi di natura fiscale, in particolare dei rischi relativi ad operazioni che possono rientrare nella pianificazione

fiscale aggressiva, sia nel fornire risposte alle richieste dell'Agenzia nel più breve tempo possibile.

Secondo la lettera *d)* gli impegni dell'impresa devono essere supportati dalla promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

L'articolo 6 disciplina gli effetti derivanti dall'adesione al regime dell'adempimento collaborativo.

In particolare, il comma 1 stabilisce che i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo possono pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.

Segnala come tale previsione offra l'opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto, che può ricomprendere anche l'anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.

Il comma 2 disciplina una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti nei quali il contribuente ravvisa dei rischi fiscali. Al riguardo la disposizione prevede che a seguito della richiesta di interpello da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate valuta l'idoneità della domanda e la sufficienza della documentazione prodotta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. Entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa, ove richiesta con effetto interruttivo del suddetto termine, l'Agenzia delle entrate deve rispondere all'interpello. Successivamente il contribuente deve comunicare all'Agenzia il comportamento effettivamente te-

nuto qualora difforme da quanto rappresentato nel parere rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

La disciplina dei termini e delle modalità applicative della procedura abbreviata dell'interpello preventivo sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

In merito ricorda che l'articolo 6, comma 3, della legge n. 23 del 2014 prevede che nell'introduzione delle norme relative alla comunicazione e cooperazione rafforzata tra imprese e amministrazione finanziaria e alla gestione del rischio fiscale, il Governo possa, altresì, prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

Il comma 3 prevede la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili (e comunque in misura non superiore al minimo edittale) per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l'Agenzia non condivida la posizione del contribuente. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

Il comma 4 prevede che, in caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente ha aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsto dal sistema di controllo interno del rischio fiscale.

Il comma 5 prevede, come ulteriore effetto del regime collaborativo, che l'elenco dei contribuenti che hanno aderito al regime sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 6 stabilisce che i contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti

a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

L'articolo 7 disciplina la procedura per l'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, individuando le relative competenze amministrative.

In particolare, il comma 1 attribuisce, in via esclusiva, all'Agenzia delle entrate la competenza per lo svolgimento dei controlli e delle attività relativi al regime di adempimento collaborativo, nei confronti dei contribuenti che aderiscono a tale regime.

Pertanto l'Agenzia è l'amministrazione competente sia per la valutazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dei contribuenti che aderiscono al regime, sia per lo svolgimento delle nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva, anche con riferimento al rilascio del parere nell'ambito della procedura abbreviata di interpello preventivo.

Il comma 2 prevede che i contribuenti in possesso dei requisiti possono presentare domanda di ammissione al regime utilizzando il modello che deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate, la quale, una volta verificata la presenza di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che risponda ai requisiti previsti all'articolo 4 dello schema, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda.

La disposizione specifica che il regime si applica al periodo d'imposta vigente nel momento in cui la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia. I contribuenti possono rinunciare al regime in un qualunque momento, comunicandolo all'Agenzia delle entrate. In assenza di rinuncia, il regime si intende tacitamente rinnovato.

Il comma 3 prevede che qualora l'Agenzia delle entrate rilevi la perdita dei requisiti ovvero l'inosservanza degli impegni a carico del contribuente (indicati dall'articolo 5, comma 2, dello schema di de-

creto) può dichiarare l'esclusione del contribuente dal regime con provvedimento motivato.

Il comma 4 individua, in fase di prima applicazione, i destinatari del nuovo regime.

In dettaglio, ai sensi della lettera *a)* il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro. Possono aderire al nuovo regime anche i contribuenti che hanno presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo del 2013, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

A tale ultimo proposito rammenta che il 25 giugno 2013 l'Agenzia delle entrate ha invitato i grandi contribuenti a inviare, entro il 31 luglio 2013, la propria richiesta di adesione, su base volontaria, al gruppo di imprese che sarebbero state selezionate per far parte del « Progetto Pilota » in tema di « *cooperative compliance* ». In merito l'Agenzia delle entrate ha richiesto la preventiva adozione da parte del contribuente di un modello di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, ovvero un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale (cd. *Tax Control Framework*). Secondo quanto emerge dal sito dell'Agenzia, risultano pervenute 84 candidature riconducibili a 55 gruppi societari, per il 53 per cento italiani, il 32 per cento europei e la restante parte, extra europei. In termini di fatturato, le imprese che hanno espresso la

volontà di aderire al progetto rappresentano circa il 10 per cento del fatturato complessivo ascrivibile ai grandi contribuenti per l'anno di imposta 2011.

La lettera *b)* del comma 4 precisa che, in fase di prima applicazione, la competenza circa attività amministrative relative al regime collaborativo è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento; la disposizione specifica che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali potranno, progressivamente, aderire al regime gli ulteriori contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi inferiore al predetto importo di 10 miliardi e, comunque, non inferiore a cento milioni di euro ovvero appartenenti a gruppi di imprese (in questo secondo caso non è indicato un limite di fatturato).

Il comma 5 demanda ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

L'articolo 8 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche, in quanto le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, e abbinata proposte di legge,

sottolineato come il disegno di legge rechi una serie di misure incisive per rafforzare l'efficacia del sistema scolastico, educativo e formativo nazionale, che costituisce uno degli snodi fondamentali per lo sviluppo non solo economico, ma soprattutto sociale e civile del Paese;

rilevato peraltro come il provvedimento investa solo marginalmente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 18, il quale istituisce un credito d'imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se e in che misura tale agevolazione sia cumulabile con la detrazione delle spese di frequenza delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle scuole superiori di secondo grado prevista dall'articolo 19 del disegno di legge, il quale da parte sua specifica che la detrazione stessa non è cumulabile con l'altra detrazione già prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*octies*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) con riferimento alle erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;

b) con specifico riferimento al comma 5 dell'articolo 18, il quale prevede che gli istituti scolastici beneficiari delle erogazioni liberali devono pubblicare sul proprio sito internet e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il dato relativo all'ammontare delle donazioni ricevute e al loro utilizzo, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare se la norma intenda fare riferimento al Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 16 del disegno di legge, integrando in tal caso, allo stesso articolo 16, l'elenco delle informazioni da pubblicare sul Portale stesso.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione cultura, istruzione, giovani e bambini dell'Assemblea Nazionale del Vietnam	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 12 maggio 2015.

Incontro con una delegazione della Commissione cultura, istruzione, giovani e bambini dell'Assemblea Nazionale del Vietnam.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.20 alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo (Alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	146
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	156
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008 Governo, approvata dal Senato e abb. (Alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	153

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo (Alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo.
(Alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, evidenzia che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e il conferimento della delega al

Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo), come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Al riguardo, fa presente che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento persegue l'obiettivo di disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotando le scuole delle risorse umane, materiali e finanziarie, necessarie a realizzare le proprie scelte organizzative e formative e garantendo la massima flessibilità, diversificazione, efficacia ed efficienza del sistema scolastico, anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio.

Ciò premesso, avverte che si soffermerà sulle disposizioni di stretto interesse della Commissione, rinviando per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici.

Relativamente all'articolo 2 del disegno di legge, che reca disposizioni in materia

di autonomia scolastica ed offerta formativa, segnala che il comma 3, oggetto di modifiche nel corso dell'esame in sede referente, fa riferimento, tra i diversi obiettivi che gli istituti scolastici sono tenuti ad osservare nella determinazione del proprio fabbisogno organico e nella definizione dell'offerta formativa, anche che allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e delle attività culturali, artistiche e musicali (lettera e)), anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

Segnala inoltre che l'articolo 4, che reca disposizioni volte al rafforzamento della didattica basata sull'alternanza scuola-lavoro prevede, al comma 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, la possibilità per gli istituti scolastici di stipulare convenzioni, oltre che con gli ordini professionali, anche con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, consentendo agli studenti di maturare significative esperienze formative anche in tali specifici ambiti.

Rileva che di specifico interesse dell'VIII Commissione sono altresì le disposizioni (articoli 20-22) ricomprese nel Capo VI del provvedimento, relativo all'edilizia scolastica.

In particolare, l'articolo 20 prevede l'emanazione di un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali per la realizzazione di scuole innovative, alla cui realizzazione destina risorse già previste a legislazione vigente. In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate da-

gli enti locali alle Regioni, di scuole altamente innovative al punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento, anche per favorire l'uso delle nuove tecnologie nell'attività didattica. Le proposte pervenute sono sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che le esamina e le coordina, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni. Segnalo che dalla formulazione non del tutto chiara sembrerebbe che debba essere adottata almeno una soluzione progettuale per ogni regione. I beneficiari saranno inoltre individuati sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 2, anch'esso modificato dalla Commissione, prevede che per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte della somma (pari a 300 milioni di euro) che, in base all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'INAIL destina, nel triennio 2014-2016, ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, rispetto alla quale i canoni di locazione, da corrispondere allo stesso, sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Relativamente all'articolo 20, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di individuare le soluzioni progettuali di scuole altamente innovative attraverso il ricorso agli strumenti previsti dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con particolare riferimento al concorso di progettazione.

Nel passare alla disamina dell'articolo 21, fa presente che lo stesso reca misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici.

In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che all'Osservatorio per l'edilizia

scolastica, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono assegnati anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l'estensione della composizione alle organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza, sulla base di criteri oggettivi predefiniti e prevedendo l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Il comma 2, come modificato in sede referente, prevede che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 del 2013, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 ed è aggiornata annualmente. Tale programmazione, per il triennio di riferimento, sostituisce i programmi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza di edifici scolastici, incluse le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico della regione. La medesima programmazione è da ritenersi altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come modificata dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, istituito dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003, concernenti interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici. Con riferimento a tali ultime risorse, il testo prevede che termini e modalità di individuazione degli interventi saranno definiti con successivo DPCM, sul proposta del MIUR. A tali fini,

il comma 2 prevede, infine, che i poteri derogatori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale 2015-2017.

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge, fatte salve quelle concernenti interventi in corso di realizzazione o di cui sono in corso le procedure di appalto dei lavori, relative ai finanziamenti attivati da varie disposizioni normative, sono destinate all'attuazione, nel 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell'ambito della programmazione nazionale – fermi restando i piani di ammortamento in corso e le relative autorizzazioni di spesa –, ovvero necessari a seguito delle indagini diagnostiche di cui al successivo articolo 20 o sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Con specifico riferimento alla procedura, si prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti locali risultati beneficiari dei finanziamenti attivati sulla base delle disposizioni citate trasmettono al MIUR e alla Cassa Depositi e prestiti il monitoraggio degli interventi realizzati, a pena di revoca delle risorse ancora da erogare. Le economie accertate a seguito del completamento dell'intervento finanziato, ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, agli ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica prima indicati.

Il comma 4 prevede che, sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni devono fornire al MIUR il monitoraggio dei piani di edilizia scolastica finanziati, per il triennio 2007-2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge n. 296 del 2006, pena la man-

cata, successiva, assegnazione di ulteriori risorse statali. Le economie accertate all'esito del monitoraggio restano, in tal caso, nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi previsti nella programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, nonché, anche in questo caso, agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui all'articolo 20, ovvero sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al MIUR, che definisce tempi e modalità di attuazione.

Il comma 5 stabilisce che, a valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007-2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio al quale erano destinate e con le medesime finalità. Le risorse in questione sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui all'articolo 20, nonché a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe degli edifici scolastici. Si dispone infine, che, qualora intervengano decurtazioni di spesa da parte della Commissione europea a seguito di *audit* sui progetti retrospettivi sopradetti, alle conseguenti restituzioni di risorse si provvede a valere sullo stesso Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Il comma 6, modificato in sede referente, limita l'efficacia delle misure sanzionatorie da applicare agli enti locali nel 2015 in caso di mancato rispetto degli obiettivi finanziari del patto di stabilità 2014, per gli enti che abbiano sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica. Più in particolare, il comma mitiga l'ap-

plicazione della sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, diminuendo l'entità del taglio delle risorse di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta dagli enti locali nel corso del 2014. La riduzione della sanzione non si applica, tuttavia, qualora le spese da portare in riduzione della sanzione da applicare nel 2015 siano le medesime che l'ente abbia già escluso dal computo del saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per il 2014. Per beneficiare della riduzione della sanzione, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014 devono comunicare le spese sostenute nel 2014 per edilizia scolastica entro il termine del 30 giugno 2015, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 7, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione ed il completamento dei cosiddetti piani straordinari di messa in sicurezza degli edifici scolastici avviati nel corso delle legislature precedenti, sia attraverso il riutilizzo delle risorse non impiegate, sia mediante l'accelerazione delle procedure. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi al primo e al secondo programma stralcio, il comma 7 consente agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Si prevede, inoltre, che le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giu-

ridicamente vincolanti, anche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono destinate dal CIPE, secondo modalità individuate dallo stesso, alla programmazione nazionale 2015-2017, nonché, anche in tal caso, agli interventi che si rendano necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui all'articolo 20, ovvero sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Ulteriori disposizioni del comma 7 riguardano il Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 185 del 2008 (L. 2/2009) e alla delibera CIPE 6/2012.

In particolare, al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi di interventi riconducibili al predetto Piano straordinario stralcio e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011 con la sopracitata delibera CIPE n. 6/2012, è previsto il silenzio-assenso in relazione al parere richiesto ai Provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari. Viene infatti stabilito che il parere si intende positivamente reso entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per quelli presentati precedentemente. Si prevede, inoltre, che gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse revocate sono destinate dal CIPE ad interventi ricompresi nella programmazione nazionale 2015-2017, secondo le modalità definite dal medesimo Comitato.

I commi 8 e 9 modificano le modalità e i termini di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità (FROP) destinate agli interventi di edilizia scolastica. Viene infatti previsto che tali risorse sono utilizzabili, fino al 31 dicembre 2018, non solo per gli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a

quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico», ma per qualsiasi intervento di edilizia scolastica.

Il comma 9 dispone, altresì, che il Fondo rotativo per la progettualità (FROP) potrà essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni.

Il comma 10 introduce una disposizione di accelerazione delle procedure, attraverso la previsione di un meccanismo di silenzio-assenso, per la realizzazione degli interventi qualificati come di « estrema urgenza » dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 164 del 2014. Viene, infatti, previsto che per tali interventi, tra cui rientrano quelli, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, le amministrazioni competenti sono tenute a rendere i prescritti pareri, visti e nulla osta entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza dei servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.

Il comma 11 proroga (dal 1° settembre 2015) al 1° novembre 2015 l'entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione.

Il comma 12 prevede che le risorse per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole stanziare con l'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009, destinate alla realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati nella risoluzione parlamentare 8-00143 del 2 agosto 2011, per le quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge, sono destinate alla programmazione nazionale 2015-2017, nonché, anche in tal caso, agli interventi che si rendano necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui all'articolo 20, ovvero sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Il comma 13 dispone che il monitoraggio degli interventi contemplati dall'arti-

colo 19 è effettuato secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti, all'articolo 19, i commi 14 e 15.

In particolare, il comma 14 prevede che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille relativa all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili come individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Il comma 15 novella l'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante disposizioni in tema di mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria, attraverso l'introduzione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*. Nello specifico, il comma 2-*bis* dispone che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il comma 2-*ter*, nel novellare anch'esso l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, incrementa, da 40 a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, lo stanziamento di contributi pluriennali per l'ammorta-

mento dei mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria.

Con riferimento all'articolo 21, osserva che è necessario prevedere un raccordo tra le varie amministrazioni competenti ai fini della programmazione e della gestione degli interventi di edilizia scolastica, anche in un'ottica di maggiore trasparenza ed efficacia.

Nel passare, infine, all'esame dell'articolo 22, fa presente che lo stesso autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici, al fine di prevenire crolli. In particolare, il comma 1, oltre ad autorizzare la spesa suddetta, dispone che le indagini diagnostiche possono essere cofinanziate dagli enti locali proprietari degli edifici.

Il comma 2 prevede l'intervento di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali, che deve tener conto anche della vetustà degli edifici.

Il comma 3, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che gli interventi di messa in sicurezza necessari a seguito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 e quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 in base all'articolo 8, comma 6, della legge 5 maggio 2003, n. 131, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul disegno di legge in esame, dopo aver valutato i rilievi e le osservazioni che dovessero eventualmente emergere nel corso del dibattito.

Claudia MANNINO (M5S) rammenta che i deputati del suo gruppo hanno deciso di abbandonare i lavori della VII Commissione, contestandone le modalità di svolgimento. Osserva infatti come il Governo, dopo aver provveduto a dichiarare

il disegno di legge in esame quale « collegato » alla manovra di bilancio, ha chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 2, del Regolamento, che la Camera deliberi sul predetto disegno di legge entro il prossimo 19 maggio, di fatto azzerando o comunque comprimendo fortemente la libertà di discussione e approfondimento di un provvedimento che reca importanti riforme nel campo della scuola e dell'istruzione.

Rileva, inoltre, che, a fronte di quasi settecento emendamenti presentati dai deputati del suo gruppo, è stata formulata da parte della presidenza della VII Commissione la richiesta di segnalazione di soli novantacinque emendamenti per gruppo, a prescindere dalla consistenza numerica. Ritiene tale *modus procedendi* non condivisibile. Per quel che riguarda gli aspetti più direttamente riferibili alle competenze dell'VIII Commissione, con riferimento all'articolo 20, rileva l'opportunità di introdurre criteri preferenziali in ordine alla scelta dei progetti per la realizzazione di scuole innovative, quali, in particolare, la facilità di collegamento agli edifici scolastici, l'assenza di ulteriore consumo di suolo, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquinamento, segnatamente quello sonoro. Osserva, inoltre, che all'interno della commissione di esperti chiamata ad esaminare le proposte progettuali pervenute, dovrebbe essere garantita la presenza di figure in possesso di competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche.

Rileva altresì come la terminologia utilizzata nel provvedimento in esame non risulti, in qualche caso, sufficientemente chiara. Si riferisce, ad esempio, all'espressione « apertura della scuola al territorio » o all'utilizzo del termine « crollo », riferito, all'articolo 22 del provvedimento, solo ai solai e controsoffitti.

Con riferimento all'articolo 21, rileva l'opportunità di chiarire che l'Osservatorio per l'edilizia scolastica è chiamato a svolgere solo funzioni di supporto, studio, indirizzo e coordinamento, dovendo invece la programmazione degli interventi di edilizia scolastica essere demandata alle re-

gioni, poiché strettamente connessa ad esigenze di natura territoriale. Evidenzia, inoltre, che andrebbe rafforzato il ruolo svolto dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, cui dovrebbe essere affidato il compito di promuovere il coinvolgimento degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche nella determinazione del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica. Ritiene invece meritevole di apprezzamento l'incremento, da 40 a 50 milioni di euro annui, delle risorse destinate ai mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria contratti dalle regioni. Richiama la necessità che nella predisposizione delle gare di appalto aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, sia imposto il divieto di ribassi d'asta superiori al 15 per cento dell'importo dell'appalto stabilito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Infine, rileva l'opportunità di prevedere un esplicito riferimento agli edifici scolastici nei quali sia riscontrata la presenza di amianto.

Ciò premesso, nel ribadire la propria contrarietà circa le modalità di svolgimento dell'*iter* di esame del provvedimento, precisa, a nome del suo gruppo parlamentare, che non sarà presentata una proposta di parere alternativa a quella del relatore.

Raffaella MARIANI (PD) concorda con il relatore in merito all'opportunità di rafforzare il coordinamento tra le amministrazioni competenti in materia di programmazione e gestione degli interventi di edilizia scolastica, in particolare tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Richiama altresì l'attenzione sulla necessità di una maggiore trasparenza in merito alla gestione e all'erogazione delle risorse destinate ai predetti interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso del dibattito testè svoltosi, au-

spica che si possa pervenire all'espressione di un parere ampiamente condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008 Governo, approvata dal Senato e abb.

(Alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, avverte che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento C. 3008 Grasso, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, approvata in un testo unificato dal Senato il 1° aprile 2015 e assegnata in sede referente alla II Commissione.

Rileva anzitutto che il provvedimento è volto, in particolare, a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, come quelli che puniscono il falso in bilancio, per delimitare l'eventuale area di non punibilità.

Esso si suddivide in due Capi: il primo, che comprende gli articoli da 1 a 8, contiene disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge Severino); il secondo Capo (articoli da 9 a 12), invece, reca disposizioni penali in materia di società e consorzi, in particolare per quanto attiene alla nuova disciplina delle false comunicazioni sociali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata

disamina delle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, che l'articolo 1 – che modifica il codice penale per inasprire tanto le pene principali quanto quelle accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione – al comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 32-*ter* del codice penale, relativo all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero al divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio. Attualmente il citato articolo 32-*ter* prevede che tale incapacità non possa avere durata inferiore ad un anno, né superiore a tre anni, e la modifica prevista nella proposta di legge in esame innalza a cinque anni tale ultimo termine.

Segnala inoltre l'articolo 7, che interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, modificando l'articolo 129, che impone al pubblico ministero, in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di informare una serie di soggetti diversi, a seconda dell'imputazione e del presunto autore del reato. Esso, in particolare aggiunge un periodo al comma 3 della citata disposizione, a norma del quale il pubblico ministero da' notizia dell'imputazione al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, quando esercita l'azione penale per specifici delitti, quali concussione, corruzione, peculato.

Infine, segnala l'articolo 8, di stretto interesse della Commissione, che reca modifiche alla citata « legge Severino ». In particolare il comma 1 dell'articolo inserisce la lettera *f-bis*) al comma 2 dell'articolo 1 della legge, che attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi),

di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il comma 2 introduce, poi, specifici obblighi informativi verso l'Autorità nazionale anticorruzione, anzitutto integrando la formulazione del comma 32 dell'articolo 1 della legge Severino; esso prevede che, in riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti debbano trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione una serie di informazioni relative all'appalto, quali la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Inoltre, viene introdotto un nuovo comma 32-bis all'articolo 1 della citata legge Severino, che prevede che, nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa (decreto legislativo n. 104 del 2010), il giudice amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza. Ricorda che il comma 1, lettera e) dell'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa concerne le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative, oltre a quelle relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provve-

dimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del Codice degli appalti, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere dopo aver valutato i rilievi e le osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Enrico BORGHI (PD), nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in discussione, richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare il coordinamento tra le disposizioni in esso contenute e quelle presenti in altri provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento incidenti in materia di appalti pubblici, quali, in particolare, il nuovo testo C 219, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, e il disegno di legge S. 1678, che delega il Governo all'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici, in corso d'approvazione da parte del Senato. Invita, pertanto, ad una riflessione sull'opportunità di un supplemento di istruttoria, giudicando necessario, ove proceduralmente possibile, un confronto con la II Commissione, proprio al fine di evitare eventuali sovrapposizioni o duplicazioni tra le disposizioni del provvedimento in esame e quelle contemplate in altri provvedimenti in materia di appalti pubblici. Ritiene inoltre necessario che siano oggetto di attenta valutazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del provvedimento, che prevedono il rafforzamento dei poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Claudia MANNINO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Borghi, sottolinea l'esigenza di procedere ad una attenta e puntuale attività istruttoria, al fine di procedere al coordinamento delle disposizioni contenute nei provvedimenti testè richiamati. Manifesta, inoltre, contrarietà sul previsto rafforzamento dei compiti

affidati all'Autorità nazionale anticorruzione, essendo importante delineare un sistema istituzionale che prescinde dalla persona fisica che attualmente lo governa.

Raffaella MARIANI (PD) esprime perplessità in ordine alla possibilità di coinvolgere la II Commissione nello svolgimento di approfondimenti circa il coordinamento tra le diverse norme in materia di appalti pubblici recate dai diversi provvedimenti in corso di esame presso i due rami del Parlamento. Fa notare quindi come il provvedimento in esame sia un provvedimento di particolare delicatezza, il cui *iter* in sede referente è in corso di conclusione, considerata l'imminenza della calendarizzazione in Assemblea. Quanto al rafforzamento del ruolo svolto dall'Autorità nazionale anticorruzione, rammenta come la stessa abbia assorbito le competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa notare come, a prescindere dal provvedimento in esame iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, occorra avviare una riflessione sulla necessità di un coordinamento tra i vari interventi normativi in materia di appalti pubblici all'esame dei due rami del Parlamento e il disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti pubblici all'esame del Senato. Con riferimento al potenziamento dei compiti e delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, rileva che è compito del Parlamento costruire un sistema di regole che sia in grado di funzionare in modo efficiente, a prescindere dalle qualità personali di chi sia preposto attualmente al vertice dell'Autorità stessa.

Enrico BORGHI (PD), invita il relatore, nella predisposizione della proposta di parere, a tener debitamente conto delle questioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta odierna.

Oreste PASTORELLI, *relatore*, assicura che nella predisposizione della proposta di parere, terrà nella dovuta considerazione i rilievi formulati dai colleghi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo.

(Alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana.

Filiberto ZARATTI (SEL) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2994 Governo « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

valutato positivamente il riferimento al tema della sostenibilità ambientale tra gli obiettivi che gli istituti scolastici sono tenuti ad osservare nella definizione dell'offerta formativa;

rilevato che:

gli articoli 20, 21 e 22 del provvedimento recano disposizioni in materia di edilizia scolastica, il cui stato di arretratezza rappresenta un'autentica emergenza sull'intero territorio nazionale;

l'articolo 20 reca misure volte a promuovere, con il coinvolgimento delle regioni, l'adozione di soluzioni progettuali per la realizzazione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento, anche per favorire l'uso delle nuove tecnologie nell'attività didattica;

l'articolo 21 reca un'articolata serie di misure, con le quali si dispone sia la programmazione di interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e adegua-

mento antisismico degli edifici scolastici, sia la prosecuzione ed il completamento, attraverso il riutilizzo delle risorse non impiegate e mediante l'accelerazione delle relative procedure, dei piani straordinari di messa in sicurezza dei suddetti edifici già avviati nel corso delle legislature precedenti; tale articolo, inoltre, espressamente prevede la programmazione di iniziative volte a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole, anche attraverso l'istituzione di una giornata nazionale dedicata a tale rilevante tema;

l'articolo 22, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire eventuali fenomeni di crollo, dispone lo stanziamento delle risorse necessarie al finanziamento delle indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti dei predetti edifici, prevedendo la possibilità di cofinanziamenti da parte degli enti locali proprietari degli immobili;

evidenziato che:

è necessario e improcrastinabile dotare il Paese di scuole altamente innovative, in particolare sotto il profilo dell'incremento dell'efficienza energetica e della sicurezza antisismica;

all'articolo 20 andrebbe valutata l'opportunità di individuare le soluzioni progettuali di scuole altamente innovative attraverso il ricorso agli strumenti previsti dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legi-

slativo n. 163 del 2006, con particolare riferimento al concorso di progettazione;

al medesimo articolo 20 andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini della scelta delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative, criteri di preferenza per le soluzioni che contemplino facilità di collegamento con gli edifici scolastici, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquinamento, in particolare quello sonoro, nonché di prevedere che alla commissione di esperti chiamata ad esaminare e coordinare le soluzioni progettuali partecipino anche figure in possesso di competenze pedagogiche;

è necessario un raccordo tra le varie amministrazioni competenti ai fini della programmazione e della gestione degli interventi di edilizia scolastica, anche in un'ottica di maggiore trasparenza ed efficacia;

andrebbe garantita una particolare attenzione agli edifici scolastici nei quali fosse riscontrata la presenza di amianto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui all'articolo 20, anche al fine di valutarne la compatibilità con il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento al concorso di progettazione;

b) al medesimo articolo 20 valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini della scelta delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative, criteri di preferenza per le soluzioni che contemplino facilità di collegamento con gli edifici scolastici, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquinamento, in particolare quello sonoro; si valuti altresì che alla commissione di esperti ivi richiamata partecipino anche figure in possesso di competenze pedagogiche;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un esplicito riferimento agli edifici scolastici nei quali sia riscontrata la presenza di amianto.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio C. 3008, approvata in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 158

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA, *relatore*, illustra la proposta di legge in titolo, approvata dal Senato il 1° aprile 2015, volta a contrastare la corruzione attraverso una serie di misure che vanno dall'adeguamento delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, come quelli che puniscono il falso in bilancio, per delimitare la eventuale area di non punibilità.

La proposta di legge, composta di 12 articoli si suddivide sostanzialmente in

due parti: la prima riguarda i reati contro la pubblica amministrazione; la seconda parte invece ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali.

In merito ai delitti contro la pubblica amministrazione, all'articolo 1 si procede ad un innalzamento delle pene in maniera coordinata andando ad incidere sui delitti di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, di corruzione in atti giudiziari, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di peculato. L'esigenza di un inasprimento sanzionatorio è nata dal reato di corruzione per il quale si è ritenuto di innalzare sia il minimo che il massimo, portandoli da 4 a 8 anni, come previsto dalla normativa vigente, a da 6 a 10 anni. Una volta innalzata tale pena si è reso necessario, per ragioni di coordinamento, un intervento anche su altri reati contro la pubblica amministrazione.

Sono state inasprite anche le pene accessorie connesse ai reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, è stato portato da 3 a 5 anni il termine massimo di durata del periodo in cui vi è l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. È stato invece portato da 3 a 2 anni il periodo della condanna di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione che determina l'estin-

zione del rapporto di lavoro od impiego. Nel testo vi sono altre misure preventive, come ad esempio l'articolo 7 che prevede a carico del pubblico ministero che esercita l'azione penale per delitti contra la pubblica amministrazione l'obbligo di informare il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Anche l'articolo 8, che attiene ai compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha una natura prevalentemente preventiva. In particolare, intervenendo sulla cosiddetta legge Severino si attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti (decreto legislativo, n. 163 del 2006). Si prevedono altresì specifici obblighi informativi verso l'Autorità nazionale anticorruzione, stabilendo che, in riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti debbano trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione una serie di informazioni relative all'appalto. Al riguardo, si prevede che nelle controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, il giudice amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza. Una disposizione di natura preventiva, contenuta nell'articolo 1 è la modifica dell'articolo 323-*bis* del codice penale avente ad oggetto le circostanze attenuanti. In particolare, si prevede per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove

dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

L'articolo 2, è diretto a modificare l'articolo 165 del codice penale, relativo agli obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 3 estende l'ambito della qualifica soggettiva del reato di concussione all'incaricato di pubblico servizio: al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.

L'articolo 4 disciplina la riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa stabilendo, in caso di condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, che al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio, colpevole debba essere ordinato anche il pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito. La riparazione pecuniaria è in favore dell'amministrazione di appartenenza e, nel caso della corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia. In questa ottica si muove anche l'articolo 6 che modifica la disciplina del patteggiamento, prevedendo che quando si procede per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, l'accesso a questo rito speciale sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito.

L'articolo 5 incrementa la pena per il delitto di associazione di stampo mafioso.

Per quanto attiene maggiormente ai profili di interesse della X Commissione, si segnala all'articolo 1, comma 1, lettera c), la modifica della pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, prevista dall'articolo 35 del codice penale in caso di condanna per una contravvenzione: la durata minima è portata da 15 giorni a tre mesi, mentre la durata massima da due a tre anni.

Più in generale, la seconda parte del provvedimento riguarda la nuova disciplina delle false comunicazioni sociali. La connessione con la prima parte del provvedimento è nel rapporto di propedeuticità

tra la falsificazione dei bilanci al fine di creare bilanci in nero ed il fenomeno corruttivo.

Il testo trasmesso dal Senato, che è il risultato dell'approvazione di un emendamento del Governo, supera una situazione di sostanziale depenalizzazione facendo cadere le soglie di non punibilità, prevedendo sempre, salvo un caso particolare, la perseguibilità d'ufficio, profilando un doppio binario di sanzioni legato al volume d'affari della società e parificando le società quotate ad altre società che pur non essendo quotate hanno medesima rilevanza economica.

La novità principale è che il falso in bilancio torna ad essere un reato penale per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. La reclusione per le società quotate in base al testo approvato va da tre a otto anni (oggi è fra i sei mesi e i tre anni), mentre per le aziende non quotate va da uno a cinque anni (oggi va fino a due anni, ma ci sono una serie di casi di esclusione che sono stati cancellati). Il testo prevede anche un inasprimento delle sanzioni amministrative.

In particolare l'articolo 9 riformula l'articolo 2621 del codice civile sul falso in bilancio in società non quotate. Prevede che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori). Nel nuovo articolo 2621 del codice civile, la condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio. Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo

reato falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile sono i seguenti: scompaiono le soglie di non punibilità; è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno « l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico » mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di « informazioni » sostituito da quello all'omissione di « fatti materiali rilevanti »; è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della « concreta » idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

L'articolo 10 introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l'articolo 2621: gli articoli 2621-*bis* (Fatti di lieve entità) e 2621-*ter* (Non punibilità per particolare tenuità). L'articolo 2621-*bis* c.c. disciplina l'ipotesi che il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 sia costituito da fatti « di lieve entità », salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni viene qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Il nuovo articolo 2621-*ter* del codice civile prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità dell'illecito, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2621-*bis*.

L'articolo 11 del disegno di legge modifica l'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla « fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori ». Tale fattispecie viene sostituita dal delitto di « false comunicazioni sociali delle società quotate » – individuate dal nuovo articolo 2622, primo comma, come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE – sanzionato con la pena della reclusione da tre a otto anni. Attualmente quindi, l'ar-

articolo 2622 sanziona il falso in bilancio nelle società quotate con la reclusione da uno a quattro anni. L'aumento di pena, nel massimo, da quattro ad otto anni previsto dalla nuova fattispecie rende possibile nelle relative indagini l'uso delle intercettazioni. Anche in questo caso, i soggetti attivi del reato sono gli stessi di cui all'attuale articolo 2622 ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, con la differenza che qui si tratta di ruoli ricoperti in società quotate. La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate di cui articolo 2622, primo comma, del codice civile – che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621 – sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché (come ora) di danno; scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni); scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità (previste dai commi 4 ss. del vigente articolo 2622); è modificato il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno « l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico » mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di « informazioni », sostituito da quello all'omissione di « fatti materiali rilevanti »; è introdotto

come nell'articolo 2621 l'elemento oggettivo ulteriore della « concreta » idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il comma 2 del nuovo articolo 2622 c.c. equipara alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'UE, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale di false comunicazioni sociali delle società quotate, le seguenti tipologie societarie: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ovvero quelle società che, pur non essendo ancora quotate, hanno avviato le procedure necessarie); le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. La disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2622 del codice civile, trova anche applicazione con riguardo alle falsità o omissioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'articolo 12 modifica l'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari.

Si riserva di presentare nella seduta già fissata per domani una proposta di parere, manifestando sin d'ora la sua disponibilità a recepire eventuali contributi dei colleghi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 162

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 162

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 163

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 165

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Articolo aggiuntivo C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 167

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 176

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) .. 167

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere della relatrice*) 177

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso e Tripiedi*) 179

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 185

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.

Atto n. 158.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il prescritto parere sul provvedimento e che, conseguentemente, la presidente della Camera ha rappresentato che la Commissione potrà concluderne l'esame, concordando con il Governo i termini per l'espressione del parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antimo CESARO (SCpI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla II Commissione sul testo del progetto di legge « anticorruzione », approvato al Senato al termine di un lungo e approfondito esame. Rileva che la discussione svolta presso l'altro ramo del Parlamento ha portato all'elaborazione di un provvedimento volto a contrastare i fenomeni corruttivi con un intervento duplice, teso, da un lato, a un rafforzamento della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione e della lotta alle associazioni di tipo mafioso e, dall'altro, al potenziamento del quadro sanzionatorio per i delitti concernenti le

false comunicazioni sociali. In proposito, ritiene opportuno sottolineare che, come si è rilevato anche nel corso dell'esame in sede referente, il contrasto ai fenomeni corruttivi tanto nel settore pubblico quanto in quello privato non rappresenta solo un obiettivo rilevante ai fini del contrasto all'illegalità ma, come evidenziato più volte anche in sede internazionale, assume carattere strategico anche ai fini della competitività della nostra economia. Passando a un più puntuale esame delle disposizioni del provvedimento, segnala preliminarmente che esso si compone di dodici articoli, suddivisi in due capi, che, come si è anticipato, recano rispettivamente disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Più in particolare, con riferimento al Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 8, fa notare che l'articolo 1 modifica il codice penale per inasprire sia le pene principali sia quelle accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, segnala che la lettera *a)* del comma 1 interviene sull'articolo 32-ter del codice penale relativo alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, cioè al divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, previsto in relazione alla condanna per uno dei delitti indicati nell'articolo 32-*quater* del codice penale, se « commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Attualmente si prevede che tale incapacità non possa avere durata inferiore a un anno, né superiore a tre anni, mentre il disegno di legge in esame innalza a cinque anni tale termine massimo. La successiva lettera *b)* modifica l'articolo 32-*quinquies* del codice penale,

che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente pubblico. L'estinzione del rapporto di lavoro deriva oggi dalla condanna alla reclusione non inferiore a tre anni per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. La riforma abbassa a due anni di reclusione il limite minimo previsto per la condanna che determina la cessazione del rapporto di lavoro. La lettera *c*) del comma 1 interviene, invece, sulla pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, prevista dall'articolo 35 del codice penale in caso di condanna per una contravvenzione, aumentandone la durata minima da 15 giorni a tre mesi e la durata massima da due anni a tre anni. Le successive lettere del comma 1 intervengono, poi, sulle pene edittali previste per i delitti contro la pubblica amministrazione al fine di rafforzarne la repressione. In particolare, si incrementano le pene per il peculato, le diverse fattispecie di corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, introducendo altresì una attenuante per i casi di ravvedimento operoso.

Osserva, poi, che l'articolo 2 modifica l'articolo 165 del codice penale, relativo agli obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena, subordinandone la concessione, nel caso di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, alla riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa.

Segnalato che il successivo articolo 3 prevede che il reato di concussione possa essere ascritto non solo ai pubblici ufficiali, ma anche agli incaricati di pubblico servizio, rilevo che l'articolo 4 introduce nel codice penale il nuovo articolo 323-*quater*, stabilendo in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione

l'obbligo per il colpevole di provvedere alla riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa.

Rileva che l'articolo 5 inasprisce le pene per il delitto di associazione mafiosa, mentre l'articolo 6 torna ad incidere sui delitti contro la pubblica amministrazione, prevedendo che per taluni di essi l'accesso al patteggiamento sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito. Fa notare che l'articolo 7 introduce, poi, l'obbligo per il pubblico ministero di dare notizia al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'esercizio dell'azione penale, in relazione a specifici delitti contro la pubblica amministrazione. Segnala, inoltre, che l'articolo 8 introduce modifiche alla cosiddetta « legge Severino », attribuendo, al comma 1, all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi parzialmente o completamente dall'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Il comma 2 introduce ulteriori obblighi di informazione nei confronti della medesima Autorità, relativi, da un lato, alla fornitura da parte della stazione appaltante di specifiche informazioni riferite agli appalti e, dall'altro, alla comunicazione da parte del giudice amministrativo di ogni informazione o notizia emersa nel corso di un giudizio in materia di affidamento di contratti pubblici dalle quali si evidenzino condotte o atti in contrasto con le regole della trasparenza.

Fa presente, da ultimo, che il Capo II del provvedimento, composto dagli articoli da 9 a 12, reca disposizioni penali in materia societaria. In particolare, gli articoli 9, 10 e 11 riformano la disciplina codicistica in materia di falso in bilancio, introducendo una distinzione tra la disciplina applicabile alle società non quotate e quella riferita alle società quotate e prevedendo, per queste ultime, una fattispecie attenuata del delitto e un caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito. Rileva, infine, che l'articolo 12 coordina il contenuto del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità ammini-

strativa delle persone giuridiche, alla nuova disciplina del falso in bilancio, rivedendo parzialmente anche la misura delle pene pecuniarie. Nell'anticipare un orientamento favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce di eventuali sollecitazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, già approvato dal Senato.

Rileva, in via preliminare, che l'Accordo in esame, in linea con i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio, prevede la creazione di una zona di libero scambio fra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Corea del Sud, da realizzarsi attraverso la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari e non tariffari fra le aree economiche, l'adeguamento di *standard* e la regolamentazione di importanti settori strategici, quali quelli farmaceutici, automobilistici e di elettronica di consumo. L'Accordo punta altresì a liberalizzare i rispettivi mercati nei set-

tori dei servizi e degli investimenti, a stabilire un impegno delle parti per la tutela della proprietà intellettuale, per l'apertura del mercato degli appalti pubblici, la concorrenza e gli aiuti di Stato. Fa notare che l'Accordo, sottoscritto nell'ottobre del 2010, dopo un lungo negoziato, è già entrato in vigore in via provvisoria nel luglio del 2011 per i settori di esclusiva competenza dell'Unione europea, secondo le regole di quell'ordinamento. L'Accordo si compone di quindici capi, ciascuno dei quali suddiviso in articoli, e di tre protocolli, dedicati alla definizione dei prodotti originari, alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione culturale, nonché di numerosi allegati relativi ai singoli capitoli.

Passando a una disamina sommaria del contenuto dell'Accordo, fa notare che il Capo 1 reca gli obiettivi e le definizioni generali, il Capo 2 interviene nell'ambito delle norme sul trattamento nazionale e l'accesso al mercato delle merci, il Capo 3 reca misure di difesa commerciale, il Capo 4 riguarda la materia degli ostacoli tecnici al commercio, il Capo 5 reca misure sanitarie e fitosanitarie. Osservo, quindi, che il Capo 6 interviene nell'ambito del regime doganale e della facilitazione degli scambi commerciali, il Capo 7 riguarda la materia del commercio di servizi, dello stabilimento e del commercio elettronico, il Capo 8 riguarda i pagamenti e i movimenti di capitale, il Capo 9 concerne gli appalti pubblici, il Capo 10 reca misure in materia di proprietà intellettuale. Fa notare, inoltre, che il Capo 11 concerne la materia della concorrenza, il Capo 12 interviene in materia di trasparenza, il Capo 13 riguarda la materia del commercio e dello sviluppo sostenibile, il Capo 14 riguarda la risoluzione delle controversie, mentre il Capo 15 reca disposizioni istituzionali, generali e finali. Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione consta, invece, di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri (valutabili in circa 24.000 euro, a decorrere dal 2015) e l'entrata in vigore del testo. Tra le parti di maggiore

interesse per la XI Commissione, segnala, anzitutto, che, nell'ambito del Capo 1, all'articolo 1.1, tra gli obiettivi dell'Accordo viene indicata la promozione degli investimenti diretti esteri che deve avvenire senza l'abbassamento o la riduzione degli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell'applicazione e nel rispetto delle legislazioni delle parti in materia di ambiente e di lavoro. Sottolinea, quindi, che, nell'ambito del Capo 7, sezione A, all'articolo 7.1, paragrafo 5, si stabilisce che le norme del medesimo Capo 7 – riguardanti la progressiva liberalizzazione reciproca del commercio dei servizi e dello stabilimento e per la cooperazione in materia di commercio elettronico – non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Rileva, inoltre, che, nell'ambito del medesimo Capo 7, con riferimento alla sezione D, relativa alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali, all'articolo 7.17, paragrafo 1, si richiamano le misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.1 paragrafo 5. Si specificano quindi, al paragrafo 2 le nozioni di personale chiave – ovvero personale responsabile della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento, alla dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro – di visitatori per motivi professionali, di dirigenti, di personale specializzato, di laureati in tirocinio, di venditori di servizi alle imprese, di fornitori di servizi contrattuali, di professionisti indipendenti. Osserva, quindi, che l'articolo 7.18, paragrafo 1, riguarda nello specifico l'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio, limitati a

un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, 90 giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e un anno per i laureati in tirocinio, prevedendo al paragrafo 2 che le parti si astengono dal mantenere in vigore o adottare misure che limitano il numero totale di persone fisiche che un investitore può trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore nonché misure che costituiscono limitazioni discriminatorie. Fa presente, quindi, che l'articolo 13.4, nell'ambito del Capo 13 in materia di commercio e sviluppo sostenibile, concerne le norme e gli accordi multilaterali in materia di lavoro, stabilendo, al paragrafo 1, che le parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunità internazionale alle sfide e alle opportunità economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla mondializzazione. Ai sensi del paragrafo 2, le parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, a riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere a tal fine lo sviluppo del commercio internazionale. Il paragrafo 3 prevede poi che le parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e ai suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e prassi i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva (lettera *a*)), eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio (lettera *b*)), abolizione effettiva del lavoro infantile (lettera *c*)), elimi-

nazione delle discriminazioni in materia di impiego e professioni (lettera *d*). Le parti, inoltre, riaffermano il loro impegno ad attuare effettivamente le convenzioni dell'OIL che la Corea e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato e si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. Osserva poi che l'articolo 13.7 interviene in materia di mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme, da parte di ciascuna delle parti, in materia di ambiente e lavoro. In conclusione, preso atto del contenuto dell'Accordo e apprezzata la sua finalità, soprattutto per quanto concerne gli ambiti di più diretta competenza, ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione di un parere favorevole. Si dichiara, comunque, disponibile a valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

Articolo aggiuntivo C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo aggiuntivo 15.01, riferito al disegno di legge europea 2014, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto un intervento introduttivo. Chiede, quindi, alla relatrice se abbia formulato una proposta di parere.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, fa presente di aver predisposto una proposta di parere alla luce degli approfondimenti svolti con il coinvolgimento anche delle competenti strutture ministeriali (*vedi allegato 1*). Ne illustra, quindi, il contenuto, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il testo risultante dall'esame degli emendamenti.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione di merito, in sede di esame degli emendamenti, ha apportato significative modifiche al testo originariamente trasmesso per il parere, intervenendo anche sulle disposizioni che incidono su materie rientranti nell'ambito delle competenze della XI Commissione. Soffermandosi, quindi, esclusivamente sulle parti modificate di più stretta pertinenza della Commissione, con riferimento all'articolo 2, che interviene in materia di autonomia scolastica e offerta formativa, fa notare che sono state apportate diverse modifiche tese ad estendere l'elenco degli obiettivi formativi individuati come prioritari in vista dell'individuazione del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche, tra cui rientra, secondo la lettera *q-bis*) del comma 3, la definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili

sbocchi professionali dei percorsi intrapresi. Al comma 7, come riformulato, si prevede altresì che l'Ufficio scolastico regionale individui la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche che ad esso fanno capo e la comunichi a ciascuna per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa. Quest'ultimo, ai sensi del nuovo comma 8, è predisposto dalle istituzioni scolastiche entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e contiene anche la programmazione della attività formative per il personale docente e ATA e la definizione delle occorrenti risorse finanziarie. Il piano può comunque essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Importanti modifiche sono state apportate proprio al piano triennale dell'offerta formativa che, ai sensi del nuovo comma 10, che modifica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è predisposto da ogni istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti; tale piano, inoltre, non risulta più elaborato dai dirigenti scolastici, ma dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, che a tal fine tiene conto, tra l'altro, delle proposte formulate dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto. Sempre nell'ambito dei profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, osserva, inoltre, che il nuovo comma 11 dell'articolo 2 prevede che tale Piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Fa notare poi che il nuovo comma 16 prevede che per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certifi-

cate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10, comma 4. Rileva, quindi, che è stato introdotto il comma 19, che prevede la modifica e l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, che ha ridefinito l'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti compresi i corsi serali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei NEET, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena.

Fa notare poi, con riferimento all'articolo 3, in materia di percorso formativo degli studenti, che sono state apportate talune modifiche che hanno riguardato il *curriculum* dello studente. È stato quindi aggiunto un comma 6, secondo il quale viene disposto che le attività e i progetti di orientamento scolastico e per l'accesso al lavoro sono sviluppati con modalità che possano sostenere anche eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera.

Anche l'articolo 4, che presenta diversi aspetti di competenza della Commissione, è stato sottoposto a rilevanti modifiche. Premesso che, al comma 1, primo periodo, si è precisato che i percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado siano finalizzati, oltre che all'incremento delle opportunità di lavoro per gli studenti, anche all'incremento delle loro capacità di orientamento, in linea con quanto previsto dal comma 8, al comma 2, è stato quindi sostituito il riferimento agli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico e culturale con quello a musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle

attività culturali, artistici e musicali. Al comma 3 è stato inserito, con riferimento alla previsione di svolgimento dell'alternanza durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, un riferimento al rispetto del programma formativo e alle relative modalità di verifica. Sempre al comma 3, è stato aggiunto un secondo periodo che prevede che il percorso di alternanza scuola-lavoro possa svolgersi anche all'estero, per favorire contestualmente l'acquisizione di una lingua straniera. È stato quindi modificato il comma 4, prevedendo che la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro deve prevedere, in particolare, la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso seguito con il proprio indirizzo di studio. Una modifica di particolare interesse per la Commissione è quella che ha previsto la soppressione del comma 6, che prevedeva la possibilità, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, che gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, svolgessero periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Il Governo, infatti, ha convenuto sull'esigenza di affrontare la questione dell'estensione dell'apprendistato nell'ambito del ciclo di istruzione di secondo grado all'interno del provvedimento di attuazione della legge delega n. 183 del 2014 – atto del Governo n. 158 – attualmente all'esame delle Commissioni XI e 11^a di Camera e Senato, che interviene anche sulla materia dell'apprendistato. Un'ulteriore modifica ha poi riguardato il comma 7, laddove, tra i soggetti con i quali il dirigente scolastico può stipulare convenzioni per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono stati aggiunti gli istituti e i luoghi in cui si svolgono arti performative. A tale comma è stato aggiunto, poi, un terzo periodo, prevedendosi che al termine di ogni anno scolastico il dirigente scolastico rediga una scheda di valutazione sulle strutture con le quali ha stipulato una convenzione. Si

tratta di una previsione che, con qualche specifica, ribadisce quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2005, in base al quale i percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.

Il nuovo comma 8 poi prevede la costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 – presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico – del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, articolato in: un'area aperta, consultabile gratuitamente, che contiene l'elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l'alternanza; una ulteriore sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili all'alternanza scuola lavoro hanno l'obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni relative alle imprese stesse. Si dispone, inoltre, l'applicazione alle imprese disponibili all'alternanza scuola lavoro, ove compatibili, di alcune delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, con specifico riguardo alle PMI innovative, che a loro volta sono tenute ad iscriversi ad una apposita sezione speciale del registro delle imprese. È stato quindi aggiunto un comma 10 che intende favorire una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Segnalo che il nuovo articolo 6, che interviene in materia di istituti tecnici superiori, prevede l'assegnazione agli ITS, a decorrere dal 2016, di una quota premiale – che viene ora fissata in misura non inferiore al 30 per cento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica

superiore – in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a 12 mesi, da destinare all’attivazione di nuovi percorsi.

Anche l’articolo 7, che corrisponde all’articolo 5 del precedente testo e incide nel campo dell’innovazione digitale e della didattica laboratoriale, è stato sottoposto a significative modifiche, tra le quali segnalo quelle al comma 3, lettera *d*), laddove è stato inserito un riferimento alla formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura digitale, in linea con la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che include la competenza digitale fra le otto competenze chiave, ossia le competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. È stato quindi aggiunto il comma 5, in base al quale le scuole possono individuare, nell’ambito dell’organico, il personale ATA cui affidare il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano nazionale scuola digitale. Segnala, quindi, le modifiche al comma 6, tra le quali quelle che aggiungono gli enti pubblici, oltre che gli enti locali, nonché le Camere di commercio, industria, agricoltura fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione, presso le scuole, di laboratori territoriali per l’occupabilità. Inoltre, è stato inserito, in relazione all’orientamento della didattica dei laboratori territoriali per l’occupabilità, ai settori strategici del *Made in Italy*, un riferimento alla vocazione culturale e sociale, oltre che produttiva, di ogni territorio.

Tra le diverse modifiche apportate all’articolo 8, che corrisponde all’articolo 6 del testo originario, recante disposizioni in materia di composizione e consistenza dell’organico dell’autonomia, si segnalano quelle di cui al comma 3, in base al quale il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per quanto attiene ai posti comuni, e sulla base del numero degli alunni per quanto attiene ai posti del

potenziamento. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto dovrà altresì considerare il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Segnala, quindi, le modifiche al comma 4, che, confermando che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti (e non più in albi) territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti, dispone che l’ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sentiti le regioni e gli enti locali. Il nuovo comma 5 prevede che per l’anno scolastico 2015/2016, gli ambiti hanno estensione provinciale, mentre il nuovo comma 6 prevede che l’organico dell’autonomia sia ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Segnala, quindi, che è stato aggiunto il comma 10 che, al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, prevede che l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi. È stato poi aggiunto il comma 11, che, relativamente ai docenti già assunti a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, dispone che gli stessi conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. Si prevede, inoltre, che i docenti che risultano in esubero o in soprannumero nell’anno scolastico 2016/2017 presentino domanda per l’attribuzione ad un ambito territoriale. Infine, tale comma dispone che, dall’anno scolastico 2016/2017, la mo-

bilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali. Segnala, quindi, che è stato aggiunto il comma 14 che prevede che nella ripartizione dell'organico, si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sono determinati a livello regionale nonché, ai sensi delle disposizioni vigenti, separato e distinto dall'organico regionale complessivo.

Quanto all'articolo 9 – che nel testo originario corrisponde all'articolo 7 – in materia di competenze del dirigente scolastico, gli elementi di maggiore novità sono costituiti dal chiarimento che la proposta di incarico da parte del dirigente scolastico è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento e dall'introduzione, a tal fine, della presentazione di candidature da parte degli stessi docenti. Tra le diverse modifiche segnala che il nuovo comma 2 individua il criterio per la proposizione di incarichi ai docenti da parte del dirigente scolastico ai fini della copertura dei posti della scuola. Inoltre, si dispone che il personale docente può essere utilizzato in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possieda titoli di studio e competenze professionali e abbia seguito percorsi formativi coerenti con gli insegnamenti richiesti. Segnala, quindi, che il nuovo comma 3, lettera *b*), dispone che gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e introduce, a tal fine, anche la possibilità di svolgere colloqui. Rispetto al testo originario, non è più presente il riferimento alla pubblicità della motivazione a fondamento della proposta di incarico. Inoltre, il comma 3, lettera *c*), prevede che l'incarico sia conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente e che spetta a quest'ultimo, in caso di proposte plurime, scegliere, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. All'Ufficio scolastico

regionale spetta intervenire nel caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, assegnando d'ufficio questi ultimi alle scuole, nonché assegnare l'incarico ai docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta. Fa notare, poi, che, sempre nell'ambito dell'articolo 9, è stato aggiunto il comma 6, che riprende, con variazioni, il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del testo del testo originario. In particolare, si conferma che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni, ma capovolgendo il riferimento al trattamento economico relativo a tale evenienza: in particolare, mentre il testo originario del disegno di legge prevedeva che il trattamento stipendiale fosse integrato se il docente è impiegato in un grado di istruzione superiore, il comma 6 dispone che il docente utilizzato per supplenze temporanee in un grado di istruzione inferiore conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza. Scompare, invece, il riferimento ai docenti dell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti vacanti e disponibili, presente nel quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 del testo originario.

Passando a esaminare le modifiche all'articolo 10 – che corrisponde all'articolo 8 del testo del disegno di legge iniziale segnala quelle apportate al comma 2, lettera *b*), che riferiscono l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento alla data di entrata in vigore della legge, anziché alla data di scadenza per la presentazione della domanda di assunzione nell'ambito del piano straordinario. Segnala, quindi, le modifiche apportate al comma 10, primo periodo, che dispongono che, per la scuola primaria, le graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012 e le graduatorie ad esaurimento del personale docente continuano ad avere efficacia e non la perdono più, a decorrere dal 1° settembre 2015, come continua invece a essere previsto per i gradi di istruzione della scuola secondaria. Il comma 12 reca disposizioni riguardanti un piano straordinario di mobilità avviato per l'anno sco-

lastico 2016-2017 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Al comma 13 è stato previsto che per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, la disposizione secondo cui l'accesso ai ruoli ha luogo per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994. Nuove disposizioni concernenti l'indizione e lo svolgimento dei concorsi sono contenute nello stesso comma 13 e nei commi da 14 a 16. In particolare, anche apportando modifiche testuali all'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, si dispone che: i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, e non più indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si renderanno tali nel triennio; il numero di posti messi a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle scuole nei piani triennali dell'offerta formativa; il Ministero può disporre l'aggregazione territoriale dei concorsi in ragione dell'esiguo numero di posti conferibili, e non più dell'esiguo numero dei candidati; possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento; per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali; per la partecipazione ai concorsi è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi; il numero degli idonei non vincitori non può superare il 10 per cento del numero dei posti banditi; le graduatorie dei concorsi hanno validità al massimo triennale, con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione, ma perdono comunque efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo.

Si dispone, inoltre, che conseguono la nomina i candidati che si collocano una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso, scomparendo, dunque, il riferimento ai « posti eventualmente disponibili ». Tale concetto ritorna anche nella nuova previsione secondo cui « i vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione », e non più « fra quelli disponibili nella regione. È stato aggiunto poi il comma 17 che prevede, entro il 1° ottobre 2015, l'indizione di un concorso per titoli ed esami per il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Stabilisce, inoltre, sin da subito che nel predetto bando è attribuito un maggior punteggio ai seguenti titoli: abilitazione all'insegnamento; servizio prestato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.

Sottolinea, quindi, le modifiche ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 – corrispondente all'articolo 9 del testo iniziale – in materia di periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, laddove si prevede il coinvolgimento del Comitato di valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella valutazione del periodo di formazione e prova ed eliminando la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe. In particolare, il comma 3, come riformulato, dispone che il dirigente scolastico – a cui il testo del disegno di legge affida la valutazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo – debba sentire, a tal fine, il Comitato indicato. Conseguentemente, elimina il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto.

Tra le modifiche all'articolo 12 – corrispondente all'articolo 10 del testo iniziale – in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e di Piano nazionale di formazione, segnala quelle al comma 1 che dispongono

che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente può essere utilizzata anche per l'iscrizione a corsi di studio universitari inerenti al profilo professionale (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale o specialistica, corsi di laurea a ciclo unico) e per l'iscrizione a corsi *post lauream* o master inerenti al profilo professionale. Segnala, quindi, che sono state apportate modifiche al comma 4, dedicato alla formazione in servizio dei docenti, collocando esplicitamente la stessa formazione nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente. Quanto alle modifiche all'articolo 13, che nel testo originario corrispondeva all'articolo 11, in materia di valorizzazione del merito del personale docente, segnala quelle al comma 1, in base alle quali si prevede che il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sia ripartito a livello territoriale e fra le scuole considerando, oltre alla dotazione organica dei docenti, anche i fattori di complessità delle stesse scuole e delle aree a maggiore rischio educativo. Si prevede poi, in base alle modifiche apportate al comma 2, che la quota del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente attribuita alla scuola sia assegnata dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti – anziché sentito il Consiglio di istituto – ed effettuando una motivata valutazione. Rileva, quindi, che, sempre nell'ambito dell'articolo 13, è stato aggiunto il comma 4, che prevede la sostituzione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo al Comitato per la valutazione dei docenti, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della legge.

Le modifiche all'articolo 14 – corrispondente all'articolo 12 del testo iniziale – in materia di limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili e di Fondo per il risarcimento, riguardano il comma 1, prevedendosi che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo – pari a 36 mesi, anche non

continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Segnala poi che è stato aggiunto all'articolo 15 – che nel testo originario corrisponde all'articolo 13 – in materia di comandi e distacchi di personale scolastico, il comma 2, che conferma anche per l'anno scolastico 2015/2016 il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998.

Infine, tra le modifiche apportate all'articolo 23, segnalo la lettera *b)* del comma 2, che delega il Governo al riordino del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare, a fronte della previsione del disegno di legge di includere il percorso abilitativo per l'insegnamento nella scuola secondaria all'interno di quello universitario, con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo, e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale, si prevede l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria. Più specificamente, osserva che il percorso deve essere declinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi: avvio di un sistema, a cadenza regolare, di concorsi nazionali per l'assunzione di docenti della scuola secondaria, riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; definizione di ulteriori requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle discipline concernenti metodologie e tecnologie didattiche, fermo restando il numero minimo di 36 crediti nelle medesime discipline; stipula con i

vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; assegnazione dei vincitori ad una scuola o ad una rete di scuole; conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario. Il diploma si consegue al termine di un corso istituito, anche in convenzione con scuole o reti di scuole, dalle università e dalle istituzioni AFAM. Il corso deve completare la preparazione nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; determinazione di standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione e del periodo di apprendistato; effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente, anche per la sostituzione di docenti assenti presso la scuola o la rete di scuole alla quale si è assegnati; definizione del trattamento economico spettante durante il periodo di formazione e apprendistato professionale; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente applicazione della disciplina prevista dagli articoli 8 e 9 del provvedimento. Si stabilisce altresì che: il percorso descritto nei punti precedenti divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale; sia introdotta una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente; siano riordinate delle classi di laurea magistrale e delle classi « disciplinari di afferenza dei docenti » per assicurarne la coerenza con i concorsi; si provveda al riordino degli insegnamenti previsti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando « l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate »; si prevedano percorsi di formazione in servizio che

integrino competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini. Un ulteriore criterio direttivo attiene alla previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione costituisce titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie.

Segnala, quindi, le modifiche al punto 7) della lettera c) del comma 2, laddove si aggiunge un ulteriore criterio direttivo, volto a prevedere l'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali riferibili all'integrazione scolastica.

Nel segnalare come le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente abbiano migliorato in modo apprezzabile il testo iniziale del provvedimento, presenta una proposta di parere con una osservazione (*vedi allegato 2*) sul nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti, raccomandandone l'approvazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede alla relatrice se possa includere, nella propria proposta di parere, un richiamo all'esigenza di far rientrare nell'ambito del piano straordinario di assunzioni anche i docenti in possesso di abilitazione iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto. Fa notare, infatti, che, in base all'attuale lettera dell'articolo 10, tali soggetti sarebbero ingiustamente esclusi dal piano di assunzioni, pur avendo svolto finora un meritorio servizio a favore delle istituzioni scolastiche, e sarebbero obbligati a partecipare ad un concorso.

Silvia CHIMIENTI (M5S) condivide pienamente l'esigenza di estendere il piano di assunzioni anche nei confronti dei docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Antonella INCERTI (PD), alla luce di quanto emerso dal dibattito, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 4*), che intende recepire le osservazioni testé formulate, che giudica condivisibili.

Roberto SIMONETTI (LNA) preannuncia il suo voto di astensione sulla nuova versione della proposta di parere della relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che

sarà ora posta in votazione la proposta di parere della relatrice; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Chimienti e altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti ed altri.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (Articolo aggiuntivo 15.01 C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo 15.01 del relatore, riferito al disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C 2977 Governo);

considerato che le disposizioni recate dal medesimo articolo aggiuntivo sono suscettibili di determinare la chiusura della procedura di infrazione n. 2014/4168, relativa all'applicazione della cosiddetta « sentenza Gardella », emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 4 luglio 2013, nella causa C-233/12;

rilevata l'opportunità, al fine di garantire pienamente la libera circolazione

dei lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea e una loro più compiuta tutela sul piano previdenziale, di promuovere l'adozione a livello europeo di una normativa che individui una disciplina uniforme per le fattispecie in cui sussistono periodi di contribuzione maturati negli Stati membri dell'Unione europea e presso Organizzazioni internazionali, valutando in quel contesto anche la possibilità di prevedere la facoltà di trasferimento dei contributi maturati negli Stati membri a sistemi previdenziali delle medesime Organizzazioni internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

osservato che il provvedimento reca numerose disposizioni che incidono su materie di competenza della Commissione, con particolare riferimento alle norme contenute nel Capo III del disegno di legge, concernenti l'organico, l'assunzione e l'assegnazione del personale docente;

rilevato come il provvedimento, così come modificato e integrato nel corso dell'esame in sede referente, pone le basi per una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che realizza effettivamente i principi di autonomia sanciti dalla legge n. 59 del 1997, al fine di perseguire l'innalzamento dei livelli d'istruzione e delle competenze degli studenti, contrastando le disuguaglianze sociali, nonché prevenendo e recuperando la dispersione scolastica, secondo quanto espressamente indicato nell'articolo 1 del provvedimento;

valutate favorevolmente le modifiche introdotte nell'articolo 2, che ha precisato le funzioni del dirigente scolastico, stabilendo in particolare che il piano triennale dell'offerta formativa sia predisposto da ciascuna istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti,

valorizzando la collegialità delle decisioni relative alla programmazione delle attività scolastiche;

rilevato che l'articolo 4 del provvedimento, nel suo testo originario, intendeva rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro, intervenendo sia sulla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, sia sulla disciplina del contratto di apprendistato;

espresso un giudizio positivo sulle disposizioni contenute nel medesimo articolo 4, relative alla definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, nell'ambito della quale dovrà assicurarsi la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso seguito con il proprio indirizzo di studio;

ritenuta opportuna la soppressione del comma 6 dell'articolo 4, che disciplinava la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale da parte di studenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di procedere a una definizione organica delle diverse tipologie di contratto di apprendistato di primo livello nell'ambito del decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, attualmente all'esame delle Camere;

rilevato favorevolmente che, nell'ambito dell'articolo 8, si è stabilito che nel riparto della dotazione organica tra le

regioni e nella definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente si tenga conto anche della presenza di aree montane o di piccole isole, recependo sul punto le indicazioni desumibili dalla proposta di legge C. 353, recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VII e XI;

osservato che l'articolo 10 del disegno di legge autorizza l'attuazione nel prossimo anno scolastico di un piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente riguardante i vincitori non ancora assunti del concorso pubblico bandito nell'anno 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in vista di una sensibile riduzione del precariato del personale docente e della riforma dell'attuale sistema di accesso ai ruoli del medesimo personale, prevista dal comma 13 del medesimo articolo 10;

rilevato che il comma 12 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che consente di accedere alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza triennale previsti dalla legislazione vigente;

osservato che il comma 18 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i soggetti

iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso del 2012, non assunti nell'ambito del piano assunzionale di cui al medesimo articolo 10 siano assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2016 nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito;

considerato che l'articolo 14, in conformità a quanto statuito recentemente dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, introduce il divieto per i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente e non docente della scuola statale di superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;

valutata favorevolmente la modifica introdotta al comma 1 del medesimo articolo 14, che ha precisato che il limite di durata di trentasei mesi si applichi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in modo adeguato, nell'ambito del concorso di cui al comma 17, modalità atte a valorizzare pienamente il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo.

ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CHIMIENTI, COMINARDI, LOMBARDI, CIPRINI, DALL'OSSO E TRIPIEDI

La XI Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

considerato che:

l'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro e, in particolare, introduce nell'ordinamento una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e mette a regime la possibilità di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipula di contratti di apprendistato;

il capo III del disegno di legge in esame reca il titolo « organico, assunzioni e assegnazione dei docenti »;

l'articolo 8 definisce la composizione del cosiddetto « organico dell'autonomia », aggiungendo alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno, attualmente previste, la categoria dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; Individua, inoltre, il meccanismo per la determinazione della sua consistenza — effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cadenza triennale, anziché annuale —, oltre che per la sua ripartizione fra le regioni, tra albi territoriali, nonché tra singole istituzioni scolastiche;

il medesimo articolo 8 dispone, infine, che il dirigente scolastico utilizza per

le supplenze temporanee fino a dieci giorni il personale della dotazione organica dell'autonomia; Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;

l'articolo 9 reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, potenziandone tutte le funzioni, sia didattiche che gestionali, in particolare affidando agli stessi l'attribuzione diretta di incarichi triennali ai docenti e la possibilità di derogare ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi; reca, inoltre, disposizioni sull'articolazione dei ruoli del personale docente — in particolare, introducendo gli albi territoriali — e dispone l'incremento, dall'anno scolastico 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti;

i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto; gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica; la norma istituisce due categorie di insegnanti, distinguendo chi ha una cattedra di ruolo da chi confluisce nell'albo provinciale e viene assegnato ogni tre anni in base ai piani dell'offerta formativa; è prevista altresì la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,

allo scopo di migliorare la qualità didattica; infine è previsto l'aumento stipendiale dei dirigenti scolastici (a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Si noti che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha rideterminato l'ammontare del Fondo unico nazionale in 126,9 milioni di euro per l'anno scolastico 2012/2013 e in 120,6 milioni di euro per l'anno scolastico 2013/2014);

l'articolo 10 disciplina un piano straordinario di immissioni in ruolo a partire dall'anno scolastico 2015/16; si tratta dell'immissione in ruolo di 100.701 docenti, di cui 48.812 su posti nuovi; il piano prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, determini, per ogni triennio, gli organici regionali e che gli Uffici Scolastici Regionali ripartiscano gli organici sui territori e li assegnino ai ruoli territoriali; i dirigenti scolastici delle singole istituzioni scolastiche, sentito il consiglio d'istituto e il collegio docenti, elaborano il piano triennale dell'offerta formativa e individuano il fabbisogno di posti in organico; gli USR assegnano la dotazione d'organico, già sui ruoli territoriali, alle singole istituzioni scolastiche; il dirigente scolastico propone il posto ai docenti iscritti nell'albo provinciale; il piano di immissioni riguarda i vincitori del concorso 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento; in particolare, prevede che siano assunti in primo luogo, negli albi territoriali, per il 50 per cento dei posti i vincitori del concorso 2012 e per il 50 per cento gli iscritti in GAE; in una seconda fase ove residuassero posti vacanti e disponibili andrebbero agli iscritti in GAE; nell'ultima fase, ove residuassero ancora posti, concorrerebbero a livello nazionale i restanti

iscritti in GAE nonché i vincitori di concorso 2012 con precedenza per quest'ultimi; si prevede che vengano assunti anche coloro i quali risultino sprovvisti dell'abilitazione per la classe di concorso per cui si candidano purché in possesso di idoneo titolo di studio; al termine del piano di assunzioni straordinario le assunzioni avverranno solo per concorsi pubblici su base regionale;

l'articolo 11 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, in parte confermando quanto previsto a legislazione vigente, in parte introducendo elementi di novità; in particolare, la valutazione viene affidata al dirigente scolastico, il personale docente ed educativo assunto è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo; il dirigente scolastico valuta il periodo di prova ed è pertanto lui stesso a decidere circa l'effettiva immissione in ruolo del docente e può provvedere alla dispensa immediata dal servizio senza preavviso;

l'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado – che ha un valore nominale di 500 euro annui, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale – e l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione. Inoltre, qualifica come « obbligatoria, permanente e strutturale » la formazione in servizio dei docenti;

l'articolo 13 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado; le risorse – che costituiscono un bonus con natura di retribuzione accessoria – sono assegnate ai docenti dal dirigente scolastico;

l'articolo 14 dispone che i contratti a tempo determinato del personale della

scuola per la copertura di posti vacanti e disponibili (supplenze annuali) non possono superare la durata complessiva di 36 mesi e istituisce un Fondo (con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016) per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti su posti vacanti e disponibili per più di 36 mesi;

con riferimento al testo originario dell'articolo 4, comma 6, si è valutato opportuno modificare la previsione secondo cui gli studenti possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipula di contratti di apprendistato a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado: tale previsione consentirebbe infatti la stipula di contratti di apprendistato anche per studenti quindicenni, che dunque sono ancora a tutti gli effetti in età da obbligo di istruzione. Tale possibilità risulta inaccettabile; occorrerebbe dunque consentire lo svolgimento di percorsi di formazione in azienda per gli studenti solo a partire dal terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, una volta adempiuto l'obbligo di istruzione; occorrerebbe inoltre fornire garanzie circa i requisiti specifici delle imprese che usufruiscano di studenti per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, già fortemente agevolate dalle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 grazie al meccanismo delle retribuzioni ridotte, agli incentivi e al mancato obbligo di trasformazione di una parte dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato;

con riferimento all'articolo 8, si esprime forte contrarietà alla prevista attribuzione al dirigente scolastico del potere di assegnare i posti vacanti e disponibili e le supplenze inferiori ai dieci giorni di durata al personale dell'organico dell'autonomia. Tale prerogativa infatti, se combinata con il disposto degli articoli 2 e 9 del disegno di legge, introduce senza equivoci la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 76 del 24 aprile 2013 della Consulta; risulta inaccet-

tabile coprire i posti vacanti e disponibili unicamente con il personale dell'organico dell'autonomia; tale previsione, combinata con il piano assunzionale disciplinato dall'articolo 10 e con le competenze e i criteri da seguire nella scelta del personale docente da parte del dirigente scolastico disciplinate all'articolo 9, rischia infatti di impedire dall'anno scolastico 2015-2016 la possibilità di svolgere la professione a un'ampissima categoria di docenti provvisti di specifica abilitazione e di imporre che le cattedre scoperte vengano assegnate a docenti non in possesso dell'abilitazione nella classe di concorso richiesta per lo svolgimento dell'attività didattica;

il contenuto del comma 13 dell'articolo 8, secondo cui l'organico per i posti di sostegno rimane determinato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, non fa altro che ripetere quanto già attualmente previsto dalle norme in vigore sul sostegno e non muove passi significativi verso il necessario incremento degli organici che permetta di raggiungere il rapporto uno a due tra docente di sostegno e alunni disabili; la medesima relazione tecnica allegata al disegno di legge conferma che, per quanto concerne la dotazione organica di docenti di sostegno, non si stanziavano risorse aggiuntive, ma si dà semplice applicazione al piano già previsto dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 ;

occorre, inoltre, coordinare le disposizioni inerenti all'organico dell'autonomia contenute all'articolo 8 con le norme che, dall'articolo 2 in poi, lasciano intendere che l'organico funzionale dipenda dai piani dell'offerta formativa presentati dalle singole istituzioni scolastiche e non da una pianificazione triennale del Ministero dell'istruzione;

con riferimento all'articolo 9, si esprime contrarietà assoluta alle nuove competenze attribuite al dirigente scolastico, che configurano chiaramente e senza equivoci la volontà di procedere all'intro-

duzione della chiamata diretta; è infatti il dirigente a proporre i nuovi incarichi di docenza ed è il medesimo dirigente ad essere « responsabile delle scelte didattiche e formative »; occorre prevedere che le competenze vengano attribuite agli organi collegiali degli istituti scolastici o, in subordine, che i medesimi organi esprimano un parere vincolante in merito alle scelte del dirigente; i principi introdotti al comma 3, che i dirigenti devono seguire per l'attribuzione degli incarichi, non contemplano adeguate garanzie in merito alla trasparenza delle scelte e non sono sufficienti a scongiurare rischi di clientelismo; occorre dunque collegarsi a quanto disposto al comma 3 lettera e) dell'articolo 9 introducendo un'espressa previsione normativa secondo cui il potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali viene esercitato anche nel caso in cui gli organi collegiali dei singoli istituti scolastici ravvisino mancanza di trasparenza nelle scelte del dirigente; occorre inoltre prevedere espressamente, tra i principi cui deve attenersi il dirigente scolastico nella scelta degli incarichi, l'assenza di possibili conflitti di interesse, l'assenza di collegamenti soggettivi e di rapporti di parentela tra dirigente e personale iscritto negli albi territoriali; quanto alla generica previsione della possibilità in capo al dirigente di ridurre il numero di alunni per classe e combattere il fenomeno del sovraffollamento della classi, contenuta al comma 6, appare impossibile realizzare l'obiettivo solo attraverso il potenziamento dell'offerta formativa: per ridurre il numero degli alunni per classe è necessario istituire nuove classi e intervenire espressamente con precise modifiche normative al decreto del Presidente della Repubblica 81/2009, che ha previsto la possibilità avere fino a 33 alunni per classe nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado; l'aumento di un punto del rapporto alunni-docente è stato conseguenza diretta del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ha causato la perdita di circa 90 mila cattedre; è dunque evidente come l'assunzione di 48mila

nuovi docenti per il potenziamento dell'offerta formativa non sia assolutamente sufficiente a contrastare la portata delle norme tuttora in vigore, che hanno concretizzato il piano di razionalizzazione voluto dal Governo Berlusconi;

con riferimento all'articolo 10, si esprime contrarietà assoluta alle modalità scelte per attuare il piano straordinario di assunzioni: innanzitutto la concentrazione del piano in un unico anno, il 2015-2016, ma anche la platea dei soggetti interessati, l'articolazione delle singole fasi con cui procedere alle immissioni in ruolo e le funzioni che andranno a ricoprire i nuovi docenti assunti a tempo indeterminato; il piano straordinario di assunzioni non considera una cospicua percentuale di docenti precari, pure in possesso dell'abilitazione, e se attuato rischierebbe di impedire, fino all'indizione di un nuovo concorso, perfino lo svolgimento delle supplenze brevi e fino al termine dell'attività didattica, condannando di fatto alla disoccupazione oltre 150 mila docenti precari;

con riferimento all'articolo 10, quindi, occorrerebbe attuare quanto segue:

a) una ripartizione in più anni del piano straordinario di assunzioni, in modo da immettere in ruolo tutti i docenti che ne abbiano diritto partendo dal reale fabbisogno e dalle effettive esigenze didattico-disciplinari delle singole istituzioni scolastiche e non dalla volontà di assorbire a priori un'unica categoria di docenti precari in virtù di un criterio meramente temporale, senza peraltro garantire l'assunzione di tutti gli aventi diritto e senza tener conto dell'assenza, all'interno di questa categoria, di personale abilitato in molte classi di concorso; un piano assunzionale di un solo anno e rivolto unicamente agli iscritti a una determinata categoria di docenti precari costringerebbe inevitabilmente i docenti immessi in ruolo a uno snaturamento del proprio status giuridico attraverso l'inserimento nell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, che impedirebbe loro l'insegnamento delle materie per cui possiedono le

necessarie competenze didattico-disciplinari;

b) l'inserimento dei docenti in possesso di abilitazione nel piano assunzionale, dando la priorità a chi sia già in possesso delle competenze didattico-disciplinari necessarie per soddisfare i bisogni delle singole istituzioni scolastiche e per coprire tutti i posti vacanti e disponibili solo con docenti espressamente formati per le materie di cui è ad oggi necessario l'insegnamento;

c) la cancellazione dell'attuale previsione secondo cui, in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali, non si procede all'assunzione; al contrario, occorre garantire che qualunque avente diritto resti fuori dal piano straordinario possa essere assunto a decorrere dall'anno scolastico successivo, senza perdere il diritto all'assunzione;

d) la cancellazione della disposizione che prevede la perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dal 1° settembre 2015;

e) la garanzia esplicita che le graduatorie di circolo e di istituto continuino a mantenere la loro efficacia;

con riferimento all'articolo 11, occorrerebbe attuare quanto segue:

a) l'affiancamento al dirigente scolastico di un nucleo di valutazione interno, composto da docenti, per la valutazione dell'anno di prova dei docenti neo-immessi in ruolo;

b) l'affiancamento al dirigente scolastico di un nucleo di valutazione esterno, composto da ispettori ministeriali e da psicologi, che valutino le competenze didattico-disciplinari dei docenti in prova e le capacità di relazione con gli studenti;

c) la cancellazione della previsione secondo cui, in caso di esito negativo dell'anno di prova, il dirigente provvede dispensa immediata dal servizio senza preavviso e la previsione di un secondo anno di prova, in modo da rendere più obiettiva e fondata la decisione, evitando

così il rischio di pregiudicare definitivamente una carriera senza possibilità di rimedio, per accanimento o per ragioni poco trasparenti;

con riferimento all'articolo 11 occorrerebbe attuare quanto segue:

a) la cancellazione della potestà in capo unicamente al dirigente di assegnare annualmente ai docenti una somma del fondo destinato alla valorizzazione del merito come retribuzione accessoria: occorre che tale potere sia esercitato collegialmente dal consiglio d'istituto e non unicamente dal dirigente, per evitare ipotesi di clientelismo e di favoritismi basati su rapporti soggettivi e non sull'effettiva capacità dei docenti;

b) la previsione di nuovi parametri, in sostituzione di quelli previsti dal disegno di legge, per valutare il merito dei docenti: non un mero rimando ai risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento e di rendimento scolastico degli studenti, che lascerebbe intendere una valutazione sulla base dei risultati ottenuti nei test INVALSI, ma una valutazione basata sul tasso di dispersione scolastica, sulla capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà, sulla gestione corretta del processo di apprendimento e sulla capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con gli altri docenti;

con riferimento all'articolo 14, occorre cancellare la previsione secondo cui i contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi; risultano interessati dal divieto previsto da questa disposizione oltre 100mila lavoratori del mondo della scuola; tale disposizione risulta infatti in aperto contrasto con i dettami costituzionali e in particolare con l'articolo 36, che garantisce il diritto al lavoro e che risulterebbe violato da una norma che impedisce di fatto a qualunque

lavoratore della scuola (personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) che abbia lavorato a termine per più di trentasei mesi di continuare a svolgere la propria professione; impedire al personale in questione di continuare a svolgere la propria professione coprendo i numerosi posti vacanti e disponibili che ogni anno scolastico restano scoperti a settembre non è la via da percorrere per adeguarsi alla direttiva 99/70 CE, né per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso 29 novembre;

con riferimento all'articolo 14, quindi, occorrerebbe attuare quanto segue:

prevedere che i contratti di tutto il personale scolastico che abbia lavorato complessivamente per 36 mesi e oltre venga automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato;

per tutto quanto sopra esposto, esprime

PARERE CONTRARIO.

« Chimienti, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi ».

ALLEGATO 4

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

osservato che il provvedimento reca numerose disposizioni che incidono su materie di competenza della Commissione, con particolare riferimento alle norme contenute nel Capo III del disegno di legge, concernenti l'organico, l'assunzione e l'assegnazione del personale docente;

rilevato come il provvedimento, così come modificato e integrato nel corso dell'esame in sede referente, pone le basi per una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che realizza effettivamente i principi di autonomia sanciti dalla legge n. 59 del 1997, al fine di perseguire l'innalzamento dei livelli d'istruzione e delle competenze degli studenti, contrastando le disuguaglianze sociali, nonché prevenendo e recuperando la dispersione scolastica, secondo quanto espressamente indicato nell'articolo 1 del provvedimento;

valutate favorevolmente le modifiche introdotte nell'articolo 2, che ha precisato le funzioni del dirigente scolastico, stabilendo in particolare che il piano triennale dell'offerta formativa sia predisposto da ciascuna istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti,

valorizzando la collegialità delle decisioni relative alla programmazione delle attività scolastiche;

rilevato che l'articolo 4 del provvedimento, nel suo testo originario, intendeva rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro, intervenendo sia sulla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, sia sulla disciplina del contratto di apprendistato;

espresso un giudizio positivo sulle disposizioni contenute nel medesimo articolo 4, relative alla definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, nell'ambito della quale dovrà assicurarsi la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso seguito con il proprio indirizzo di studio;

ritenuta opportuna la soppressione del comma 6 dell'articolo 4, che disciplinava la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale da parte di studenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di procedere a una definizione organica delle diverse tipologie di contratto di apprendistato di primo livello nell'ambito del decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, attualmente all'esame delle Camere;

rilevato favorevolmente che, nell'ambito dell'articolo 8, si è stabilito che nel riparto della dotazione organica tra le

regioni e nella definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente si tenga conto anche della presenza di aree montane o di piccole isole, recependo sul punto le indicazioni desumibili dalla proposta di legge C. 353, recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VII e XI;

osservato che l'articolo 10 del disegno di legge autorizza l'attuazione nel prossimo anno scolastico di un piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente riguardante i vincitori non ancora assunti del concorso pubblico bandito nell'anno 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in vista di una sensibile riduzione del precariato del personale docente e della riforma dell'attuale sistema di accesso ai ruoli del medesimo personale, prevista dal comma 13 del medesimo articolo 10;

rilevato che il comma 12 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che consente di accedere alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza triennale previsti dalla legislazione vigente;

osservato che il comma 18 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso del 2012, non assunti nell'ambito

del piano assunzionale di cui al medesimo articolo 10 siano assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2016 nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito;

considerato che l'articolo 14, in conformità a quanto statuito recentemente dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, introduce il divieto per i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente e non docente della scuola statale di superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;

valutata favorevolmente la modifica introdotta al comma 1 del medesimo articolo 14, che ha precisato che il limite di durata di trentasei mesi si applichi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in modo adeguato, nell'ambito del concorso di cui al comma 17, modalità atte a valorizzare pienamente il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo, nonché di estendere il piano straordinario di assunzioni di cui al medesimo articolo anche ai docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	187
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	200
AVVERTENZA	197

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.15.

Sui lavori della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno della Commissione nel senso di passare subito alla relazione introduttiva sulla proposta di legge C. 3008, da esaminare in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), della proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio », adottata come testo base dalla Commissione Giustizia, presso la quale è in corso l'esame degli emendamenti.

Ricorda, altresì, che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 15 maggio e che presso la Commissione Giustizia è in via di conclusione l'esame degli emendamenti.

Da, quindi, la parola al relatore Monchiero per lo svolgimento della relazione.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, osserva che il testo approvato dal Senato non presenta aspetti di rilievo in relazione alle competenze della Commissione. Ricorda, in proposito che l'assegnazione del provvedimento alla Commissione in sede consultiva è determinato dal fatto che una delle proposte abbinata reca una disposizione che riguarda il settore sanitario. Propone, quindi, che la Commissione esprima un nulla osta sul provvedimento in esame.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Testo unificato C. 784 Bossa e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, il 7 maggio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), del testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa Cirielli e abb., recante « Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità », quale risultante dagli emendamenti approvati.

Avverte che nella seduta odierna si proseguirà il dibattito, al termine del quale la relatrice Miotto potrà illustrare una proposta di parere.

Lorenzo BECATTINI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto ed osserva che il testo in esame, che risponde anche una sentenza della Corte costituzionale, nonché a rilievi avanzati in sede di Corte europea dei diritti dell'uomo, rappresenta un mutamento notevole rispetto alla normativa vigente. Tale mutamento va nella giusta direzione, in quanto si afferma il diritto soggettivo di conoscere la propria storia parentale da combinare con il diritto all'anonimato delle madri. Rileva che il bilanciamento tra tali diritti va attuato con molta cautela, augurandosi che la Commissione affari sociali possa dare un apporto in tal senso.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), rilevando che occorre considerare le ricadute delle modifiche che si vogliono introdurre sia sulle scelte delle potenziali famiglie adottive che su quelle delle madri che ipotizzano di ricorrere al parto anonimo.

In relazione alla prima osservazione, chiarisce che il legale rappresentante dovrebbe poter chiedere solo l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario, posto che la ricerca delle origini biologiche dovrebbe rientrare tra i diritti personalissimi che non sono sostituibili. Sottolinea che la seconda osservazione mira ad escludere che il decesso della madre anonima possa essere equiparato alla volontà di revocare una decisione assunta, osservando che tale previsione non coincide con quanto richiesto dalla Corte costituzionale, e che la terza osservazione ha lo scopo di riservare ai servizi sociali, che hanno le necessarie competenze, le procedure di

interpello della madre anonima. Segnala, infine, che la richiesta, contenuta nella quarta osservazione, di prevedere una norma transitoria è motivata dall'esigenza di una maggiore tutela delle madri anonime che hanno effettuato una scelta in un diverso contesto normativo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, esprime apprezzamento per l'operato della relatrice che ha saputo recepire, e trasfondere in un testo, molte dei rilevi emersi nel corso del dibattito.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) dichiara di rispettare il lavoro svolto dalla relatrice ma di non riconoscersi nelle osservazioni proposte, giudicando equilibrato il testo approvato dalla Commissione giustizia ed eccessive le preoccupazioni per il possibile impatto delle modifiche legislative proposte.

Donata LENZI (PD), nell'osservare che su temi etici di tale portata vi è una necessaria autonomia di giudizio, che è spesso condizionato dal proprio vissuto o di quello di persone vicine, dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice, trovando particolarmente condivisibile la previsione di una disciplina differenziata per le madri anonime che hanno effettuato la loro scelta prima delle modifiche che si vogliono introdurre, anche alla luce del mutato contesto culturale.

Massimo Enrico BARONI (M5S) suggerisce una modifica formale del parere proposto dalla relatrice per assicurare una maggiore chiarezza del testo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, accoglie il suggerimento del collega Baroni.

Eugenia ROCCELLA (AP) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere, osservando che ormai il diritto alle origini, che pure investe aspetti assai delicati, è ampiamente riconosciuto. Comprende le considerazioni della collega

Lenzi sull'esigenza di differenziare le situazioni delle madri che hanno già effettuato la scelta del parto anonimo, pur rilevando che tale opzione può non apparire agevole dal punto di vista giuridico.

Lorenzo BECATTINI (PD) preannuncia un voto favorevole sul complesso del parere, mantenendo alcune perplessità in merito all'osservazione relativa alle madri decedute.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) si complimenta con la relatrice per la formulazione del parere, sul quale preannuncia un voto favorevole, rilevando che con le osservazioni proposte si delinea un approccio più approfondito di quanto proposto con il testo all'esame della Commissione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa ai complimenti alla relatrice e preannuncia, a nome del suo gruppo, un voto favorevole sul parere proposto, osservando che il superamento della contrapposizione tra la famiglia nella quale si è cresciuti e le proprie origini corrisponde ad una tendenza ormai prevalente in ambito psicologico.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Nuovo testo C. 2994 Governo, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alla VII Commissione (Cultura), del nuovo testo del disegno di legge, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti (C. 2994 Governo, e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati.

Ricorda, altresì, che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da giovedì 14 maggio 2015.

Da, quindi, la parola alla relatrice Piazzoni per lo svolgimento della relazione.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva alla VII Commissione sulle parti di competenza del disegno di legge del Governo n. 2994: « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ». Il provvedimento in questione rappresenta un intervento normativo di estrema importanza andando a riformare compiutamente l'intera disciplina riguardante il sistema nazionale d'istruzione e avendo lo scopo di disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotando le scuole delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.

Fa presente che le disposizioni sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sono rispettivamente l'articolo 2, comma 3, lett. *i*), che tra gli obiettivi che le scuole devono considerare per il fabbisogno di posti dell'organico introduce le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione, del bullismo e cyberbullismo e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; l'articolo 2, comma 5, volto a promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente attraverso appositi criteri di priorità nelle gare inerenti il servizio mensa; l'articolo 2, comma 10, capoverso Art. 3, comma 20, relativo all'insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità; l'articolo 17 che modifica la disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione

tra i destinatari del beneficio; l'articolo 23, comma 2, lett. *c*), che delega il Governo ad adottare entro 18 mesi uno o più decreti legislativi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione di alunni e studenti con disabilità e bisogni indicativi speciali, indicando appositi principi e criteri direttivi; l'articolo 23, comma 2, lett. *e*), che delega il Governo ad adottare entro 18 mesi uno o più decreti legislativi in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, indicando anche in questo caso appositi criteri e principi direttivi.

Fa presente che tutte le disposizioni hanno subito importanti modifiche o sono state introdotte *ex novo* durante l'esame in sede referente.

L'articolo 2, relativo all'autonomia scolastica e all'offerta formativa, al comma 3, nell'elencare gli obiettivi formativi che le scuole devono tenere presenti nella individuazione del fabbisogno di posti dell'organico, tenuto conto dell'autonomia dei curricula, include alla lett. *i*) (come modificata dalla VII Commissione) le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e cyberbullismo e, a garanzia della più ampia inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali e le associazioni di settore.

L'articolo 2, comma 5 – disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente – prevede che al fine di promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente e che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possano prevedere nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da

filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari biologici o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Le categorie di tali prodotti saranno definite con successiva regolamentazione secondaria.

L'articolo 2, comma 10, capoverso articolo 3, comma 20, è stato anch'esso introdotto dalla VII Commissione e prevede che l'insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità sia assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 modifica la disciplina del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione (ovvero, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 62 del 2000 le scuole statali, paritarie private e degli enti locali) alla possibilità di godere del beneficio a partire dall'esercizio finanziario 2016.

Fa presente che il comma 1, novella quindi in questa direzione e in più parti la normativa vigente in materia, recata dai commi 4-*novies* e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 2010, e poi estesa con apposite norme ai successivi esercizi. La lett. *a*) del comma 1 dispone dunque l'inclusione delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i soggetti che possono beneficiare del riparto della quota del 5 per mille IRPEF in base alla scelta dei contribuenti; la lett. *b*) dello stesso comma sancisce l'inclusione di diritto delle istituzioni di cui sopra tra i soggetti ammessi al predetto riparto, attraverso apposite liste stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto in questione, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze e di concerto con il Ministro dell'università e ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della salute stabilisce inoltre le modalità di richiesta e i termini del recupero delle somme non spettanti; la lett. *c*) è stata profondamente modificata durante l'esame nella Commissione referente. La versione originaria si limitava a

stabilire la facoltà per i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, di indicare l'istituzione scolastica alla quale devolvere la somma. In questo modo la quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme complessivamente assegnate per il finanziamento del 5 per mille – che l'articolo 1 comma 154 della legge di stabilità per il 2015 ha stabilito in 500 milioni di euro annui – era semplicemente iscritta al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e destinata alle istituzioni beneficiarie in maniera proporzionale alle scelte espresse. Una quota della somma complessiva, pari al 10 per cento veniva vincolata alle istituzioni scolastiche poste in zone a basso reddito, da individuare sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto del MIUR.

Osserva che la norma oggi posta all'esame della XII Commissione tiene ferma la possibilità per i contribuenti di destinare quota del 5 per mille alle istituzioni scolastiche, ma prevede, a tal fine, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il riparto di detto fondo dovrà avvenire mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 novembre 2016 e ha destinazione vincolata al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Fa presente che con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 novembre 2016, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, ma nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel Fondo. È stata infatti innalzata al 20 per cento (10 milioni di euro) la quota da destinare alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione di cui sopra determina un'assegnazione per alunno inferiore ad una

soglia stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ritiene che le modifiche apportate dalla VII Commissione hanno contribuito oggettivamente a precisare il senso della disposizione. Per la quota del 5 per mille da devolvere alle istituzioni scolastiche non si fa più riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 1 comma 154 della L. n.190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) destinato principalmente al sostegno delle organizzazioni del Terzo settore (volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché ricerca scientifica e sanitaria) ma ad un Fondo ad hoc con una dotazione di 50 milioni di euro.

A copertura di tale onere vengono modulati i commi 2 e 3 dell'articolo 26, recanti la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare al comma 3 dell'articolo citato viene espressamente indicato l'articolo 17, comma 1, lett. c) tra le disposizioni onerose, oggetto di quantificazione.

Il 5 per mille destinato alle scuole sembra trovare autonomo canale di finanziamento all'interno degli oneri finanziari complessivi del disegno di legge. Ciò permette il mantenimento della destinazione al « non profit » dello stanziamento annuale di 500 milioni di euro stabilizzato con la disposizione sopra citata della legge di stabilità per il 2015.

Osserva, poi, che tale modifica rende la disposizione in esame più coerente anche considerando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lett. c) della legge di Riforma del Terzo settore (A. C. 2617) approvata in prima lettura dalla Camera e in discussione al Senato in forza del quale si delega il Governo al completamento della riforma strutturale del finanziamento del 5 per mille in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti delineati dall'articolo 1 della legge delega, ovvero gli enti del Terzo settore.

Ritiene che rimangono da chiarire le modalità operative per i contribuenti e il funzionamento di quest'ultimo, affinché non si ingeneri confusione con il mecca-

nismo attualmente vigente. Se lo spazio per indicare la scelta per la destinazione del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi restasse unico, ciò renderebbe alternativa la destinazione alle istituzioni scolastiche o al « non profit ». Opportuno sarebbe anche specificare con più chiarezza che le scelte dei contribuenti a favore delle istituzioni scolastiche concorrono soltanto fino al raggiungimento dello stanziamento indicato del disegno di legge.

Fa presente che l'articolo 23, comma 2, lett. c) contiene una delega al Governo in materia di diritto all'istruzione e alla formazione di alunni e studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. A riguardo occorre precisare che la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2010, recante « Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica » ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà (disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale) il diritto alla personalizzazione dell'insegnamento.

La delega è stata precisata durante l'esame della VII Commissione, sia nella portata sia riguardo i principi e criteri direttivi.

All'originaria delega per l'adeguamento, semplificazione e riordino delle norme in materia di diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali è stata sostituita la più puntuale delega per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

Fa presente che i principi e criteri direttivi indicati per l'attuazione della delega, come detto, anche essi precisati sono i seguenti: la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria (ambito attualmente disciplinato con regolamento ministeriale).

Al riguardo ricorda, preliminarmente, che i docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla verifica delle attività di competenza degli altri docenti. Con riferimento alla formazione, l'articolo 13 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 ha disposto, da ultimo, che, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili si consegua solo presso le università, con la partecipazione a un corso di durata almeno annuale, comprensivo di almeno 300 ore di tirocinio e articolato distintamente per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la secondaria di primo grado e quella di secondo grado. Al termine del corso un esame finale consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sui relativi posti disponibili. Criteri e modalità per lo svolgimento dei suddetti corsi di formazione sono stati definiti con il decreto ministeriale 30 settembre 2011, in forza del quale il corso si ritiene superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari. Occorre, peraltro, ricordare che con decreto direttoriale 16 aprile 2012, n. 7, sono stati istituiti corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno destinati al personale docente in esubero. I corsi sono attivati in tre moduli, ciascuno equivalente a 20 crediti formativi universitari, corrispondenti ai livelli base, intermedio ed avanzato; la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione.

Fa presente che tale secondo principio direttivo è strettamente connesso all'articolo 6 del disegno di legge, che definisce la composizione dell'organico dell'autonomia, aggiungendo alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno la categoria

dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Tornando al criterio direttivo in esame, la garanzia della continuità didattica appare sicuramente una modifica rispetto al testo originario da accogliere con favore; l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale.

Riguardo il terzo criterio direttivo elencato dal disegno di legge ricorda che il comma 1 dell'articolo 315 del d.lgs. n. 297 del 1994 dispone che l'integrazione scolastica della persona disabile nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizzi anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano accordi di programma finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche; la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica.

Riguardo tale criterio rammenta come l'Italia abbia partecipato, assieme ad altri 22 Stati membri, al progetto realizzato nel 2009 dall'Agenzia Europea per lo sviluppo dell'istruzione degli alunni disabili, su richiesta del Consiglio dei rappresentanti degli Stati membri, sul tema « come individuare una serie di indicatori – per una scuola inclusiva in Europa »; la revisione delle modalità e dei criteri per la certificazione di disabilità.

Si tratta di un ambito attualmente disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2006 prevede che le Aziende Sanitarie dispongano, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale, appositi accertamenti collegiali, effettuati dalle unità sanitarie

locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della L. 295 del 1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse ASL. Il verbale di accertamento, con la diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale e da costoro all'istituzione scolastica presso cui l'alunno deve essere iscritto. Alla diagnosi funzionale fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, (PEI) che descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno con disabilità, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione.

Fa presente che durante l'esame in VII Commissione è stata inserita apposita precisazione sulla necessità che la revisione delle modalità e dei criteri della certificazione di disabilità avvenga in modo da individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 che partecipano al GLH o agli incontri informali; la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione.

Questo ambito è attualmente regolato a livello amministrativo e con la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 si è ritenuta necessaria la presenza di almeno un Centro Territoriale di Supporto (CTS) per Provincia.

Fa presente che sono inoltre stati introdotti due ulteriori criteri volti a prevedere obblighi di formazione in servizio: per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario riguardo alle specifiche competenze sull'assistenza di base e su aspetti educativi-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica; per i dirigenti e per i docenti si prevedono obblighi di formazione iniziale e in servi-

zio sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica.

Importante e ultimo criterio aggiunto in sede referente è quello che stabilisce la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni minori disabili temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola (secondo le previsioni dell'articolo 12, comma 9 della legge n. 104 del 1992).

Fa presente che l'articolo 23, comma 2, lett. e), contiene anch'esso una delega al Governo per l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia. I principi e i criteri direttivi individuati per l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione sono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo la generalizzazione della scuola dell'infanzia; la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254 del 2012).

Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dalla legge n. 328 del 2000 come strumento attuativo del sistema integrato di servizi sociali, l'idea di un Nomenclatore dei servizi e degli interventi sociali si affermò proprio per la loro mancata definizione e per la

mancanza di una classificazione e di una definizione di servizi sociali. Nel 2009 il Nomenclatore venne proposto quale strumento di mappatura degli interventi e dei servizi sociali regionali, rendendo possibile il confronto su voci omogenee tra i diversi sistemi di welfare regionali.

Circa la previsione di qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, ricorda, che i requisiti ordinari di accesso del personale educativo sono i diplomi di laurea in Pedagogia, Scienze dell'educazione, Scienze della formazione primaria o equipollenti, mentre i requisiti transitoriamente validi sono: diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, diploma di liceo delle scienze umane, diploma di dirigente di comunità e i titoli equipollenti. Riguardo invece la qualificazione degli insegnanti nella scuola dell'infanzia, da ultimo, l'articolo 2 del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 249 del 2010 ha previsto la frequenza di un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso.

Relativamente agli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi, ricorda che, per ogni tipologia di servizio socio educativo le leggi regionali fissano gli standard di qualità dei servizi: numero massimo di bambini per educatore, età minima e massima dei bambini cui viene erogato il servizio; ricettività minima e massima delle strutture; orario di servizio; coordinamento delle attività e collegamento con altre strutture e servizi operanti nel territorio; requisiti professionali del personale addetto; caratteristiche edilizie ed urbanistiche delle strutture dove viene svolto il servizio; modalità di elaborazione delle tabelle alimentari (es. approvazione della Asl). Seppure omogenei nel genere, tali standard sono molto differenziati e variano in funzione del territorio, del tipo di servizio e dell'età dei bambini destinatari. Molto diversa da regione a regione è anche la soglia minima indicata per la ricettività e l'orario di servizio.

La definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali, al fine

di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato è il secondo criterio direttivo dettato per l'attuazione della delega.

A legislazione vigente, il sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia vede la compresenza istituzionale di diversi livelli di governo (Stato, regioni, enti locali) secondo un quadro di competenze normative ed amministrative che impongono raccordi ispirati al principio di leale collaborazione e nel quale il ruolo maggiormente incisivo è rivestito dai comuni. Con la modifica del Titolo V previsto dalla riforma costituzionale in corso di esame dal Parlamento si dispone che la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali sia di competenza delle regioni, rimanendo competenza esclusiva dello Stato, oltre la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le disposizioni generali e comuni per le politiche sociali.

Fa presente che ulteriori criteri direttivi sono l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale.

Gli asili nido comunali rientrano nella gamma dei servizi a domanda individuale resi dal comune a seguito di specifica domanda dell'utente. L'articolo 3 del decreto-legge n. 786 del 1981 (L. n. 51 del 1982) ha stabilito che per i servizi a domanda individuale, i comuni richiedano il contributo degli utenti. Si intendono per «servizi a domanda individuale» tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che non siano state dichiarate gratuite. Allo stato attuale, le rette sono determinate nel 75 per cento dei casi in base all'ISEE, nel 20 per cento dei casi in base al reddito familiare e nel restante 5 per cento la retta è unica (il costo medio risulta essere di circa 309 euro al mese, con notevoli differenze territoriali fra nord, centro e sud). Per quanto concerne la scuola dell'infanzia, si ricorda che non è obbligatoria e accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di

riferimento; l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.

Osserva che la realizzazione di poli educativi da 0 a 6 anni potrebbe sicuramente significare un passo avanti molto positivo a livello pedagogico-didattico e per la crescita dei bambini.

Fa presente che si prevede in ultimo l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

Su quest'ultimo punto sarebbe opportuno valutare un maggiore coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dell'apposito decreto legislativo.

Segnala infine come l'articolo 21, comma 2, lett. f), contenga delega al Governo con il fine di adottare provvedimenti volti a garantire l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Con apposita modifica introdotta in Commissione è stato, opportunamente, previsto che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni avvenga in riferimento ai servizi alla persona, con particolare attenzione alle condizioni di disagio, e anche in relazione ai servizi strumentali.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, segnala che la Commissione deve valutare i tempi

di esame del provvedimento. Ricorda che normalmente la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in una seduta successiva a quella della relazione. Rileva, però, che alla luce della prevista calendarizzazione in Assemblea per la giornata di giovedì, una conclusione nella giornata di domani rischia di vanificare il parere espresso ove la Commissione di merito avesse già chiuso l'esame del provvedimento. Invita quindi i componenti della Commissione a valutare la possibilità di esprimere il parere già nella giornata odierna, eventualmente prevedendo una ulteriore seduta al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, ove non si esaurisse il dibattito prima delle ore 15, orario in cui è fissato l'inizio della seduta pomeridiana dell'Aula.

Donata LENZI (PD) ritiene preferibile che la Commissione esprima un parere nella giornata odierna, specie in considerazione della necessità di segnalare l'opportunità una correzione della disciplina prevista per il cinque per mille.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) si associa alle considerazioni della collega Lenzi.

Massimo Enrico BARONI (M5S) concorda sul piano formale sull'opportunità che la Commissione esprima un parere in tempo utile, riservandosi di valutare i tempi necessari per l'esame del provvedimento dopo aver riflettuto sugli elementi emersi dalla relazione della collega Piazzi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, preso atto della disponibilità manifestata da più parti a concludere l'esame in sede consultiva nella giornata odierna, invita i colleghi ad intervenire nel dibattito.

Edoardo PATRIARCA (PD), esprimendo apprezzamento per le modifiche apportate dalla VII Commissione in relazione alla disposizione sul cinque per mille, osserva che per scongiurare definitivamente ripeter-

cussioni negative sul Terzo settore, sarebbe preferibile che la scelta di destinazione a favore della scuole fosse aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto ad altre opzioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire ai colleghi di valutare con attenzione quanto emerso dalla relazione svolta dalla collega Piazzoni.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.

Paolo BENI (PD), nel condividere le considerazioni del collega Patriarca, osserva che il parere potrebbe prevedere anche un richiamo ad un maggiore impegno nei confronti delle necessità degli alunni di origine straniera, anche in riferimento all'insegnamento della loro lingua madre, come già avviene in molte istituzioni scolastiche.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta per consentire alla

relatrice di predisporre una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa e abb., recante « Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità », quale risultante dagli emendamenti approvati,

rilevato che il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nella parte in cui modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, alla lettera *b*), introduce la possibilità per la persona incapace di essere sostituita dal legale rappresentante per accedere non solo alle informazioni di carattere sanitario ma anche a quelle relative all'identità dei genitori biologici, diritto che potrebbe essere ascritto alla sfera dei diritti « personalissimi » e quindi non trasferibili al legale rappresentante;

rilevato che l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui sostituisce il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata e che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, nonché nei confronti della madre deceduta;

evidenziato, al riguardo, che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, nei limiti previsti dall'articolo 9 del

cosiddetto codice della privacy che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione, ovvero la tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione;

ritenuto che il ricorso al personale dei servizi sociali è indicato dal nuovo comma *7-bis* come « preferibile », mentre si ritiene debba invece costituire una procedura ordinaria;

rilevata infine l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria, volta a stabilire se la disciplina recata dal provvedimento in esame trovi o meno applicazione anche con riguardo all'adottato o al figlio non riconosciuto che sia già nato al momento dell'entrata in vigore della legge, anche al fine di rispettare il diritto all'anonimato espresso dalla madre in un momento antecedente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sopprimendo la possibilità, per la persona incapace, di essere sostituita dal legale rappresentante, salvo che per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del

provvedimento in oggetto, nella parte in cui sostituisce il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sopprimendo le parole: « ovvero sia deceduta »;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui al nuovo comma 7-*bis* prevede il ricorso al personale dei servizi sociali, sopprimendo la parola: « preferibilmente »;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere con una norma transitoria una disciplina differenziata per l'applicazione del comma 7-*bis*, distinguendo le procedure dell'interpello riguardanti le dichiarazioni rese in periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge – a garanzia del diritto all'anonimato già espresso dalla madre –, rispetto alle dichiarazioni che saranno rese per il futuro.

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994 Governo e abb., recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che l'articolo 17 del provvedimento modifica la disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i destinatari del beneficio prevedendo, a tal fine, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

rilevato che il problema del percorso scolastico degli alunni di origine straniera viene affrontato in maniera non sufficien-

temente approfondita e solo all'articolo 2, comma 3, lettera q),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 17, al fine di permettere al contribuente di esprimere, nella stessa dichiarazione, la scelta del 5 per mille IRPEF sia a favore di un'istituzione scolastica sia a favore di un soggetto di cui all'articolo 2, comma 4-novies del D. L. 40/2010;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 2, comma 3, lettera q), l'opportunità di espungere il riferimento al volontariato, in quanto già ricompreso nella più generale definizione di Terzo Settore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio, C. 2987 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2987</i>)	202
DL. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	202

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	207
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 2</i>)	208
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di Relazione del relatore approvata dalla Commissione</i>)	212
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	214
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti</i>)	209
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	210
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	215
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo M5S</i>)	217

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	211
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	219

SEDE REFERENTE

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.05.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio, C. 2987 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2987).

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2987 Dorina Bianchi che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 1373 e abbinata, di cui è già iniziato l'esame, è a questa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

La Commissione prende atto.

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

DL. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nel rilevare che la XIII Commissione Agricoltura inizia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante interventi per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, sottolinea come la Commissione abbia partecipato attivamente alla definizione delle questioni affrontate con il provvedimento in esame, essendo intervenuta in fase ascendente, attraverso l'approvazione di specifici atti di indirizzo riguardanti il settore del latte, dell'olio nonché l'emergenza fitosanitaria riguardante la diffusione del *Xylella fastidiosa*.

In particolare, il settore lattiero-caseario è oggetto di diversi interventi, finalizzati, da un lato, ad affrontare la situazione di emergenza causata dal passaggio da un sistema contingentato di produzione ad uno completamente liberalizzato, dall'altro, a ridisegnare per il futuro il sistema delle relazioni contrattuali tra i diversi operatori della filiera del latte, in modo da rendere più equa e meno soggetta a continue oscillazioni la determinazione del prezzo di cessione del latte crudo.

Particolarmente significative sono risultate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 8-00102, approvata in data 9 aprile 2015 dalla XIII Commissione, considerato che il Governo ha trasposto tutti gli impegni assunti nel contenuto delle disposizioni in esame.

Per quanto riguarda il contenuto puntuale del provvedimento, l'articolo 1 dà attuazione a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, del 26 marzo 2015, che – approvato sul finire della disciplina europea del regime delle quote latte, introdotta a decorrere dal 1984 e cessata il 31 marzo scorso – prevede, nella

sostanza, la possibilità per gli Stati membri di incassare i prelievi (le cosiddette « multe ») relativi all'ultima campagna 2014/2015 in tre rate annuali di pari importo.

La relazione tecnica afferma che, per il 2014/2015, si prevede, per l'Italia, un superamento della quota di circa il 2 per cento con un prelievo da versare all'Unione europea di circa 62,8 milioni di euro.

La richiesta di accesso alla rateizzazione deve essere presentata, su richiesta dei produttori, per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, previa prestazione, da parte del produttore richiedente, di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative al 2016 e 2017.

La presentazione delle domande è fatta alla stessa AGEA, a pena di esclusione, entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro. La facoltà di rateizzazione è riservata a tutti i produttori, anche a quelli che hanno già versato il prelievo.

Nel caso di prelievo già versato, l'AGEA provvede a restituire ai soggetti che hanno già versato l'importo una somma corrispondente ai due terzi dello stesso, ferma restando la presentazione di idonea fideiussione bancaria a favore della stessa AGEA, esigibile a prima richiesta a copertura delle rate relative al 2016 e 2017.

Si dispone, inoltre che nei casi in cui l'acquirente sostituisca il versamento dell'importo dovuto con una fideiussione bancaria a favore dell'AGEA esigibile a prima e semplice richiesta (si tratta nei casi di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto-legge n. 49 del 2003), l'AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima fideiussione per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di

fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del comma 1. Le scadenze per il versamento delle tre rate, di pari importo, sono: il 30 settembre 2015, il 30 settembre 2016 e il 30 settembre 2017.

In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e l'AGEA escute la fideiussione per la parte di prelievo non versata. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione, dalla Commissione UE sui rimborsi a titolo di FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'AGEA, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il Fondo di rotazione viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 intervengono sempre nel settore lattiero-caseario, prevedendo disposizioni di carattere transitorio, come riconosciuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per fornire un sostegno ad un comparto improvvisamente esposto alla concorrenza e dove si registra una forte volatilità del prezzo ed un margine di guadagno da parte degli allevatori quasi nullo.

In primo luogo il comma 1 autorizza, come richiesto nella risoluzione approvata, che per l'ultimo periodo di applicazione del sistema di quote – e cioè tra il 1° aprile 2014 ed il 31 marzo 2015 – è possibile prevedere la compensazione anche le aziende che hanno superato il quantitativo nazionale assegnato di oltre il 6 per cento ma meno del 12.

Il comma 2 interviene in merito alla disciplina relativa alla regolazione dei rapporti contrattuali relativi alla cessione del latte prodotto ai trasformatori.

In considerazione di quanto appurato nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito della risoluzione sul latte poi approvata, è stato introdotto, per i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, l'obbligo di durata non inferiore ai dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata dall'agricoltore cedente. È stato, poi, previsto che l'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia elaborata approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, elabori mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo in considerazione la collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere espresso il 15 aprile 2015 sullo schema di decreto-legge in esame, ha rilevato, conformemente a quanto dichiarato in Commissione, che l'introduzione di un obbligo di durata minima nei contratti di cessione del latte nonché l'attribuzione all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) del compito di rilevazione dei costi non solleva problematiche di ordine concorrenziale, in quanto tali interventi risultano giustificati da una situazione eccezionale caratterizzata dalla fine del sistema delle quote; interventi di carattere più strutturale, quali quelli contenuti nell'articolo 3, renderanno nel tempo non più necessari tali strumenti di tutela che verranno sostituiti da un sistema di contrattazione del prezzo gestito dalle organizzazioni interprofessionali.

Il comma 3 interviene per rendere maggiormente dissuasivi i comportamenti illeciti, aumentando l'entità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, inserendo l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, tra i soggetti legittimati ad adire l'Autorità garante del mercato e della concorrenza per la segnalazione dei comportamenti illeciti (resta ferma la possibilità per l'Autorità di procedere d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato) e prevedendo che gli introiti derivanti dall'applicazione di sanzioni per violazione delle regole riguardanti le relazioni commerciali nel settore lattiero-caseario affluiscono al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.

Il comma 4 integra il comma 214 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 che ha istituito il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, prevedendo che il decreto chiamato a definire i criteri e le modalità di operatività del Fondo possa prevedere, altresì, il finanziamento di attività di ricerca pubblica e campagne promozionali e di comunicazione al fine di migliorare la qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel rispetto della normativa UE.

L'articolo 3 detta disposizioni per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali.

Il comma 1 interviene sulle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero caseario, prevedendo che per il loro riconoscimento è sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell'attività economica del settore.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere espresso sullo schema di decreto-legge in esame, ha rilevato al riguardo che « la soglia, particolarmente bassa (anche rispetto ad alcune esperienze europee) appare motivata dalla tradizionale difficoltà, nel contesto nazionale, a pervenire a forme di aggregazione della produzione agricola tradizionalmente molto polverizzata ».

Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento può riguardare una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero-caseario (o comunque una per ciascun prodotto o gruppi di prodotti del medesimo settore).

Il riconoscimento è formalizzato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza stato-regioni.

Nel caso di concorrenza tra più domande, presentate da organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppi di prodotti, sarà riconosciuta l'organizzazione maggiormente rappresentativa.

L'organizzazione deve avere una base associativa e possedere i requisiti richiesti dalla normativa europea.

Viene confermata la validità ai provvedimenti di riconoscimento emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, degli imprenditori e dei lavoratori del comparto agricolo, anche al fine di acquisire il parere sui progetti di regole valevoli *erga omnes* di cui al successivo comma 4.

Il comma 3 prevede che le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole valevoli *erga omnes* anche se non sono membri della stessa organizzazione. Tali contributi sono destinati a coprire le spese per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione e, in particolare, per la promozione dei prodotti della filiera; gli stessi sono, comunque, regolati dal diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

Il comma 4 prevede che, per un periodo limitato, può essere disposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale interessata che abbia ottenuto il riconoscimento, l'estensione delle regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche, salvo che lo statuto disponga percentuali più elevate. Il Ministero ha due mesi di tempo per decidere sulla domanda (tre mesi nel caso in cui di presunzione dei

requisiti di rappresentatività per mancata manifesta opposizione delle organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici); in mancanza di decisione espressa la domanda si intende rigettata.

Il comma 5 prevede che per decidere sulla richiesta di estensione delle regole, l'organizzazione interprofessionale deve dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività che saranno valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera, tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali è destinata applicarsi la regola dell'estensione.

Il comma 6 ribadisce l'estensione *erga omnes* (a tutti gli operatori del settore) delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale secondo le modalità previste nei commi precedenti, prevedendo che in caso di violazione l'operatore economico è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. L'entità della sanzione sarà calcolata tenendo conto del valore dei contratti stipulati.

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari è incaricato della vigilanza delle disposizioni in esame e dell'irrogazione delle sanzioni.

Gli introiti delle sanzioni saranno destinati a finanziare iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Il comma 7 prevede che le disposizioni contenute nel presente articolo si applichino anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti agricoli elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento UE 1308/2013 purché le stesse organizzazioni dimostrino di rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 35 per cento.

Il comma 8 definisce il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità competente a svolgere i compiti attribuiti dalla normativa europea in merito alla domanda di riconoscimento e ai controlli; viene, inoltre, disposto che, se

successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di un'altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso ed alla concessione dello stesso alla organizzazione più rappresentativa richiedente.

Il comma 9 prevede che le disposizioni in esame si applichino fino al 30 giugno 2020.

Infine, il comma 10 abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998 che fino ad oggi ha disciplinato le organizzazioni interprofessionali.

L'articolo 4 istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 8 milioni per gli anni 2016 e 2017.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e adottato d'intesa con Conferenza Stato-regioni, definirà i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi (comma 1).

Il comma 2 dispone che il contributo deve essere erogato in modo da rispettare i limiti del contributo *de minimis* stabilito dalla normativa europea, non superando, quindi, per ciascuna azienda, l'importo di 15.000 euro, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione.

Anche su tale settore la XIII Commissione Agricoltura della Camera è intervenuta approvando la risoluzione n. 8-00109, e svolgendo sul punto una serie di audizioni con i principali attori della filiera, i quali hanno sottolineato il momento di grande difficoltà produttiva del comparto olivicolo, causata, da un lato, da situazioni contingenti, quali il manifestarsi di alcune fitopatologie come la *xylella fastidiosa* e la mosca olearia, dall'al-

tro, da difficoltà strutturali, legate ad una maglia poderale molto piccola (la media di quella spagnola è cinque volte quella italiana) ed alla necessità di investire per il rinnovamento agri-culturale, in modo da abbassare i costi di produzione ed elevare il rendimento quantitativo ed il livello qualitativo. La risoluzione approvata impegnava il Governo ad intraprendere le opportune iniziative, possibilmente anche a carattere d'urgenza, affinché venisse predisposto un piano per il rilancio, il rafforzamento e lo sviluppo dell'olivicoltura nazionale, dotandolo di adeguate risorse finanziarie.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del Piano olivicolo nazionale – pari, come detto, a 4 milioni per il 2015 e a 8 milioni per il 2016 e 2017 – disponendo che esse saranno reperite attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.

L'articolo 5, al comma 1, dispone che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, di disciplina del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Il comma 1 dispone, inoltre, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015. La concessione delle misure avviene nei termini

previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 in materia di aiuti di Stato del settore agricolo e forestale.

Ai sensi del comma 2, le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti dal citato decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

Ai sensi del comma 3, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale viene incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri predetti, si provvede: per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione, per 1 milione di euro, del Fondo per il rilancio del settore lattiero caseario istituito con la legge di stabilità 2015; per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito all'attività di ricognizione dei residui passivi perenti di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66/2014.

L'articolo 6, infine, dispone la soppressione della gestione commissariale delle attività della soppressa Agensud ed il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 2 specifica che il trasferimento di funzioni avverrà con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione, ed agli adempimenti necessari relativi al bilancio di chiusura

della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il comma 3 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le competenze attribuite al commissario *ad acta* si intendono riferite agli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 7 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del provvedimento in esame, che opera il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da ultimo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede se la Commissione potrà contare sulla presenza del Vice Ministro per il prosieguo dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che nel corso del prossimo ufficio di presidenza si procederà ad una calendarizzazione dei lavori della Commissione relativamente al seguito dell'esame del provvedimento, tenuto conto della ingente mole di lavoro già svolto con le audizioni sul latte e sull'olio di oliva.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 2).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il termine della presentazione degli emendamenti è scaduto alle 9 del 15 aprile e che, nella seduta del 5 maggio, si è proceduto ad un rinvio dell'esame per consentire l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica che sono state presentate cinque proposte emendative, di cui due identiche, al disegno di legge. Il relativo fascicolo è in distribuzione.

Ricorda altresì che in base all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si passerà ora all'esame del disegno di legge europea C. 2977 e alle relative deliberazioni.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, chiede ai presentatori di ritirare tutte le proposte emendative presentate, pur manifestando apprezzamento ai colleghi che hanno voluto sollevare un tema per il quale occorrerà procedere ad un approfondimento. Qualora non si accedesse all'invito al ritiro, in attesa delle risultanze di tale approfondimento, fa presente che il parere del relatore è contrario.

Guido GALPERTI (PD) accoglie l'invito rivolto dal relatore e ritira le sue proposte emendative, fermo restando l'impegno ad approfondire alcune contraddizioni contenute nel testo. Tale è infatti la questione sottesa agli identici emendamenti Mongiello 17.1 e Galperti 17.2 con riferimento ai quali è la stessa relazione al disegno di legge ad affermare che si tratta di attività in deroga e « pertanto soggetta a quanto disposto dall'articolo 19 bis » così come recato nel testo della sua proposta emendativa. Parimenti, ritiene che non si possa bloccare il libero commercio di un determinato settore con la motivazione che ci si trova « in assenza di una specifica previsione che in tal senso non consente al Corpo forestale dello Stato di erogare sanzioni in caso di contravvenzioni » poiché ritiene che si tratti di questione diversa.

Il viceministro Andrea OLIVERO si dichiara disponibile ad aprire un confronto per approfondire le problematiche sollevate dall'onorevole Galperti.

Colomba MONGIELLO (PD) ricorda che relativamente al contenuto normativo della sua proposta emendativa 17.1, già nello scorso anno il Governo aveva preso l'impegno di affrontare la questione per risolverla. Registra pertanto il nuovo impegno assunto dal Governo e auspica che si possa giungere ad una soluzione della questione evidenziata.

Luca SANI, *presidente*, comunica che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti 17.1 Mongiello e 17.2 Gal-

perti e che l'onorevole Galperti ritira suoi articoli aggiuntivi 18.01, 18.03 e 18.02.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 (*vedi allegato 1*).

Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che chiude la procedura di infrazione commessa nei confronti dell'Unione europea.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2977, presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Si passa quindi all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) e alla relativa deliberazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) preannuncia un voto contrario da parte del suo gruppo, denunciando il ritardo con cui si arriva all'esame di questo importante provvedimento.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole, presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

Emendamenti C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti ai disegni di legge all'ordine del giorno presentati direttamente presso la XIV Commissione e trasmessi alla XIII Commissione in quanto vertenti su materie di sua competenza. In particolare, sono stati trasmessi emendamenti all'articolo 17 e all'articolo 18.

Ricorda quindi che, per prassi consolidata, al parere delle Commissioni di settore sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione sono riconosciuti effetti di speciali rilevanza. Infatti, l'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà ad una assunzione dell'emendamento da parte della XIII Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento; tali emendamenti potranno pertanto essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della XIII Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, propone di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Il viceministro Andrea OLIVERO fa presente che il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia l'espressione di un voto contrario del suo gruppo, anche per sottolineare la necessità di superare una pratica anacronistica e non necessaria quale quella dell'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo.

La Commissione approva infine la proposta di parere contrario sugli emendamenti 17.1 Gagnarli, 17.2 Kronbichler e 18.1 Kronbichler, formulata dal relatore.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso il relatore, onorevole Zanin, ha svolto la relazione introduttiva, riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giorgio ZANIN (PD), presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), che ha tenuto conto anche dei contributi ricevuti dai colleghi.

Massimiliano BERNINI (M5S) presenta una proposta di parere alternativo contrario sul provvedimento (*vedi allegato 4*) e chiede che tale proposta sia messa in votazione.

Giuseppe ROMANINI (PD), con riferimento al testo alternativo proposto dal collega Bernini, fa presente che il lavoro intenso profuso nel corso dell'esame del provvedimento sulla scuola ha prodotto un'attenzione anche per il settore dell'educazione alimentare nelle scuole, recepita nel nuovo testo, all'articolo 2.

Colomba MONGIELLO (PD) fa presente che l'attenzione posta al tema dell'educazione alimentare è frutto anche della constatazione di una singolare circostanza che vede l'Italia in prima linea in Europa per l'impegno in materia di educazione alimentare, contrasto alla cattiva alimentazione e diffusione della cultura della dieta mediterranea, come testimoniano le numerose iniziative nelle scuole, ma anche detenere il primato dell'obesità infantile. Manifesta in ogni caso un apprezzamento

per la relazione e preannuncia l'espressione di un voto favorevole sulla proposta del relatore.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) preannuncia l'espressione di un voto contrario anche se avrebbe preferito poter esprimere su questo tema una valutazione positiva sull'azione del Governo e della maggioranza, precisando tuttavia che i rilievi critici non si riferiscono alla parte di competenza della Commissione agricoltura, ma all'impianto generale del provvedimento.

Coglie quindi l'occasione per rimarcare una volta di più l'accento che dovrebbe essere posto sugli *standard* nutraceutici che dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione, non solo per evitare che i giovani abbiano a disposizione facilmente solo alimenti spazzatura, a volte erogati attraverso macchine automatiche, ma anche per non entrare in palese contraddizione con il tema dell'EXPO.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole alla proposta formulata dal relatore e parere contrario sulla proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S.

Luca SANI, *presidente*, avverte che porrà in votazione la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*) e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere del gruppo M5S (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.50.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio.
(COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso il relatore, onorevole Taricco, ha svolto la relazione introduttiva, riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che il suo gruppo potrebbe esprimere un voto diverso sulle diverse proposte, contenendo esse alcune profili di criticità, soprattutto relativamente al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), al Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – con le clausole di arbitrato internazionale nelle cause tra gruppi economici internazionali e Stati (cd. ISDS) – alla questione dell'etichettatura e del marchio *made in*.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) invita i colleghi ad operare un approfondimento per acquisire utili elementi di confronto relativamente ai vari documenti su cui è chiesto il parere.

Mino TARICCO (PD), nel concordare con la esigenza manifestata dal collega Oliverio, riterrebbe utile in questa fase consentire un utile approfondimento delle varie questioni recate nella proposta di parere.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 C. 2977 Governo.

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 2977 Governo: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 »;

premesso che:

la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea;

l'articolo 29 della medesima legge n. 234 prevede inoltre espressamente la possibilità per il Governo, nel caso in cui rilevi ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di presentare nel secondo semestre dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea;

nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di

infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea;

per quanto riguarda le materie di competenza della XII Commissione (Agricoltura), il disegno di legge dispone in tal senso in materia di identificazione di specie bovina, cattura di richiami vivi e commercio di specie di uccelli viventi, di cui agli articoli 16, 17 e 18;

l'articolo 16 (Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri) traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE (di modifica della direttiva 64/432/CEE) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con decreto legislativo. 196 del 1999;

l'articolo 17 (Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006) interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, da ultimo modificata dal decreto-legge n. 91 del 2014 (commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 16);

l'articolo 18 (Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo

stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI) interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla

direttiva 2009/147/CE, e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminata, per la parte di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2);

preso atto che la Relazione consuntiva andrebbe presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di ri-

ferimento e che la Relazione in esame – essendo riferita all'anno 2013 – risulta ormai superata;

auspicato che in futuro la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sia trasmessa nel termine previsto dalla legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

premesso che lo sviluppo del rapporto tra la scuola, la formazione e il lavoro, e in particolare i percorsi orientati all'occupazione nel settore agricolo in una stagione di pieno rilancio del settore anche dal punto di vista occupazionale, deve essere orientato ad arricchire il percorso educativo e potenziare le opportunità occupazionali di tutti i giovani, assicurando a ognuno effettive capacità di apprendimento lungo tutto il corso della vita, e superando il pregiudizio, ancora molto radicato, dei percorsi per il lavoro destinati a chi è ritenuto poco adatto per gli studi;

premesso che tutti i percorsi scolastici devono essere aperti alla cultura del lavoro anche attraverso concrete esperienze di alternanza scuola-formazione-lavoro e, a tal fine, è fondamentale assicurare il potenziamento dei laboratori per gli istituti superiori di formazione tecnica e professionale ad indirizzo agrario con attività integrate sul campo che possano prevedere il sostegno ad un rafforzamento delle aziende agricole interne agli istituti scolastici, capaci di svolgere un ruolo strategico nella formazione specialistica del-

l'indirizzo, assicurando lo svolgimento direttamente a scuola di attività lavorative in alternanza con il percorso propriamente scolastico;

premesso che a tal fine sarà importante prevedere finanziamenti consistenti, svincolati dalla didattica, che assicurino il costante aggiornamento delle attrezzature, provvedendo in tal senso ad assicurare per le aziende agricole degli istituti l'accesso effettivo a tutte le misure previste dagli ordinamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di sostegno e provvidenze alle imprese agricole;

premesso che in questa direzione potrà risultare importante anche sostenere e rivitalizzare la formazione nel campo della meccanica agraria, una materia curricolare attualmente non insegnata come materia a se stante, che pure ha bisogno dell'ausilio di materiale e strumentazione idonee a permettere sia l'arricchimento delle lezioni teoriche, nonché l'aggiornamento tecnico-culturale in materia, anche nella prospettiva della sicurezza sul lavoro nel settore agrario e a sostegno dell'imprenditoria giovanile e la formazione professionale operativa;

premesso ancora che è fondamentale inserire nell'ambito del percorso formativo lo sviluppo delle competenze degli studenti in merito al valore del cibo e dell'alimentazione, in sinergia con la programmazione europea e regionale. In questo senso

può risultare opportuno promuovere un Piano nazionale « educazione al valore del cibo » che persegua lo sviluppo delle competenze degli studenti in materia di educazione alimentare, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese e che, in questa direzione risulta fondamentale potenziare gli strumenti didattici e i laboratori necessari a migliorare la formazione, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento dei docenti per lo svolgimento continuativo delle attività, garantendo un approccio integrato tra alimentazione e ambiente e un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare;

premesse la promozione di stili di vita sani passa anche da attività di contrasto all'obesità e ai disturbi legati alla cattiva alimentazione, per i quali è fondamentale porre attenzione alla distribuzione di frutta, di prodotti ortofrutticoli e ortofrutticoli trasformati, nei sistemi di ristorazione scolastica, nonché mediante

l'installazione di distributori automatici di prodotti quali frutta e latte all'interno degli istituti scolastici, in collegamento con i corrispondenti progetti europei;

premesse che, infine, in corrispondenza con EXPO 2015 e con la promozione della Carta di Milano, sarà fondamentale che le scuole di ogni ordine e grado diventino trampolino per sviluppare il legame tra alimentazione e cultura, storia e paesaggio tipici, con particolare attenzione agli aspetti legati alla dieta mediterranea, ivi compresi gli effetti e le relazioni tra dieta equilibrata, salute pubblica e tutela dell'ambiente; fondamentale inoltre, sempre con riferimento al cibo energia per la vita, sarà promuovere una crescente consapevolezza delle tematiche inerenti il mancato diritto di accesso universale al cibo, il contrasto allo spreco e la connessione tra alimentazione e produzione agricola,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti).

PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO DEL GRUPPO M5S

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, che si propone di riformare il sistema nazionale di istruzione intervenendo sull'autonomia scolastica e l'offerta formativa, sulle assunzioni e assegnazioni dei docenti, sulle agevolazioni fiscali nonché sulla normativa relativa all'edilizia scolastica, attraverso l'uso ottimale delle risorse e delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio;

considerato che, per l'ambito di competenza della XIII Commissione, il provvedimento interviene unicamente in materia di esami di Stato per agrotecnici e periti agrari, allargando, in sostanza la possibilità di accesso a tali esami anche a chi conseguito un diploma al termine dei percorsi degli ITS-Istituti Tecnici Superiori;

una tale semplificazione – pur essendo coerente e andando certamente nella direzione dei giovani diplomati, e ufficializzando, di fatto, una pratica che alcuni Albi attraverso i propri poteri di auto-determinazione già attuano – avviene attraverso l'esercizio della delega al Governo, strumento sul quale sussistono numerose perplessità;

i commi 3 e 4 dell'articolo 2 del provvedimento definiscono gli obiettivi nazionali che le scuole italiane sono tenute ad osservare nella determinazione del proprio fabbisogno e nella definizione della

programmazione dell'offerta formativa, ma pur facendo un rapido riferimento all'insegnamento dei corretti stili di vita ed alimentari, tali misure non appaiono sufficienti per implementare nelle nostre istituzioni scolastiche l'insegnamento dell'educazione alimentare e quindi indirettamente delle buone pratiche agricole;

una tale esigenza deriva dal fatto che negli ultimi anni il fenomeno dell'obesità infantile aumenta a dismisura: in Italia i bambini in sovrappeso sono il 20,9 per cento mentre i bambini obesi sono il 9,8 per cento; il percorso per combattere questo fenomeno e per giungere ad uno stile di vita corretto, non può, quindi, non passare attraverso l'educazione alimentare nella scuola. L'ambiente scolastico è, infatti, il luogo in cui la maggior parte dei bambini e degli adolescenti trascorre buona parte della giornata; le sue finalità educative, le regole organizzative e la scansione della vita scolastica si prestano alla realizzazione di interventi di promozione della salute, ma purtroppo queste materie sono spesso tralasciate e non trovano sufficiente spazio nella scuola italiana;

il provvedimento in titolo sarebbe, pertanto, potuto essere un'occasione importante per promuovere in maniera concreta l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, attraverso percorsi rivolti ad alunni e docenti inseriti in modo coordinato nelle attività didattiche e formative

dei minori e contenenti informazioni su: apparato digerente e gusto, principi e funzioni nutrizionali, etichette, funzione sociale del cibo, piramide alimentare, suddivisione dei pasti, conservazione degli alimenti, provenienza degli alimenti, importanza dei prodotti tipici, biologici, chilometro zero e chilometro utile, igiene della persona, pericolosità di alimenti e bevande che hanno uno scarso apporto nutrizionale, stile di vita attivo, piramide dell'attività fisica, apparato locomotore, attività sportiva;

nel disegno di legge in esame sarebbe stato importante prevedere programmi di educazione alimentare che contemplino anche l'insegnamento del corretto equilibrio tra consumo e rispetto del cibo, per rendere il consumatore consapevole degli sprechi di cibo, acqua ed energia e dei loro impatti ambientali ed economico-sociali, anche al fine di dimostrare come rendere più sostenibile l'acquisto, la conservazione, la preparazione e lo smaltimento finale degli alimenti e puntare, in questo modo,

verso modelli culturali, economici e sociali sostenibili e responsabili;

valutato infine che, l'impianto di tutto il provvedimento presenta nel suo complesso innumerevoli criticità, a partire dalla visione di una scuola sostanzialmente aziendalista nella quale il dirigente scolastico assume uno potere inammissibile; dai criteri del piano assunzioni previsto nonché , come già accennato, dalle deleghe contenute nel provvedimento che finiscono per esautorare ancora una volta il Parlamento del suo potere legislativo su una materia così importante per l'assetto educativo del paese;

la riforma del sistema scolastico italiano, così come tracciata in questo provvedimento, appare pertanto monca ed insufficiente a risolvere i problemi del settore e anzi rischia di incontrarle il malcontento di chi nella scuola lavora e vive,

esprime, pertanto,

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 5

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio. (COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 (COM(2014)910 fin.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14).

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente per le parti di competenza il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 (COM(2014)910 fin.), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) e il Programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14);

considerato favorevolmente quanto affermato nel programma di lavoro della Commissione per il 2015 circa la necessità di conseguire nei negoziati tra l'UE ed i Paesi terzi l'assunzione di impegni vincolanti in merito al rispetto delle norme sanitarie internazionali previste dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS);

ritenuto opportuno, altresì, prestare particolare attenzione, sempre in ambito di negoziati tra l'Unione europea ed i Paesi terzi, al riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di provenienza delle produzioni nonché all'introduzione della certificazione di origine delle materie prime alla base delle produzioni;

apprezzati gli impegni già assunti e richiamati nella Relazione programmatica che dà conto dell'attività svolta dalle istituzioni dell'Unione europea e delle corrispondenti iniziative assunte dal Governo italiano sia in relazione alla partecipazione ai negoziati a livello europeo sia ai fini dell'attuazione della normativa dell'Unione nell'ordinamento italiano;

considerato importante che nella nuova OCM approvata (reg. 1308/2013) sulle modalità di gestione dei diritti di

reimpianto del comparto viticolo, il Governo abbia concordato opportune misure per contenere i rischi di eccesso di produzione, per ridurre i vincoli e conseguentemente evitare il rischio della perdita di potenziale viticolo nazionale;

ritenuto, altresì, importante che il Governo si impegni per una revisione della nuova Ocm (reg. 1308/2013) relativamente alla modalità di gestione dei diritti di reimpianto del comparto viticolo per ridurre i vincoli e per evitare il rischio della perdita di potenziale viticolo nazionale;

rilevato che la Relazione è stata trasmessa alle Camere il 27 marzo 2015 mentre, ai sensi dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 28 febbraio 2014;

considerato che tale ritardo nella trasmissione richiede un'attenta valutazione delle questioni di rilievo per la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea emerse in corso d'anno e, in particolare, durante il semestre italiano di Presidenza dell'Unione, dell'attività legislativa, di indirizzo e di controllo e dei relativi lavori in Parlamento;

considerato, inoltre, che il Programma di lavoro della Commissione europea è stato elaborato nei primi mesi del 2014 ed è già in fase di attuazione, essendo riferito al periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2015, nel quale la Presidenza italiana si è alternata con la Presidenza lettone cui seguirà quella lussemburghese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere al Governo:

a) di sollecitare l'Unione europea ad intervenire finanziariamente per sostenere le azioni poste in essere a livello nazionale per fronteggiare le situazioni di

emergenza che caratterizzano talune produzioni agroalimentari a causa di particolari crisi di mercato o di specifici problemi fitosanitari;

b) di mantenere un'attenzione costante alle iniziative legislative europee volte a tutelare le produzioni di qualità, a riconoscerne il valore, in particolare attraverso un sistema trasparente di etichettatura e di informazione ai consumatori;

c) di sollecitare l'adozione di semplificazioni dei meccanismi che consentano di adeguare i diritti di reimpianto dei vigneti allo sviluppo del mercato;

d) di garantire la vincolatività del principio di precauzione e la massima trasparenza nell'informazione ai consumatori (etichettatura, confezioni e qualunque materiale o strumento informativo sugli stessi) nell'esame del « pacchetto di proposte » attualmente all'esame delle istituzioni europee, e del riesame del processo decisionale per l'autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati – oggetto della recente proposta di regolamento COM(2015)177;

e) di sottolineare la necessità della massima trasparenza sulle materie prime utilizzate e sulla loro provenienza;

f) di prorogare il divieto transitorio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli, ai fini dell'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali (COM (2013) 892 e COM (2013) 893), in modo da permettere una reale verifica sulla percorribilità della scelta, garantendo una rigorosa applicazione del principio di precauzione ed una distinzione sul piano terminologico dei prodotti ottenuti, diversificandoli e distinguendoli rispetto alle produzioni ordinarie, e prevedendo, infine, una chiara indicazione al riguardo in etichetta;

g) di trovare un accordo politico sulla proposta di regolamento relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici COM(2014)180, che consenta di valorizzare, attraverso una disciplina uniforme, la tipicità ed il potenziale del settore;

h) di trasmettere quanto prima alle Camere la relazione consuntiva relativa al 2014, in modo da consentire in termini utili e tempestivi l'esame delle attività svolte dal Governo a livello europeo e, in particolare, del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	222
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame conclusione – Nulla osta</i>)	222
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	227
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, Governo, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	230

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione la deputata Gessica ROSTELLATO.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Ventricelli, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che, in considerazione dell'avvio dell'esame in Assemblea già a partire da giovedì 14 maggio prossimo, la Commissione è tenuta ad esprimersi nella seduta corrente, o al più tardi nella prima mattina di domani.

Sottolinea quindi che il disegno di legge è volto a dettare un insieme di norme afferenti al sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione nonché a conferire al Governo deleghe legislative finalizzate sia alla codificazione sia all'innovazione della materia.

Ricorda che nel settore dell'istruzione e della formazione il quadro strategico per la cooperazione europea (« ET 2020 »), definito nelle Conclusioni del Consiglio del

12 maggio 2009, prevede, in particolare, quattro obiettivi strategici:

fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;

migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;

promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;

incoraggiare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione.

Per quanto concerne l'Italia, le Raccomandazioni specifiche per paese 2014 della Commissione Europea identificano specifici obiettivi in tema di istruzione e formazione:

rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i risultati della scuola e, di conseguenza, ridurre i tassi di abbandono scolastico;

accrescere l'apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante;

istituire un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze;

assicurare che i finanziamenti pubblici premiano in modo più congruo la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca.

Intende da ultimo richiamare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 che – nel settore dell'istruzione – mirano alla riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10 per cento e all'aumento al 40 per cento dei 30-34enni con un'istruzione universitaria, e che prescrivono all'Italia – quali obiettivi nazionali – il massimo impegno per il raggiungimento di un tasso di abbandono scolastico pari al 16 per cento e di un livello di

istruzione universitaria pari al 26-27 per cento.

In considerazione dell'ampiezza e complessità del provvedimento, si limiterà in questa sede a dare sinteticamente conto dei contenuti del disegno di legge, ampiamente modificato durante l'esame in sede referente, che si compone di 8 Capi, per complessivi 30 articoli (24 nel testo originario).

Il Capo I, composto solo dall'articolo 1, individua l'oggetto della legge. In particolare, la nuova formulazione precisa meglio a che cosa è finalizzato l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

Il Capo II è composto dagli articoli 2-5.

In particolare, l'articolo 2, modificato, affida al dirigente scolastico la garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali. Ulteriori modifiche riguardano la procedura di predisposizione e verifica del nuovo Piano triennale dell'offerta formativa.

L'articolo 2-*bis* incrementa le risorse da destinare dal 2015 al 2022 al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'articolo 3, modificato, prevede l'attivazione, nel 2° biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti. Inoltre, istituisce il Curriculum dello studente che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze maturate in ambito extrascolastico.

L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado e prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali.

L'articolo 4-*bis* riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS) e reca la soppressione

dell'articolo 21, comma 2, la lettera *h*), che recava una delega nella stessa materia.

Al riguardo, ricorda che la materia dell'accesso alle professioni della gente di mare è disciplinata dal decreto legislativo n. 136 del 2011, che ha dato attuazione alla direttiva 2008/106/UE, concernente i requisiti minimi di formazione, oltre che dal Regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

L'articolo 4-ter novella il decreto legislativo n. 297 del 1994 riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari, prevedendo una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale per tale insegnamento.

L'articolo 5 prevede che il MIUR adotta il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono attività.

Segnala che il rafforzamento della didattica laboratoriale in dialogo con il mondo lavorativo – come richiamato nella Relazione illustrativa – risponde ad una specifica raccomandazione indirizzata all'Italia dalla Commissione europea nel 2014, al fine della riduzione della dispersione scolastica.

Il Capo III è composto dagli articoli 6-13.

In particolare, l'articolo 6, ampiamente modificato, prevede che l'organico dell'autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è funzionale alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa ed è assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 7, ampiamente modificato, reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti.

L'articolo 7-bis, al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico del 2011, del 2006 e del 2004, nonché alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del

medesimo concorso del 2004, prevede l'attivazione di un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione in ruolo di dirigenti scolastici.

L'articolo 8, ampiamente modificato, autorizza, il MIUR ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo anno scolastico, l'attribuzione di un incarico annuale.

L'articolo 9, modificato, concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo.

L'articolo 10, modificato, prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale.

L'articolo 11, modificato, prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo.

L'articolo 12, modificato, prevede che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo – pari a 36 mesi, anche non continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Segnala che sul tema è di recente intervenuta la sentenza del 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) della Corte di giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata sull'applicazione al personale scolastico della direttiva 1999/70/CE. Nella sentenza, la Corte ha ricordato che l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Accordo quadro CES, UNICE e CEEP78 del 18 marzo 1999) si applica a tutti i lavoratori, senza che si debba distinguere in base alla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro o al settore di attività

interessato. La Corte ha evidenziato che la normativa italiana viola, nella sua applicazione concreta, l'Accordo quadro, in quanto conduce, nei fatti, a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: infatti, tali contratti sono utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo. La Corte, dunque, è giunta alla conclusione che l'Accordo quadro non ammette una normativa, quale quella nazionale, che non prevede alcuna misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e, al contempo, esclude il risarcimento del danno subito a causa del medesimo ricorso abusivo nel settore dell'insegnamento, non consentendo neanche la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato. Sulla questione, segnalo inoltre che il 25 ottobre 2012 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2010/2124 per la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico italiano.

L'articolo 13, modificato, prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione.

Il Capo IV è costituito dagli articoli 14 e 14-bis.

L'articolo 14, modificato, prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.

L'articolo 14-bis prevede che con decreto interministeriale si provvede a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, allo scopo di incrementare l'au-

tonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili.

Il Capo V è costituito dagli articoli 15-17, recanti agevolazioni fiscali.

In particolare l'articolo 15, modificato, include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF.

L'articolo 16, modificato, istituisce, sul modello dell'*Art-Bonus*, un credito d'imposta del 65 per cento per 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.

L'articolo 17, modificato, introduce una detrazione IRPEF per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.

Il capo VI è costituito dagli artt. 18-20, riguardanti l'edilizia scolastica.

In particolare, l'articolo 18, modificato, prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali.

L'articolo 19, modificato, prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017.

Il Capo VII è composto solo dall'articolo 21, che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

Durante l'esame in sede referente sono state soppresse le deleghe concernenti l'autonomia scolastica, i dirigenti scola-

stici, la *governance* della scuola e gli organi collegiali, gli Istituti tecnici superiori, gli ausili digitali per la didattica.

Inoltre, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. Altre modifiche hanno riguardato la delega relativa agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.

È stata, infine, introdotta una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della « creatività connessa alla sfera estetica ».

L'articolo 22, modificato, prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 23 abroga alcune delle disposizioni vigenti incompatibili con le novità proposte.

L'articolo 23-*bis* prevede che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme degli statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 24, modificato, reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 24-*bis* dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

Osservato che il provvedimento non reca profili problematici in ordine alle competenze della XIV Commissione e considerati i ristretti tempi di esame a disposizione, formula sin d'ora una proposta di parere nella forma del nulla osta.

Adriana GALGANO (SCpI) chiede chiarimenti in ordine alla situazione dei docenti precari, con riferimento alla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata sull'applicazione al personale scolastico della direttiva 1999/70/CE. Inoltre, intende comprendere se il provvedimento affronti positivamente i rilievi formulati dalla Corte nei confronti della normativa italiana.

Florian KRONBICHLER (SEL) esprime a nome del gruppo di SEL la contrarietà al provvedimento in esame, sebbene migliorato nel corso dell'esame in sede referente.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Sergio BATTELLI (M5S) sottolinea l'estrema contrarietà del proprio gruppo sul disegno di legge in esame e preannuncia il voto contrario.

Michele BORDO, *presidente*, rileva, con riferimento a quanto richiesto dalla collega Galgano che l'articolo 12 interviene nella direzione richiesta dalla sentenza della Corte di giustizia, eliminando la possibilità del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Adriana GALGANO (SCpI) riterrebbe necessario svolgere ulteriori approfondimenti sulle disposizioni richiamate e sulle loro implicazioni a livello europeo. Nell'impossibilità di compiere una adeguata istruttoria, in considerazione dei tempi di esame eccessivamente ristretti a disposizione della Commissione, preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare tre emendamenti, approvati in linea di principio dalle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e VIII (Ambiente) nel corso dell'esame in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge C. 219 Matteo Bragantini, recante Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Segnala al riguardo che nel corso dell'esame di un provvedimento in sede legislativa, considerato che le proposte emendative potrebbero investire aspetti di competenza delle commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva, le medesime proposte emendative sono poste in votazione in linea di principio. Gli emendamenti così approvati sono quindi trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. La Commissione in sede legislativa non può approvare, pena la rimessione all'Assemblea, gli emendamenti già votati in linea di principio, sui quali è stato espresso parere contrario da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Ricorda che sul provvedimento – volto a modificare la normativa vigente in tema di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contenuta nell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) – la XIV Commissione si è già espressa in sede consultiva lo scorso 25 giugno 2014, esprimendo un parere favorevole.

Quanto agli emendamenti in esame, l'emendamento 1.6 dei relatori – che sostituisce il capoverso comma 5 del comma 1, lettera c) dell'articolo 1 – è volto a precisare che il termine di 45 giorni per la pronuncia della Corte dei Conti è riferito al solo controllo preventivo e non a quello successivo, per il quale si applicano i termini generali.

L'emendamento 2.1 dei relatori sostituisce il comma 1 dell'articolo 2, al fine di chiarire che l'incarico dell'adozione degli

atti relativi ai contratti secretati resta di competenza del direttore generale solo ove non sia istituito l'ufficio del segretario generale.

Il terzo emendamento dei relatori (Tit. 1) modifica la rubrica dell'articolo 1 inserendo la specificazione « e ulteriori disposizioni ».

Si tratta, come è evidente, di modifiche che incidono su aspetti procedurali della disciplina interna e che non rilevano in termini di compatibilità comunitaria, e sulle quali propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Albini, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la proposta di legge è volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, in particolare il falso in bilancio, anche per delimitarne l'eventuale area di non punibilità.

Segnala che in tema di lotta alla corruzione, il 3 febbraio 2014 la Commissione europea ha pubblicato la prima relazione dell'Unione europea che illustra lo stato della corruzione nei vari Stati membri, indicando le misure anticorruzione esistenti, valutandone l'efficacia, e suggerendo gli spunti per un miglioramento dell'attività di contrasto a tale fenomeno. Secondo la Commissione, la corruzione

interessa tutti gli Stati membri e costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno. Nel capitolo dedicato al nostro Paese, la Commissione ripete il dato indicato dalla Corte dei conti secondo il quale costi diretti totali della corruzione ammonterebbero a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4 per cento del PIL).

Il provvedimento, composto di 12 articoli si suddivide sostanzialmente in due parti: la prima riguarda, in particolare, i reati contro la Pubblica amministrazione (Capo I, articoli da 1 a 8); la seconda parte invece ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali (Capo II, articoli da 9 a 12).

Quanto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, l'articolo 1 del testo unificato modifica alcuni articoli del codice penale in materia di pene accessorie:

l'articolo 32-ter, relativo all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, elevando da 3 a 5 anni la durata massima di questa pena accessoria;

l'articolo 32-quinquies c.p., che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, per prevedere che l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, consegue alla condanna alla reclusione non inferiore ai 2 anni (oggi è per pene non inferiori a 3 anni) per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;

l'articolo 35 c.p. per aumentare il tempo minimo e massimo di durata della sospensione dall'esercizio di una professione.

La disposizione aumenta l'entità delle pene previste dal codice penale per una serie di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione; in partico-

lare, la pena per il peculato (articolo 314) è la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi (oggi la pena massima è 10 anni); la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318) è la reclusione da uno a 6 anni (oggi la pena massima è 5 anni); la pena per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319) è la reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a 8 anni); la pena per il reato di corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter) è la reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4 a 10) e se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni (oggi da 5 a 12 anni); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni (oggi da 6 a 20); la pena per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater) è la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8).

Inoltre, si introduce una nuova circostanza attenuante nell'articolo 323-bis attraverso la quale è prevista una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

L'articolo 2 subordina l'accesso alla sospensione condizionale della pena per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter e quater, 320 e 322-bis c.p.) al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

L'articolo 3 del testo in esame modifica la fattispecie di concussione (articolo 317 c.p.), ampliandone l'ambito soggettivo di

applicazione per ricomprendersi anche «l'incaricato di un pubblico servizio», così tornando alla formulazione ante-legge Severino;

L'articolo 4 inserisce nel codice l'articolo 322-*quater*, in materia di riparazione pecuniaria. Il nuovo articolo prevede che, con la sentenza di condanna per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

L'articolo 5 introduce un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa (articolo 416-*bis* c.p.); in particolare, la reclusione minima e massima per i partecipanti è portata a 10 e 15 anni (attualmente va da 7 a 12); analoghi aumenti sono previsti anche in relazione alle pene per i promotori dell'associazione, per cui è stabilita la reclusione da 12 a 18 anni (ora da 9 a 14) nonché in caso di associazione «armata».

L'articolo 6 modifica la disciplina del patteggiamento, per condizionare l'accesso al rito speciale, con riguardo ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

L'articolo 7 integra la formulazione dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che in caso di esercizio dell'azione penale per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il PM debba informare dell'imputazione il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

L'articolo 8 modifica in più punti la legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge Severino), in particolare, attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il Codice degli appalti; prevedendo obblighi informativi

semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, l'importo delle somme liquidate) nei confronti dell'Autorità nazionale anticorruzione; prevedendo analoghi obblighi informativi all'ANAC da parte dei giudici amministrativi che, nelle controversie sull'aggiudicazione dell'appalto, rilevino anche sommariamente elementi di scarsa trasparenza delle procedure.

Gli articoli 9, 10 e 11 del provvedimento riformano la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio. La novità principale è che il falso in bilancio torna ad essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. In particolare, rispetto alla disciplina attuale, la riforma distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. Viene prevista inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito. La reclusione per le società quotate in base al testo approvato va da tre a otto anni (oggi è fra i sei mesi e i tre anni), mentre per le aziende non quotate va da uno a cinque anni (oggi la pena è l'arresto fino a due anni, ma ci sono una serie di casi di esclusione che sono stati cancellati). Il testo prevede anche un inasprimento delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda il falso in bilancio nelle società non quotate, l'articolo 9 va a modificare l'articolo 2621 del codice civile prevedendo alcune modifiche della fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni), nonché stabilendo che il reato sia sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni (il limite di pena non consente l'uso delle intercettazioni). Ci sono però casi (articolo 10) in cui anche il provvedimento in esame prevede pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'articolo 2621: se i fatti sono di lieve entità la pena è

ridotta da sei mesi a tre anni (nuovo articolo 2621-*bis* c.c.); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. La stessa pena ridotta, (da sei mesi a tre anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio. Lo stesso articolo 10, introducendo nel codice civile un nuovo articolo 2621-*ter*, prevede poi una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio. Vengono anche inasprite le sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 (articolo 25-*ter*) a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 c.c. (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 attuali). Per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote (articolo 12).

La disciplina del falso in bilancio nelle società quotate, contenuta all'articolo 11, modifica l'articolo 2622 codice civile, concernente attualmente il falso in bilancio in danno della società, dei soci o dei creditori e prevede una detenzione da sei mesi a 3 anni. Il provvedimento riferisce l'illecito alle società quotate aumentando la pena (reclusione da 3 a 8 anni). Le principali novità consistono nel fatto che il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché di danno e scompaiono le soglie di non punibilità; anche qui è modificato il riferimento al dolo ed è eliminato quello all'omissione di « informazioni », sostituito da quello all'omissione di « fatti materiali rilevanti ». Alle società quotate sono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di

negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Anche in tal caso, l'articolo 12 incrementa le sanzioni pecuniarie previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, che – per il falso in bilancio nelle società quotate – passano da 400 a 600 quote (dalle attuali 150-330).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055, Governo, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame al provvedimento in titolo.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, (*Free Trade Agreement* (FTA) UE – South Korea) fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 risponde all'esigenza di fornire un coerente quadro di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali bilaterali attraverso la creazione di un'area di libero scambio.

Tali intense relazioni si caratterizzano per un interscambio commerciale in ascesa e vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane. L'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio conforme alle disposizioni dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994).

Alla creazione della zona di libero scambio viene correlato – si legge nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge originario, A.S. 1335 – un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, favorito dalle disposizioni dell'Accordo che prevedono la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari nonché l'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile.

Nella relazione illustrativa che corredata l'A.S. 1335 si sottolinea che l'Accordo costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione Europea con un paese terzo; esso, inoltre, è il primo accordo del genere conforme alla strategia « *Global Europe: competing in the world* », lanciata dalla Commissione nel 2006 e finalizzata ad accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee attraverso la conclusione di accordi di libero scambio con i partner economici più rilevanti, da un lato, e la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti, nel pieno rispetto dei principi Organizzazione mondiale del commercio, dall'altro. Inoltre – si legge nella relazione illustrativa – approfondendo le relazioni economiche bilaterali, l'Accordo di libero scambio completa il quadro istituzionale delle relazioni Unione europea – Corea del Sud, integrando le disposizioni poste in materia di dialogo politico dall'Accordo quadro Unione europea – Corea, concluso contestualmente. Le due intese, viene sottoli-

neato, sono collegate da un legame giuridico fortemente voluto dall'Unione europea, che consentirà l'adozione di contro-misure di natura commerciale – fino alla sospensione dell'applicazione dell'FTA – a fronte di gravi violazioni delle clausole essenziali dell'Accordo quadro. Si rammenta che l'Italia ha ratificato l'Accordo quadro Ue-Corea con la Legge n. 240 del 30 novembre 2012.

Quanto alla negoziazione dell'Accordo di libero scambio in esame, la fase negoziale venne avviata il 6 maggio 2007 e due anni dopo (15 ottobre 2009) l'intesa è stata parafata. Il 16 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione sulla firma e applicazione provvisoria per i settori di esclusiva competenza comunitaria, a partire dal 1° luglio 2011. La cerimonia ufficiale della firma è avvenuta il 6 ottobre 2010 a Bruxelles, in occasione del vertice bilaterale Unione europea – Corea, mentre l'approvazione da parte del Parlamento europeo è del 17 febbraio 2011. Il Parlamento coreano ha ratificato l'accordo il 14 maggio 2011.

Ricorda che dal momento che l'Accordo ha natura mista, avendo ad oggetto anche materie di competenza degli Stati membri, è necessaria la ratifica da parte di questi ultimi ai fini dell'entrata in vigore a titolo definitivo. Tutti i Paesi membri UE ad eccezione dell'Italia, hanno ratificato l'Accordo.

Quanto alla Croazia, che ha aderito all'Ue successivamente alla firma dell'Accordo, si segnala che la posizione del 28° Stato membro dell'Unione è stata oggetto di un protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si articola in 15 capi che comprendono ciascuno un numero variabile di articoli afferenti a materia omogenea.

Mi limiterà di seguito a riportare in estrema sintesi il contenuto dell'articolato.

Il Capo 1 (Obiettivi e definizioni generali) articoli 1.1 e 1.2 è dedicato all'individuazione degli obiettivi dell'intesa ed alle definizioni ricorrenti nel testo.

Il Capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) è costituito dagli articoli da 2.1 a 2.17. Le disposizioni prevedono la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche. L'articolo 2.5, in particolare, indica la procedura per la soppressione dei dazi doganali, prevedendo che tre anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa, le parti possono consultarsi in sede di Comitato per il commercio di merci (uno dei comitati specializzati istituiti ai sensi del successivo articolo 15.2, par. 1) per valutare se accelerare o estendere il processo. È vietato aumentare l'aliquota di dazi esistenti o imporne di nuovi (articolo 2.6).

Il Capo 3 riguarda Misure di difesa commerciale e comprende gli artt. 3.1-3.15. È prevista la possibilità che le parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterale qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle parti che produce merci simili o concorrenti (articolo 3.1). Segnalo la previsione (articolo 3.16) di un gruppo di lavoro « Cooperazione in materia di difesa commerciale » incaricato di controllare il rispetto della disciplina decisa dall'Accordo, migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, scambiare informazioni su misure di salvaguardia, antidumping, compensative e antisovvenzione, oltre a cooperare su questioni internazionali.

Nella relazione illustrativa si precisa che al fine dell'applicazione di misure di salvaguardia, da parte europea verranno monitorati i flussi commerciali dei settori auto, tessile ed elettronica di consumo, che rivestono particolare sensibilità per l'industria europea. La relazione evidenzia che il regolamento (CE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, ha stabilito le procedure per l'adozione di tali misure nei rapporti con la Corea, prevedendo che dette procedure possano essere attivate da Commissione, Stati membri ed operatori economici in-

teressati e che le pertinenti misure di salvaguardia possano essere introdotte non appena soddisfatte le previste condizioni, senza la preventiva approvazione della maggioranza degli Stati membri. Si segnala, in proposito, che il 26 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato la terza Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia prevista dall'accordo. Secondo quanto riportato dalla Commissione, dopo tre anni di attuazione dell'accordo, il bilancio generale è chiaramente positivo per entrambe le parti, soprattutto per l'UE. Le esportazioni di merci verso la Corea sono aumentate del 35 per cento, passando da 30,6 miliardi di euro nei 12 mesi precedenti l'attuazione dell'accordo di libero scambio a 41,4 miliardi di euro nel terzo anno di attuazione. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti dall'UE verso la Corea, interamente o parzialmente liberalizzate dall'accordo, sono aumentate più delle esportazioni complessive, vale a dire rispettivamente del 46 per cento e del 37 per cento. Nel complesso i 7,6 miliardi di euro di deficit commerciale con la Corea si sono trasformati in un avanzo commerciale di 3,6 miliardi di euro a favore dell'UE nel corso del terzo anno di attuazione. In merito ai prodotti sensibili (automobilistico, tessile, elettronica di consumo) nella relazione la Commissione segnala che le importazioni di automobili dalla Corea sono aumentate del 20 per cento nel terzo anno di attuazione (luglio 2013 – giugno 2014) rispetto all'anno precedente (luglio 2012-giugno 2013). La tendenza al rialzo è particolarmente marcata per le automobili con motori elettrici, sebbene i volumi delle importazioni siano insignificanti per questa categoria. Le importazioni di automobili dotate di motori medio-grandi sono aumentate del 50 per cento, mentre le importazioni di automobili con motori piccoli sono diminuite del 7 per cento. La Commissione ritiene opportuno rilevare

che le importazioni di automobili dalla Corea sono ancora ad un livello inferiore rispetto a quello rilevato da luglio 2007 a giugno 2008; le importazioni di prodotti tessili dalla Corea sono diminuite del 12 per cento nel terzo anno di attuazione rispetto all'anno precedente, a fronte di un calo del 6 per cento nel secondo anno di attuazione rispetto al primo anno; mentre le importazioni di prodotti elettronici sono diminuite del 13 per cento nel secondo anno di attuazione dell'accordo, nel terzo anno sono aumentate del 31 per cento.

Il Capo 4, (artt. 4.1-4.10) riguarda gli ostacoli tecnici al commercio. Le parti, allo scopo di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati, si impegnano a rafforzare la collaborazione nell'ambito delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità (articolo 4.3); la cooperazione è finalizzata, inoltre, a facilitare gli scambi, a rafforzare la collaborazione in ambito regolamentare attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ed anche attraverso la cooperazione scientifica e tecnica al fine di uniformare le rispettive regolamentazioni tecniche.

Il Capo 5, (artt. 5.1-5.11) contiene Misure sanitarie e fitosanitarie. La cooperazione in tale settore ha l'obiettivo (articolo 5.1) di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, nel contempo tutelando la salute di esseri umani, animali e piante. Con l'articolo 5.10 viene istituito, nell'ambito dei comitati specializzati (di cui all'articolo 15.2, par. 1) un comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie.

Il Capo 6 (Regime doganale e facilitazione degli scambi commerciali) comprende gli artt. 6.1-6.16. Per facilitare gli scambi commerciali, l'Accordo prevede uno snellimento delle procedure per lo sdoganamento e la semplificazione delle procedure doganali per gli operatori in possesso di determinati requisiti, l'armonizzazione di documenti e dati richiesti, l'informatizzazione delle procedure, programmi di formazione congiunti degli operatori, il rafforzamento degli scambi di

informazione fra gli operatori, la collaborazione in materia di sicurezza (artt. 6.3-6.8). Viene istituito un Comitato doganale cui è attribuita anche la competenza a dirimere eventuali controversie tra le parti.

In riferimento al Capo 7 (artt. 7.1-7.50), che disciplina Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico la relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni realizzano un'ampia liberalizzazione degli scambi dei servizi, che va ben oltre gli obblighi assunti dalle parti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e comprende la fornitura transfrontaliera di servizi (artt. 7.4-7.8), lo stabilimento (artt. 7.10-7.12), la presenza temporanea dei prestatori di servizi (artt. 7.17-7.20), i servizi informatici, postali e di telecomunicazione (artt. 7.25-7.36), i servizi finanziari (artt. 7.37-7.46), il trasporto marittimo internazionale (articolo 7.47) e, infine, il commercio elettronico (articolo 7.48). Oltre a quanto indicato dalla relazione si segnala che, ai sensi dell'articolo 7.3 viene istituito, in attuazione delle disposizioni del più volte rammentato articolo 15.2 par. 1 (Comitati specializzati) il Comitato per il Commercio di servizi, lo stabilimento ed il commercio elettronico composto da rappresentanti delle parti guidati da un funzionario della rispettiva autorità competente quanto all'applicazione delle disposizioni del Capo 7 in esame.

Le disposizioni contenute nel Capo 8 (artt. 8.1-8.4) disciplinano Pagamenti e movimenti di capitali. L'articolo 8.1 liberalizza i pagamenti ed i trasferimenti in valuta tra le parti in conformità Statuto del Fondo monetario internazionale. Con l'articolo 8.2 vengono rimosse le restrizioni alla libera circolazione dei capitali, con particolare riferimento agli investimenti diretti effettuati a norma del Paese ospitante e alle attività liberalizzate nel capo 7 (commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico).

Il Capo 9 (artt. 9.1-9.3) è dedicato agli Appalti pubblici. L'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mer-

cato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale, richiama i diritti e gli obblighi che derivano dall'*Agreement on Public Procurement* (GPA 1994), contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC. È inoltre prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro « Appalti pubblici » (articolo 9.3), con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici oltre a provvedere allo scambio di informazioni.

Con le disposizioni del Capo 10 (artt. 10.1-10.69) viene disciplinata la Proprietà intellettuale. Il Capo – riassume la relazione illustrativa – introduce in materia di proprietà intellettuale una disciplina OMC plus, integrando e precisando i diritti e gli obblighi delle parti posti dall'allegato 1C dell'accordo OMC (TRIPS) (artt. 10.1-10.2). Ampia tutela viene così accordata al diritto d'autore e diritti connessi (artt. 10.5-10.14), ai marchi (artt. 10.15-10.17), alle indicazioni geografiche (artt. 10.18-10.26), a disegni e modelli (artt. 10.27-10.32) ed ai brevetti (artt. 10.33-10.38). L'Italia – si legge nella relazione illustrativa – vede tutelate le proprie indicazioni geografiche commercialmente rilevanti insieme ad altre 160 denominazioni europee, non limitate a vini e alcolici, che vengono riconosciute subito. Inoltre, la tutela potrà essere estesa ad altre indicazioni geografiche secondo una procedura appositamente stabilita, ad opera di un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 10.25.

Il Capo 11 (artt. 11.1-11.15) contiene le norme in materia di Concorrenza. Ai sensi dell'articolo 11.1 le parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da evitare che pratiche commerciali scorrette, quali accordi restrittivi, pratiche concertate, abusi di posizione dominante o concentrazioni tra imprese, possano vanificare i vantaggi della liberalizzazione degli scambi.

Il Capo 12 (artt. 12.1-12.8) riguarda la Trasparenza. Al riguardo, vengono posti obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare in settori pertinenti agli scambi commerciali tra le

parti ed agli investimenti, con una particolare considerazione per gli operatori economici di piccole dimensioni.

Con il Capo 13 (artt. 13.1-13.16) si disciplina in materia di Commercio e sviluppo sostenibile. Ai sensi dell'articolo 13.1 la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività (artt. 13.3-13.7). Particolare attenzione è dedicata dall'Accordo alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un « forum della società civile » finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile (artt. 13.12-13.13).

Il Capo 14 (artt. 14.1-14.20) contiene le norme per la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, che vengono risolte mediante consultazioni, o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, qualora non si sia giunti ad una soluzione concordata.

Il Capo 15 (artt. 15.1-15.16) è dedicato alle Disposizioni istituzionali, generali e finali. Al fine di assicurare il buon funzionamento, l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo, nonché per promuoverne gli obiettivi generali e sovrintendere i lavori di tutti i comitati specializzati con l'articolo 15.1 è istituito il comitato per il commercio: lo compongono rappresentanti di entrambe le parti e lo copresiedono il ministro coreano per il commercio ed il membro della Commissione Ue responsabile per il commercio, o loro rappresentanti.

L'accordo ha durata illimitata ed è denunciabile, in forma scritta, con effetto a sei mesi dalla notifica (articolo 15.11). L'Accordo non sostituisce o abroga gli altri accordi conclusi in precedenza con la

Corea dagli Stati membri dell'Unione europea o dall'Unione; esso rappresenta (articolo 15.14) un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro e fa parte integrante delle relazioni bilaterali come disciplinate da tale intesa. Dell'intesa fanno parte integrante (articolo 15.13) tre Protocolli (sulla definizione della nozione di « prodotti originari », sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e sulla cooperazione culturale) e relativi Allegati nonché venticinque Allegati collegati ai relativi capitoli.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, con

Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in euro 23.820 a decorrere dal 2015.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa e del Presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Enzo Bianco 236

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo (Parere alla VII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 237

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere della relatrice*) 244

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 247

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 242

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 249

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 243

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa e del Presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Enzo Bianco.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che il Sottosegretario Gianclaudio Bressa è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Introduce, quindi, l'audizione.

Enzo BIANCO, *presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), la senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (PD), il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Presidente Bianco per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 10.50.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Nuovo testo C. 2994 Governo.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2994, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.

In via preliminare, fa presente che il testo, da tempo oggetto di un vivo dibattito nel Paese, è stato ampiamente modificato in sede referente. Mentre da un punto di vista politico le questioni sono molte e note a tutti, a livello giuridico, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di riparto delle competenze in materia di istruzione su cui si soffermerà in seguito, esse sono piuttosto limitate e riguardano i soli aspetti legati alla formazione professionale.

Nel merito, il disegno di legge si compone di 8 Capi, per complessivi 27 articoli (24 nel testo originario).

Il Capo I, composto solo dall'articolo 1, individua l'oggetto e le finalità della legge.

Il Capo II è composto dagli articoli da 2 a 7.

In particolare, l'articolo 2, allo scopo di dare attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione del sistema di istruzione, prevede un rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico ed istituisce l'organico dell'autonomia, precisando che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

La disposizione in oggetto interviene altresì a modificare la procedura di predisposizione e verifica del nuovo Piano triennale dell'offerta formativa (che sostituisce l'attuale Piano annuale – POF): esso è rivedibile annualmente ed è elaborato (non più dal dirigente scolastico, come prevedeva il testo licenziato dal Consiglio dei ministri, ma) dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato dal consiglio di istituto.

Il Piano contiene – oltre che l'indicazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e la programmazione dell'offerta formativa ad essi riferita – anche le stesse previsioni per il personale ATA.

Il piano triennale specifica altresì gli obiettivi formativi perseguiti, tra i quali, l'insegnamento linguistico in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano ed inglese), lo spettacolo dal vivo e la storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scuola, la definizione di un sistema di orientamento.

L'articolo 3 definisce il Percorso formativo degli studenti e istituisce il Curri-

culum dello studente – di cui si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato – che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze maturate in ambito extrascolastico. Dispone, altresì, che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, possa individuare percorsi formativi e iniziative diretti a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni.

L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro.

In particolare, introduce una previsione della durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado, prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l'alternanza possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché all'estero – e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata.

A seguito delle modifiche apportate in sede referente, sono state inoltre introdotte disposizioni volte a conseguire una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. In particolare, è stato previsto, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 5 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari, mentre l'articolo 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS).

L'articolo 7 assegna al MIUR il compito di adottare il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono attività. Dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possano dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.

Il Capo III, rubricato Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti, è composto dagli articoli da 8 a 15.

In particolare, l'articolo 8, ampiamente modificato in sede referente, definisce l'organico dell'autonomia, costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, funzionale alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa e prevede che esso sia assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

La disposizione prevede inoltre che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia sarà determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, sempre nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Il testo indica inoltre i criteri per il riparto dei posti comuni e per il potenziamento fra le regioni. Prevede, inoltre, che i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti.

Si prevede inoltre la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale e che gli accordi di rete individuino i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico.

A seguito delle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. È stato, inoltre, previsto che il personale docente che risulti in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016/2017 sia assegnato,

a domanda, ad un ambito territoriale e che, dall'anno scolastico 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente operi fra gli ambiti territoriali.

Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9, ampiamente modificato, reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti.

L'articolo 10, ampiamente modificato in sede referente, autorizza il MIUR ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo anno scolastico, l'attribuzione di un incarico annuale.

La disposizione interviene quindi sulle regole previste per lo svolgimento dei concorsi – che continueranno ad essere per titoli ed esami – prevedendo, tra l'altro, che essi saranno nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale.

L'articolo 11 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo.

L'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie.

L'articolo 13 prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo.

L'articolo 14 prevede che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo – pari a 36 mesi, anche non continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 15 prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione.

Il Capo IV, dedicato alle Istituzioni scolastiche autonome, è costituito dall'articolo 16, che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.

La disposizione prevede inoltre che, con decreto interministeriale, si provveda a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili.

Il Capo V è costituito dagli articoli 17-19, recanti agevolazioni fiscali.

In particolare l'articolo 17 include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF. L'articolo 18 istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65 per cento per il 2015 e il 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Infine, l'articolo 19 introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infan-

zia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.

Il capo VI è costituito dagli articoli da 20 a 23, riguardanti l'edilizia scolastica.

In particolare, l'articolo 20 prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge pubblici un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, «previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni»; le proposte saranno sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le stesse, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni; l'esame e il coordinamento è finalizzato a individuare almeno una soluzione progettuale per regione di scuole altamente innovative; la stessa Commissione «individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR».

L'articolo 21 prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziata e non utilizzate, ovvero economie realizzate.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, è stato aumentato (da 40) a 50 milioni di euro l'importo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013) per la stipula, da parte delle regioni, di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili scolastici, universitari e AFAM (Alta formazione artistica e musicale), ed è stata estesa alle stesse Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula dei mutui.

L'articolo 22 prevede infine lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Il Capo VII è composto solo dall'articolo 23, che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 3, prevede che sugli schemi dei decreti sia acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

Il Capo VIII, articoli da 24 a 27, reca le disposizioni finali e le norme finanziarie.

Segnala in proposito l'articolo 27, che prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme degli statuti e le relative norme di attuazione.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) (« sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « norme generali sull'istruzione »), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » e « governo del territorio », affidate

dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Dopo aver segnalato che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni, con la prima delle quali si invita la Commissione a verificare la portata della citata disposizione di cui all'articolo 4, comma 10, alla luce del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite in materia di istruzione e formazione professionale, mentre, con la seconda si richiede che sugli schemi dei decreti legislativi che incidono su ambiti materiali riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni sia acquisita l'intesa (e non il parere) in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), pur condividendo la proposta di parere formulata dalla relatrice, propone di riformulare la prima delle condizioni in essa contenute. L'attuale formulazione non contiene infatti una chiara indicazione da rivolgere alla Commissione di merito. Si potrebbe pertanto mantenere l'attuale versione del testo solo derubricando il rilievo a semplice osservazione; ove si volesse mantenere la condizione, il rilievo dovrebbe invece essere maggiormente specificato.

Il senatore Roberto RUTA (PD), dopo essersi associato, nel merito, alle osservazioni del collega Dalla Zuanna, stigmatizza le condizioni nelle quali è costretta a lavorare la Commissione, la quale ha potuto disporre del testo risultante dai numerosi emendamenti approvati in Commissione Cultura della Camera solo nella giornata di ieri, cosa che non ha consentito ai commissari di studiarne autonomamente i contenuti. Per tale ragioni, prean-

nunzia sin d'ora che non prenderà parte alla votazione.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, ritiene che, per quanto l'accelerazione che è stata imposta ai lavori della Commissione non ha consentito un approfondimento nel merito di tutti gli aspetti della riforma all'esame, ricorda tuttavia che la Commissione è chiamata ad esprimersi unicamente in ordine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e che, in relazione a tali profili, il testo all'esame non sembra destare particolari perplessità.

Quanto poi alle considerazioni del senatore Dalla Zuanna, non vi sono obiezioni da parte sua a derubricare il primo rilievo in una osservazione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, premesso che la materia dell'istruzione rappresenta un caso di scuola del così detto concorso di competenze che si è venuto a delineare dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, osserva che solo l'intervento della Corte costituzionale ha chiarito gli ambiti riservati in materia alla competenza legislativa esclusiva, alla competenza legislativa concorrente e a quella residuale delle regioni. Per tali ragioni, ritiene che l'attuale formulazione della prima condizione, in materia di istruzione e formazione professionale, che rimette una valutazione delle sfere di competenza alla Commissione di merito, attesti la difficoltà che incontra il legislatore ogniqualvolta intenda intervenire in ambiti materiali sui quali si intersecano le competenze dei diversi livelli di governo del territorio. Essa potrebbe pertanto, a suo avviso, essere mantenuta nella sua attuale formulazione. D'altro canto, nulla osterebbe da parte sua a riformulare la proposta di parere allo scopo di rendere più stringente il primo rilievo.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito in Commissione formula una nuova proposta di parere con due condizioni, con la prima delle quali si invita la Commissione di

merito ad armonizzare i contenuti del comma 10 dell'articolo 4 in materia di formazione professionale al riparto di competenze costituzionalmente definito (vedi allegato 2).

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), pur reputando pienamente condivisibile la *ratio* della norma contenuta all'articolo 4, comma 10, che assegna allo Stato compiti di coordinamento in materia di formazione professionale, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla relatrice e ritenendo la nuova proposta di parere più equilibrata rispetto alla prima, preannuncia il suo voto contrario in ragione di un fermo dissenso sui contenuti del testo.

Il senatore Roberto RUTA (PD) ribadisce la propria intenzione di non partecipare alla votazione in quanto i tempi dell'esame parlamentare non gli hanno consentito di avere adeguata contezza dei contenuti del testo in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla II Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo del disegno di legge C. 3008 «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in

bilancio» – in relazione al quale risultano assenti profili di competenza della Commissione – in quanto risulta assegnataria dell'abbinata proposta di legge C. 1194 Colletti ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione», la quale, nel caso di approvazione della proposta di legge all'esame risulterà assorbita.

Il disegno di legge all'esame è volto a contrastare la corruzione attraverso una serie di misure che vanno dall'adeguamento delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, come quelli che puniscono il falso in bilancio, per delimitare la eventuale area di non punibilità e si compone di 12 articoli.

Più in dettaglio, l'articolo 1 modifica il codice penale per inasprire tanto le pene principali quanto le pene accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 165 del codice penale, relativo agli obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 3 modifica l'articolo 317 c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.

L'articolo 4 disciplina la riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa, mentre l'articolo 5 inasprisce le pene per il delitto di associazione mafiosa.

L'articolo 6 modifica la disciplina del patteggiamento, prevedendo che quando si procede per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, l'accesso a questo rito speciale sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice

di procedura penale, imponendo al pubblico ministero, in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di informare una serie di soggetti diversi, a seconda dell'imputazione e del presunto autore del reato.

L'articolo 8 modifica il comma 2 dell'articolo 1 della cosiddetta legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190), attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006). Introduce inoltre specifici obblighi informativi verso l'Autorità nazionale anticorruzione.

L'articolo 9 riformula l'articolo 2621 del codice civile – la cui rubrica rimane inalterata – sul falso in bilancio in società non quotate, prevedendo che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

L'articolo 10 introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l'articolo 2621: gli articoli 2621-*bis* (Fatti di lieve entità) e 2621-*ter* (Non punibilità per particolare tenuità).

L'articolo 11 modifica l'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla « fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori », sostituendola con il delitto di « false comunicazioni sociali delle società quotate », sanzionato con la pena della reclusione da tre a otto anni.

L'articolo 12, infine, modifica l'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 231 del 2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

rilevato che le disposizioni recate dal testo introducono una significativa riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, incidendo su molteplici aspetti della materia e, in particolare, sull'autonomia degli istituti scolastici, sulla pianificazione dell'offerta formativa e sulla definizione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'alternanza tra istruzione e formazione, sul contenuto dei programmi formativi, sull'organico, le assunzioni, le assegnazioni, la valutazione e la formazione dei docenti e sulle competenze dei dirigenti scolastici. A tale nucleo centrale di disposizioni si aggiungono specifici interventi in materia di edilizia scolastica, sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici e in materia fiscale (agevolazioni, crediti di imposta e detraibilità delle spese per la frequenza scolastica);

osservato che le disposizioni in oggetto appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *m*) e *n*) (« sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « norme generali sull'istruzione »), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » e « governo del territorio », affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che « le norme generali in materia di istruzione » sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva « sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale » (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; previsione generale del contenuto dei programmi delle

varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei « percorsi » tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; principi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; principi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);

osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, « i principi fondamentali » la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'« istruzione » « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente » dalle norme generali, « altre norme, più o meno numerose » (sentenza n. 279 del 2005), necessitando « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale » e che « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico » (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che « la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi » (sentenza n. 50 del 2005),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si verifichi la portata della disposizione recata dall'articolo 4, comma 10, che – nel prevedere che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – sembra intervenire in un ambito materiale riservato alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale;

2) all'articolo 23, comma 3 – che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi volti al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione – si precisi che i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera d) (volti alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), lettera e) (volti all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, anche attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli

enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato in oggetto) e lettera *f*) (volti a garantire l'effettività del diritto allo studio sul territorio

nazionale anche in relazione ai servizi strumentali) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

rilevato che le disposizioni recate dal testo introducono una significativa riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, incidendo su molteplici aspetti della materia e, in particolare, sull'autonomia degli istituti scolastici, sulla pianificazione dell'offerta formativa e sulla definizione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'alternanza tra istruzione e formazione, sul contenuto dei programmi formativi, sull'organico, sulle assunzioni, sulle assegnazioni, sulla valutazione e sulla formazione dei docenti e sulle competenze dei dirigenti scolastici. A tale nucleo centrale di disposizioni si aggiungono specifici interventi in materia di edilizia scolastica, sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici e in materia fiscale (agevolazioni, crediti di imposta e detraibilità delle spese per la frequenza scolastica);

osservato che le disposizioni in oggetto appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *m*) e *n*) (« sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali »,

« determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « norme generali sull'istruzione »), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » e « governo del territorio », affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che « le norme generali in materia di istruzione » sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva « sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale » (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei

vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei « percorsi » tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; principi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; principi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);

osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, « i principi fondamentali » la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'« istruzione » « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente » dalle norme generali, « altre norme, più o meno numerose » (sentenza n. 279 del 2005), necessitando « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale » e che « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico » (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale,

che « la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi » (sentenza n. 50 del 2005),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si armonizzi la disciplina recata dall'articolo 4, comma 10 – laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – con il riparto di competenza costituzionalmente definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni;

2) all'articolo 23, comma 3 – che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi volti al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione – si precisi che i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *d*) (volti alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), lettera *e*) (volti all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, anche attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato in oggetto) e lettera *f*) (volti a garantire l'effettività del diritto allo studio sul territorio nazionale anche in relazione ai servizi strumentali) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3008 recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, approvata, in un testo unificato, dal Senato);

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « ordinamento civile e penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Audizione della Presidente della Commissione di accesso presso il Comune di Roma, Marilisa Magno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	250
AVVERTENZA	250

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.10.

Audizione della Presidente della Commissione di accesso presso il Comune di Roma, Marilisa Magno.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del prefetto Marilisa Magno.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Magno per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione del Comitato	251
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	251

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 maggio 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione del Comitato.

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato, in sostituzione della senatrice De Petris, dimissionaria, ha chiamato a far parte del Comitato il senatore Orellana, al quale dà il benvenuto.

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi.

L'ammiraglio Giuseppe DE GIORGI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, il deputato Massimo ARTINI (Misto), i senatori Riccardo CONTI (PdL) e Luis Alberto ORELLANA (Misto) e la deputata Micaela CAMPANA (PD).

Risponde l'ammiraglio Giuseppe DE GIORGI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ammiraglio De Giorgi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione del Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	
Sulla pubblicità dei lavori	252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Raffaele TANGORRA, *Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Rosetta Enza BLUNDO (M5S), Donella MATTE-SINI (PD) e Elena FERRARA (PD) e le deputate Sandra ZAMPA (PD), Vanna IORI (PD) e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Raffaele TANGORRA, *Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Raffaele Tangorra per la sua partecipazione al-

l'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-A	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Terna nell'ambito del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final) e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final)	4
--	---

<i>ERRATA CORRIGE</i>	4
-----------------------------	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	15
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	33
--	----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	36
--	----

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Manlio Di Stefano (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	37
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	39
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 Scanu ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	53

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	47
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	85
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo MoVimento 5 stelle</i>)	86
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 Scanu (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Emendamenti C. 219 Bragantini (Parere alle Commissioni Riunite I e VIII) (<i>Esame e conclusione – nulla osta</i>)	52

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed una osservazione</i>)	88
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa. Doc. XXVII, n. 20 (<i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento</i>)	93
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulle unità navali che il Ministero della difesa intende dismettere nel prossimo decennio	96
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame degli emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>) ..	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 219 (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Parere su emendamenti</i>)	100
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	101

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
AVVERTENZA	105

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, professor Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	107
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	144
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamento C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamento</i>)	123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione cultura, istruzione, giovani e bambini dell'Assemblea Nazionale del Vietnam	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo (Alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	146
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008 Governo, approvata dal Senato e abb. (Alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	153

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo (Alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio C. 3008, approvata in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	158
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	165
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Articolo aggiuntivo C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	176
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	167
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	177
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso e Tripiedi</i>)	179
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	185

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	187
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	200
AVVERTENZA	197

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio, C. 2987 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2987</i>)	202
DL. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	202

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	207
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 2</i>)	208
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di Relazione del relatore approvata dalla Commissione</i>)	212
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	214
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti</i>)	209
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbri, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	210
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	215
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo M5S</i>)	217
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	211
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	219

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	222
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame conclusione – Nulla osta</i>)	222
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	227
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, Governo, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	230

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa e del Presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Enzo Bianco	236

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Nuovo testo C. 2994 Governo (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	237
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	244
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	247
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	242
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	243

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione della Presidente della Commissione di accesso presso il Comune di Roma, Marilisa Magno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	250
AVVERTENZA	250

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione del Comitato	251
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi
(Svolgimento e conclusione) 251

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra (Svolgimento e
conclusione)

Sulla pubblicità dei lavori 252

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 13,80



17SMC0004510